

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

REPARTO AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE

Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento



COMPENDIO SULLA RAPPRESENTANZA MILITARE

Marzo 2004

La presente pubblicazione è stata curata dal Ten. Col. c. Luciano IANNETTA e coordinata dal Col. t. s. SM Luigi Francesco DE LEVERANO, Capo Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento del Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Hanno collaborato:

- Ten. Col. a. Maurizio BLASILLI
- Ten. Col. c. Roberto MARCUCCI
- Cap. ammcom Bernardino GAMBONI
- Primo Maresciallo Sergio PAGLIAROLI

INDICE

INDICE	Pag.	I
ATTO DI APPROVAZIONE	Pag.	IX
ELENCO DI DISTRIBUZIONE	Pag.	XI
REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI	Pag.	XIII
INTRODUZIONE.....	Pag.	XV

PARTE PRIMA

Titolo Primo

“GLI ORGANI DEL SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE”

1. <u>GENERALITÀ</u>	Pag.	1
a. Scopo e natura del sistema	“	1
b. Suddivisione del personale	“	2
c. Competenze	“	2
d. Campi d’interesse	“	4
e. Facoltà e limiti del mandato	“	5
f. Durata del mandato	“	6
g. Cessazioni	“	7
h. Dimissioni	“	7
i. Trasferimenti	“	7
j. Rapporti tra delegati nel corso delle riunioni	“	8
2. <u>IL COBAR</u>	Pag.	9
a. Composizione e collocazione	“	9
b. Competenze	“	9
c. Attività a livello di base	“	10
(1) Natura ed iniziativa dell’attività	“	10
(2) Procedure	“	10
d. COBAR per istituti di formazione	“	11
e. COBAR speciali all’estero	“	11

3. <u>IL COIR</u>	Pag.	12
a. Composizione e collocazione	“	12
b. Competenze	“	12
c. Attività a livello intermedio	“	12
(1) Natura ed iniziativa dell'attività	“	12
(2) Procedure	“	12
4. <u>IL COCER</u>	Pag.	13
a. Composizione e collocazione	“	13
b. Competenze	“	13
c. Attività a livello centrale	“	13
(1) Natura ed iniziativa dell'attività	“	14
(2) Procedure	“	14

PARTE PRIMA

Titolo Secondo

“RAPPORTO TRA I DELEGATI NEL CORSO DELLE RIUNIONI”

1. <u>IL RAPPRESENTANTE</u>	Pag.	15
2. <u>IL CONSIGLIO</u>	Pag.	15
3. <u>L'ASSEMBLEA</u>	Pag.	15
4. <u>IL COMITATO DI PRESIDENZA</u>	Pag.	15
5. <u>IL PRESIDENTE</u>	Pag.	16
6. <u>IL SEGRETARIO</u>	Pag.	16

PARTE PRIMA

Titolo Terzo

“ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DEL SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE”

1. <u>RIUNIONI</u>	Pag.	17
a. Convocazione dei Consigli	“	17
b. Assenze dei delegati	“	17

c. Modalità e periodicità delle riunioni	“	17
d. Validità delle assemblee	“	18
e. Programmi di lavoro	“	18
f. Modifiche all’ordine del giorno delle riunioni.....	“	18
g. Iscrizioni a parlare	“	18
h. Gruppi di lavoro	“	19
2. <u>DELIBERAZIONI – VERBALIZZAZIONE</u>	Pag.	19
a. Maggioranza delle deliberazioni	“	19
b. Modi di votazione	“	19
c. Annullamento e ripetizione delle votazioni	“	19
d. Presentazione delle mozioni	“	20
e. Compilazione dei processi verbali	“	20
f. Trasmissione delle deliberazioni	“	20
g. Pubblicità delle deliberazioni	“	21
h. Risposte alle delibere	“	21
i. Gettoni di presenza	“	21
3. <u>RAPPORTI</u>	Pag.	22
a. Rapporti del COCER con i COIR	“	22
b. Rapporti a livello di base	“	22
c. Rapporti a livello centrale ed intermedio	“	22
d. Rapporti con le Commissioni parlamentari	“	22
e. Audizioni	“	22
f. Comunicati stampa	“	22

PARTE SECONDA

Titolo Primo

“ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO”

1. <u>ORGANIZZAZIONE</u>	Pag.	23
a. I Comandanti e la Rappresentanza Militare	“	23
b. Organi preposti all’organizzazione	“	24
2. <u>FUNZIONAMENTO</u>	Pag.	25
a. Norme che regolano il funzionamento della Rappresentanza Militare	“	25

b. Modalità di funzionamento	“	26
(1) Documentazione	“	26
(a) Linea di Comando	“	26
(b) Linea della Rappresentanza militare	“	26
(2) Convocazioni	“	27
(a) Convocazioni contemporanee	“	27
(b) Procedure	“	28
(c) Rilevamento delle presenze. Gestione dei documenti di viaggio	“	28
(3) Copresidenza negli incontri COCER-COIR e COIR-COBAR	“	29
(4) Possibilità per il COCER di incontrare i COBAR	“	29
(5) Uso dell’uniforme da parte dei delegati	“	29
(6) Autorizzazione a viaggiare con mezzi rapidi	“	29
(7) Agevolazioni per l’espletamento del mandato – partecipazione ai servizi armati	“	29
(8) Uso delle reti telefoniche e delle apparecchiature fac-simile ...	“	30
(9) Elezioni – programma di lavoro	“	30

PARTE SECONDA

Titolo Secondo

“I PROCEDIMENTI ELETTORALI”

1. <u>GENERALITÀ</u>	Pag.	33
2. <u>COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI BASE DELLA RAPPRESENTANZA</u>	“	34
a. Collocazione dei COBAR	“	34
b. Composizione dei COBAR	“	34
3. <u>COSTITUZIONE DEI COBAR PER FREQUENTATORI DI ISTITUTI DI FORMAZIONE</u>	Pag.	35
4. <u>COSTITUZIONE DEI CONSIGLI INTERMEDI DI RAPPRESENTANZA</u>	Pag.	35

5. <u>COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA SEZIONE ESERCITO</u>	Pag. 36
6. <u>ELEZIONI</u>	Pag. 36
a. Elezioni preliminari dei COBAR	“ 36
b. Elezioni definitive dei COBAR	“ 36
c. Elezioni dei COIR	“ 37
d. Elezioni del COCER	“ 37
7. <u>RACCOMANDAZIONI PER LE ELEZIONI</u>	Pag. 37
8. <u>SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI</u>	Pag. 38
a. Compiti dei Comandanti ai vari livelli	“ 38
(1) Attività a premessa delle votazioni	“ 38
(a) Propaganda orale	“ 38
(b) Propaganda scritta	“ 38
(c) Numero ed ubicazione dei posti di votazione	“ 39
(d) Scrutatori del Posto di votazione	“ 39
(e) Presidente del Posto di votazione	“ 39
(f) Trasmissione delle schede elettorali	“ 40
(g) Trasmissione dell’elenco degli eleggibili	“ 40
(h) Trasmissione dell’elenco degli elettori	“ 41
(i) Materiale per le elezioni	“ 42
(j) Definizione del periodo da destinare alle operazioni di voto..	“ 43
(2) Attività successive alle operazioni di voto	“ 43
(a) Proclamazione degli eletti	“ 43
(b) Trattazione del materiale ed atti relativi alle elezioni.....	“ 43
b. Compiti dei Presidenti dei Posti di votazione	“ 44
(1) Il Posto di votazione	“ 44
(a) Composizione del Posto di votazione	“ 44
(b) Operazioni preliminari all’insediamento del Posto di votazione	“ 44
(c) Operazioni preliminari alle votazioni	“ 45
(2) Le operazioni di voto	“ 45
(a) Apertura della votazione.....	“ 45
(b) Accesso al locale adibito a Posto di votazione	“ 45

(c) Ammissione degli elettori al Posto di votazione	“ 46
(d) Identificazione degli elettori	“ 46
(e) Consegna della scheda e della matita all’elettore	“ 46
(f) Espressione del voto e riconsegna della scheda e della matita	“ 46
- Schede deteriorate	“ 46
- Schede non autenticate	“ 47
(g) Chiusura delle votazioni	“ 47
(h) Accertamento del numero dei votanti	“ 47
(i) Controllo delle schede residue	“ 47
(3) Le operazioni di scrutinio	“ 47
(a) Termine per le operazioni di scrutinio	“ 47
(b) Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori	“ 47
(c) Accesso al posto di votazione durante lo scrutinio	“ 47
(d) Spoglio e registrazione dei voti	“ 48
(e) Schede nulle – schede bianche – schede contestate	“ 48
(f) Operazioni di controllo dello spoglio	“ 49
(g) Risultato dello scrutinio	“ 49
(h) Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio	“ 49
(i) Riconsegna del materiale	“ 50
c. Votazioni a mezzo corriere	“ 50
(1) Ipotesi “A” – Servizio di corriere inteso come diretta emanazione dei posti di votazione	“ 50
(a) Il Comandante dell’Unità di base	“ 50
(b) Il Presidente del Posto di votazione	“ 50
(c) Il corriere	“ 51
(d) Il più elevato in grado dei militari ammessi a votare	“ 51
(e) I militari così ammessi al voto	“ 51
(2) Ipotesi “B” – Servizio di corriere originato dal Reparto presso il quale si svolge la votazione	“ 52
(a) Il Comandante dell’Unità di base	“ 52
(b) Il più elevato in grado dei militari ammessi a votare	“ 52
(c) Il corriere	“ 52
(d) Il Presidente del Posto di votazione	“ 52
d. Tempi di svolgimento delle elezioni	“ 52

PARTE TERZA

“ALLEGATI”

Allegato “A”: Legge n. 382/1978 “Norme di principio sulla disciplina militare”	Pag. 57
Allegato “B”: D.P.R. n. 691/1979 - (RARM) “Regolamento di attuazione della Rappresentanza Militare” “	67
Allegato “C”: Legge n. 216/1992	“ 91
Allegato “D”: Legge n. 512/1961	“ 97
Allegato “E”: D. Lgvo n. 195/1995	“ 99
Allegato “F”: Legge n. 104/1992	“ 109
Allegato “G”: D.P.R. n. 520/1992	“ 111
Allegato “H”: D.P.R. n. 169/2001	“ 113
Allegato “I”: Legge n. 62/2004	“ 115
Allegato “L”: D.M. 9 ottobre 1985 (RIRM) “Regolamento Interno per l’organizzazione il funzionamento della Rappresentanza Militare”	“ 117
Allegato “M”: Sentenze del Consiglio di Stato : 20 marzo 2001, n. 1677 - 8 maggio 2000, n. 2641	“ 127
Allegato “N”: Circolari dello Stato Maggiore della Difesa	“ 129
Allegato “O”: Circolari in ambito Esercito	“ 131
Allegato “P”: D.I. 13 dicembre 2001	“ 133
Allegato “Q”: D.P.R. n. 394/1995	“ 137
Allegato “R”: Legge n. 416/1996	“ 141
Allegato “S”: D.P.R. n. 5/1956	“ 143
Allegato “T”: Standards per i Consigli di Base	“ 145
Allegato “U”: Iter di diramazione delle delibere e delle risposte	“ 147
Allegato “V”: Circolari di Ufficio di Gabinetto del Ministro	“ 149
Allegato “Z”: Calendario programma delle elezioni	“ 151
Allegato “W”: Pubblicazione “Unità di base dell’Esercito per la Rappresentanza Militare”	“ 152

Allegato “X”: Fac-simile di volantino	“ 153
Allegato “Y”: D.P.R. n. 1199/1971	“ 155
Allegato “J”: Elenco dei modelli, schede e tabelle da predisporre in sede di procedimento elettorale	“ 163
Allegato “K” Legge n. 958/1986	“ 165

PARTE QUARTA

“GLOSSARIO”

GLOSSARIO	Pag. 169
-----------------	----------



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
REPARTO AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE
- Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento -

Approvo il presente compendio riguardante la “Rappresentanza Militare”

Roma, 1 marzo 2004



IL SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO

Ten. Gen. Emilio MARZO

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

A: PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	<u>ROMA</u>
MINISTERO DELLA DIFESA <i>GABINETTO DEL MINISTRO</i>	<u>ROMA</u>
MINISTERO DELLA DIFESA <i>SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI</i>	<u>ROMA</u>
MINISTERO DELLA DIFESA <i>DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE</i>	<u>ROMA</u>
MINISTERO DELLA DIFESA <i>DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI</i>	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	<u>VERONA</u>
ISPETTORATO PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO PER IL RECLUTAMENTO E LE FORZE DI COMPLETAMENTO	<u>FIRENZE</u>
UNITÀ DI BASE DELL'ESERCITO PER LA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>LORO SEDI</u>
<u>DIRAMAZIONE INTERNA</u>	
A: REPARTI DELLO SME	<u>LORO SEDI</u>
SEZIONE ESERCITO DEL COCER	<u>SEDE</u>

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1		
2		
3		
4		
5		

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

L'istituto della Rappresentanza Militare, rispetto all'originario quadro di riferimento fissato dalla legge n. 382/1978, ha conosciuto in questi ultimi anni significativi sviluppi derivanti da successivi interventi normativi, assumendo un ruolo sempre più determinante, sia per il costante supporto alla formazione della "volontà" dei Comandanti ai vari livelli ordinativi, sia per le diverse e maggiori funzioni attribuitele dall'evoluzione normativa, fino ad assumere, a partire dalla legge n. 216/1992, una funzione consultiva e propositiva di rilievo nell'ambito della trattazione e formazione delle norme di legge afferenti soprattutto alla sfera del trattamento economico del personale militare (Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195).

Analogamente, di pari passo, se non in misura maggiore, si sono evolute le esigenze e le aspettative del personale militare e la disponibilità a riconoscere alla rappresentanza un ruolo maggiormente significativo.

2. SCOPO

Il presente compendio, elaborato nel rispetto delle norme vigenti oltre ad essere una raccolta del coacervo delle più significative disposizioni in materia, ha lo scopo di fornire ai Comandanti e più in generale a tutto il personale militare della Forza Armata, uno strumento di facile consultazione in merito a finalità, competenze, articolazione e funzionamento dell'istituto della Rappresentanza Militare.

3. OBIETTIVI

Facilitare i Comandanti ai vari livelli ordinativi ed il personale direttamente preposto al funzionamento della Rappresentanza Militare nella consultazione e applicazione delle procedure.

4. PROSPETTIVE FUTURE

Sono all'esame del Parlamento alcune iniziative legislative volte alla realizzazione della riforma dell'Istituto della Rappresentanza militare.

Tali provvedimenti - che hanno dato luogo ad un testo unificato - qualora approvati, potrebbero determinare l'esigenza di rivisitare/aggiornare il presente documento alla luce delle modifiche intervenute.

PARTE PRIMA

Titolo Primo

“GLI ORGANI DEL SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE”

1. **GENERALITÀ**

a. Scopo e natura del sistema

La Rappresentanza Militare è un organismo interno all’Ordinamento Militare, istituito con la legge 11 luglio 1978, n. 382 (artt. 18, 19, 20) “*Norme di principio sulla disciplina militare*” (Allegato “A”), con funzione propositiva e consultiva finalizzata a concorrere alla formazione della “volontà” dei Comandanti ai vari livelli ordinativi.

Lo scopo dell’istituto rappresentativo è chiaramente esplicitato dall’art. 1 del D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691 “*Regolamento di attuazione della Rappresentanza Militare*” (Allegato “B”) che prevede di:

- favorire lo spirito di partecipazione e di collaborazione all’interno dei reparti;
- contribuire a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale dell’istituzione.

Fermo restando che la cura degli interessi del personale rientra fra i doveri del Comandante, tale organismo, seppur limitatamente ad alcune materie, interviene in una ottica di più ampia collaborazione dialettica, trasparenza ed intesa a sostegno e stimolo del processo decisionale dell’Autorità gerarchica configurandosi, implicitamente, come uno strumento idoneo alla tutela degli interessi collettivi propri della condizione militare.

Tale facoltà è limitata esclusivamente ad alcune materie specifiche, così come stabilito dall’art. 19 del citato provvedimento.¹

La Rappresentanza Militare non può essere tuttavia assimilata in alcun modo ad un’organizzazione sindacale – laddove quest’ultima si intenda quale organizzazione deputata a svolgere attività negoziale esclusiva – in quanto, quale appartenente all’ordinamento militare, la stessa non può essere in contrapposizione al Vertice dell’Amministrazione. La conclusione di un accordo negoziale, infatti, è il raggiungimento di un’intesa tra le due parti contrapposte che agiscono in posizione paritaria difendendo interessi contrastanti anche in modo determinato e tenace, atteso che, trattandosi della disciplina del rapporto d’impiego, costituiscono argomento di decisiva importanza.

Una posizione antagonista dei delegati rispetto ai Vertici dell’istituzione risulterebbe pertanto inconciliabile con i doveri derivanti dal rapporto gerar-

¹ Diversi provvedimenti normativi, successivamente intervenuti, hanno tuttavia modificato in parte l’originario quadro normativo di riferimento, attribuendo alla Rappresentanza Militare una funzione di rilievo consultivo e propositivo soprattutto nell’ambito della trattazione e formazione delle norme di legge afferenti alla sfera del trattamento economico (*ex pluribus* legge 6 marzo 1992, n. 216 – Allegato “C”).

chico e dell'obbedienza, che costituiscono i cardini su cui poggia l'efficienza dello strumento militare.

b. Suddivisione del personale

Il sistema della rappresentanza interessa il personale militare² dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, e nei vari consigli in cui esso si articola è composto da rappresentanti di tutte le categorie, nella fattispecie:

- categoria “A”: Ufficiali e aspiranti Ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;
- categoria “B”: Sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;
- categoria “C”: volontari (Allievi delle Accademie Militari, Allievi delle Scuole Militari, Allievi Sottufficiali, Allievi Carabinieri e Finanzieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo e in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio³);
- categoria “D”: Ufficiali e aspiranti Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;
- categoria “E”: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli Allievi Carabinieri ausiliari.

Tra i delegati non rientrano i Cappellani militari e gli Ufficiali del Corpo della giustizia militare: i primi in quanto non sono militari ai sensi della legge n. 512/1961 e successive modificazioni e integrazioni (Allegato “D”) pur essendo assoggettati alla giurisdizione penale militare ed alle norme del Regolamento di disciplina militare, i secondi in quanto il loro “*status*” è assimilabile a quello dei funzionari civili.

Gli organi della Rappresentanza Militare sono strutturati su tre livelli e prendono il nome di:

- Consiglio di Base (COBAR) a livello locale;
- Consiglio Intermedio (COIR) a livello areale;
- Consiglio Centrale (COCER) a livello centrale.

Solo con una struttura così articolata è possibile dare una possibilità di compiuta espressione a tutte le esigenze del personale militare.

Non necessariamente infatti le istanze dei militari riguardano atti legislativi o decisioni ministeriali, e cioè atti che rientrano logicamente nella competenza dell'organo centrale. Spesso invece i problemi, peraltro di rilevante importanza, riguardano questioni amministrative o di altra natura, che vanno trattati con i Comandi periferici.

c. Competenze

In merito alle tematiche oggetto di trattazione degli organismi della Rappresentanza Militare, il “legislatore” ha inteso, nell'indicare in maniera pun-

² Art. 2 e 3 del D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691 “Regolamento di attuazione della Rappresentanza Militare” (Parte Terza - citato Allegato “B”).

³ Compresi i VFA (Volontari in ferma annuale).

tuale le competenze del predetto organismo, prevedere altresì gli argomenti che non possono formare oggetto di trattazione, ciò al fine di impedire che in qualche maniera potesse essere contrastata l'efficacia e l'effettività delle funzioni delle Forze Armate e delle strutture militarmente organizzate per attendere al compito primario di difesa dello Stato o più semplicemente interferire nelle competenze riservate ai Comandanti ai vari livelli ordinativi. L'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382 “*Norme di Principio sulla Disciplina Militare*” (citato Allegato “A”), prevede infatti al comma 4⁴ che: «...le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamenti circa la condizione, il trattamento, la tutela – di natura giuridica economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale – dei militari...» ed al comma 7 « ... dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale...».

Nell'ambito di tali tematiche di cui al comma 4 della citata norma, già a partire dall'anno 1992 il “legislatore” ha stabilito, con l'emanazione della legge n. 216/1992⁵, che alla Rappresentanza Militare,⁶ fosse conferito un potere più ampio di quello iniziale prevedendo che la stessa fosse sentita per la formulazione di pareri e fosse inserita all'interno di una delegazione interministeriale finalizzata alla concertazione sugli emanandi strumenti legislativi in materia di trattamento economico del personale militare non dirigente.

Dalla lettura dello stesso provvedimento, può facilmente rilevarsi, a conferma di quanto detto sulle competenze dell'organismo, che non rientrano tra le stesse:

- la trattazione dei lavori degli uffici e delle strutture;
- le procedure per la costituzione, modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, compreso il trattamento di fine servizio;
- la mobilità ed impiego del personale;
- le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento;
- la determinazione delle dotazioni organiche;
- i modi di conferimento della libertà dei diritti fondamentali del personale.

⁴ Vds. anche art. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 691/1979 “*Regolamento di attuazione della Rappresentanza Militare*” (Parte Terza - citato Allegato “B”).

⁵ Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante “Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di Polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici” (pubblicata nella G.U. 7 marzo 1992, n. 56 – citato Allegato “C”).

Con l'emanazione del D.Lgvo 12 maggio 1995, n. 195, sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni all'art. 2 della predetta legge (Parte Terza – Allegato “E”).

⁶ A livello centrale.

Successivamente, con l’emanazione del D.Lgvo n. 195/1995 (citato Allegato “E”), il “legislatore” ha inteso estendere alla Rappresentanza Militare la trattazione di **ulteriori problematiche in sede di concertazione**, ed in particolare:

- la durata massima dell’orario di lavoro settimanale;
- le licenze;
- l’aspettativa per motivi privati e per infermità;
- i permessi brevi per esigenze personali;
- il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- i criteri per l’istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, compresi l’elevazione e l’aggiornamento culturale, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- l’istituzione di fondi integrativi al Servizio Sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 299.⁷

d. Campi d’interesse

Sempre l’art. 19 delle “*Norme di principio sulla Disciplina Militare*” (citato Allegato “A”), stabilisce al comma 8 i campi d’interesse degli organi rappresentativi:⁸

- conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- organizzazione delle sale convegno e delle mense;
- condizioni igienico-sanitarie;
- alloggi.

Occorre precisare che tra i campi di interesse e le competenze di cui al precedente paragrafo, non esiste né una mera distinzione né una divisione, ma piuttosto le prime, stante la loro portata più generale e la sfera di applicazione, interessano il Consiglio Centrale della RM mentre le seconde, di portata più limitata, i Consigli di Base piuttosto che quelli Intermedi.

Non può tuttavia escludersi, “*a priori*”, che talune iniziative o proposte, di portata più generale, possano originarsi a livello periferico per essere poi

⁷ Successivamente intervenuto ad integrazione dell’art. 5 del D.Lgvo n. 195/1995 (Parte Terza - citato Allegato “E”).

⁸ Vds. anche art. 8 e 9 del D.P.R. n. 691/1979 “*Regolamento di attuazione della Rappresentanza Militare*” (Parte Terza – citato Allegato “B”).

successivamente portate all'attenzione dell'organo centrale per il tramite degli intermedi, secondo le modalità che verranno successivamente trattate.

e. Facoltà e limiti del mandato

Il delegato, quale militare eletto dalla categoria di appartenenza, espleta le operazioni inerenti alla rappresentanza per motivi di servizio.

Con il voto espresso, egli riceve il mandato di rappresentare, in seno al Consiglio di cui fa parte, i propri colleghi sempre e comunque nell'ambito delle materie di competenza, con determinate facoltà e limiti.

Nell'espletamento del suo incarico mantiene tutti i diritti e doveri tipici della condizione militare e, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio inderogabili, deve essere messo nella condizione di espletare al meglio il proprio mandato, avendo a sua disposizione il tempo che si rende necessario⁹. In caso di trasferimento di un delegato durante il periodo del suo mandato, non conseguente all'applicazione di altre leggi vigenti,¹⁰ che possa pregiudicare l'esercizio delle sue funzioni, deve essere sentito il Consiglio di cui fa parte, il cui parere peraltro non è vincolante per l'Amministrazione.¹¹

Sulla base di quanto già detto ai precedenti sottopara **c.** e **d.**, egli non può trattare argomenti che esulino da quelli espressamente previsti dalle norme citate e pertanto non può avanzare alcuna istanza né proposta in tal senso.

Al singolo delegato non è consentito:

- rilasciare dichiarazioni o comunicati a mezzi di stampa e informazione;
- effettuare all'esterno del predetto organismo attività di rappresentanza;
- svolgere attività che sono proprie del Consiglio nella sua collegialità.¹²

In materia di comunicati stampa, a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 520/1992 (Allegato "G"), il "legislatore" ha inteso depenalizzare tale inosservanza, per la quale era prevista la possibilità di sottoporre il delegato a procedimento disciplinare per l'eventuale irrogazione della sanzione della consegna di rigore, prevedendo, esclusivamente per il COCER nella sua collegialità, la possibilità di rilasciare comunicati stampa e dichiarazioni ai mezzi d'informazione limitatamente alle materie di propria competenza. Al riguardo bisogna sottolineare che tale facoltà è da rinvenirsi esclusivamente nel Consiglio, previa deliberazione.¹³

⁹ Vds. art. 12 D.P.R. n. 691/1979 (Parte Terza – citato Allegato "B").

¹⁰ Non è il caso, ad esempio, del trasferimento a domanda in applicazione della legge n. 104/1992 (Allegato "F").

¹¹ Il trasferimento del delegato potrebbe essere sospeso se lo stesso non potrà essere sostituito o dal militare che segue immediatamente dopo nella graduatoria degli eletti ovvero non possa essere sostituito da nuovo eletto a seguito di elezioni straordinarie.

¹² Emblematico è il caso dei comunicati stampa che il singolo delegato o taluni delegati potrebbero rilasciare agli organi di stampa e comunicazione, configurandosi, nel caso di specie, una inosservanza dell'art. 12 del D.P.R. 691/1979 (Parte Terza – citato Allegato "B") e come tale passibile di censura da parte dell'Amministrazione Militare.

¹³ L'invio dei comunicati stampa viene effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Militare. Dall'inosservanza di tale prescrizione, può derivare una censura da parte dell'Amministrazione Militare, e seppur non rientrante nei casi per l'irrogazione della massima sanzione disciplinare, può sicuramente configurarsi come presupposto per l'eventuale irrogazione di un provvedimento disciplinare di Corpo.

Un’ulteriore prescrizione posta in capo ai delegati consiste nel divieto di promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell’esercizio della Rappresentanza Militare ed inoltre assumere iniziative, di qualsiasi genere, che possano inficiare l’estraneità delle Forze Armate dalle competizioni politiche.

Ciò premesso ai delegati deve essere comunque data la possibilità di espletare il proprio mandato, fermo restando che l’inosservanza delle norme contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382 (citato Allegato “A”), e del D.P.R. n. 691/1979 (citato Allegato “B”) è da considerarsi come grave mancanza disciplinare.

f. Durata del mandato

La durata del mandato, varia a seconda della categoria che i delegati rappresentano:

- gli Ufficiali ed i Sottufficiali (cat. “A” e “B”) durano in carica 3 anni, così come i volontari in servizio permanente¹⁴;
- i volontari in ferma annuale durano in carica dalla loro nomina fino al congedamento;
- 6 mesi per i militari delle categorie “D” ed “E” (militari di leva e Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina).

Un caso particolare è quello dei delegati frequentatori delle Scuole e dei Consigli di base istituiti all’estero. La durata dei delegati Allievi delle Scuole coincide infatti con la durata del corso e comunque non può superare l’anno, mentre per i Consigli istituiti all’estero la durata del mandato coincide con la permanenza del personale in tale contesto e deve comunque essere almeno di 6 mesi per un massimo di 2 anni.¹⁵

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 9 ottobre 1985 “*Regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento della Rappresentanza Militare*” (Allegato “L”), i delegati allo scadere del mandato, rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi Consigli di rappresentanza.

La nomina a membro di organo della rappresentanza forma, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 691/1979 (citato Allegato “B”), oggetto di apposita annotazione matricolare; per tale mandato deve essere inoltre redatta apposita nota a cura del compilatore nella documentazione caratteristica di ciascun delegato.¹⁶

¹⁴ L’art. 13 del RARM prevedeva inizialmente che il mandato dei volontari delle Forze Armate fosse di 6 mesi, ma successivamente, con l’emanazione del D.P.R. n. 169/2001 (Parte Terza – Allegato “H”), lo stesso è stato elevato a tre anni. Si evidenzia, altresì, che, al fine di allineare il mandato delle categorie in servizio permanente effettivo, è stata emanata la legge 2 marzo 2004, n. 62 (Parte Terza – Allegato “I”) che ha prorogato il mandato della categoria “C” di un anno.

¹⁵ Vds. artt. 7 e 7bis del D.P.R. n. 691/1979 (Parte Terza – citato Allegato “B”).

¹⁶ In tale contesto (Compilazione dei documenti caratteristici – “eventuali note aggiuntive”), la dicitura da menzionare obbligatoriamente è: “dal al ha svolto le mansioni di delegato presso il Consiglio di Rappresentanza - cat.”

g. Cessazioni

Il militare eletto, quale rappresentante, può concludere anticipatamente il suo mandato¹⁷ per i seguenti motivi:

- cessazione dal servizio;
- passaggio ad altra categoria;
- trasferimento, ad esclusione dei delegati COCER se ciò avviene in ambito nazionale e dei delegati COIR se assegnati ad altro reparto sempre nella stessa area d'impiego;
- irrogazione di condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
- coincidenza con l'incarico di Comandante dell'unità di base;
- irrogazione di una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza della legge n. 382/1978 (citato Allegato "A");
- sottoposizione a misure di carcerazione preventiva;
- sospensione dall'impiego o collocamento in aspettativa;
- permanenza all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- dimissioni volontarie da uno o più Consigli.

Al pari della nomina, anche la cessazione comporta un'annotazione nella documentazione matricolare del delegato e deve riportarne anche la motivazione.

h. Dimissioni

L'istituto delle dimissioni volontarie è il diritto che la legge concede al singolo delegato di poter concludere anticipatamente il proprio mandato; tale facoltà può essere esercitata in ogni momento. In caso di rassegna delle dimissioni il delegato le trasmette all'Autorità affiancata per il tramite del Presidente del Consiglio, senza doverne indicare le motivazioni.

Seppur la normativa in vigore non preveda espressamente che il delegato dimissionario possa ritirarle, gli orientamenti giurisprudenziali in materia, sembrano affermare che la **revoca** possa eventualmente intervenire prima della surrogazione del nuovo delegato in seno al Consiglio di Rappresentanza.

Il delegato dimissionario potrà riacquistare tale carica solo a seguito di nuove elezioni, fermo restando quanto disposto al sesto comma dell'art. 19 del RARM (citato Allegato "B").

i. Trasferimenti

Il "legislatore" ha circondato di particolari cautele il trasferimento di personale appartenente alla Rappresentanza Militare,¹⁸ imponendo l'acquisizione del parere (non vincolante) dell'organo della Rappresentanza, ogni qualvolta dal trasferimento derivi la decadenza del mandato.¹⁹

¹⁷ Vds. artt. 13 e 19 del RARM (Parte Terza – citato Allegato "B").

¹⁸ Vds. art. 20 L. n. 382/1978 (Parte Terza – citato Allegato "A"), in combinato disposto con l'art. 13, D.P.R. n. 691/1979 (Parte Terza – citato Allegato "B").

¹⁹ Cfr. Cons. St., sez. IV, n. 1677 del 2001; sez. IV, n. 2641 del 2000. - (Parte Terza – Allegato "M").

Sull’argomento vale inoltre quanto già precedentemente descritto al precedente sottopara. e.

j. Rapporti tra delegati nel corso delle riunioni

Nel corso delle riunioni dei Consigli di Rappresentanza, il delegato più anziano di ciascun organo assume la carica di Presidente.²⁰

In tutti gli organi di Rappresentanza, in assenza del Presidente, le relative funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente o Presidente vicario che si identifica nel delegato più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente alle riunioni.

Il Presidente ha il dovere di mantenere l’ordine durante le riunioni e deve informare le Autorità gerarchiche competenti per l’irrogazione di sanzioni a seguito delle infrazioni commesse dai delegati, anche ai fini di un’eventuale loro cessazione dal mandato, secondo quanto stabilito dall’art.13 lett. e del RARM (citato Allegato “B”).

Il Presidente dirige le riunioni avvalendosi dei poteri riservatigli ed attenendosi ai doveri attribuitigli dal regolamento interno.

Nell’ambito del Consiglio Centrale di Rappresentanza, in occasione delle riunioni di categoria, le stesse sono presiedute dal delegato più elevato in grado o più anziano di ciascuna categoria.

²⁰ Il Presidente, quale delegato più elevato in grado, ha inoltre l’obbligo di far osservare tutte le disposizioni peculiari dell’ordinamento militare. In tale quadro si evidenzia, con particolare riferimento a livello COCER, che il controllo delle presenze e la tempestiva segnalazione risale alle competenze e quindi alle responsabilità di quest’ultimo (circ. n. 115/1/353/252-V di SMD in data 17 maggio 1995 – Parte Terza – Allegato “N”). Tale controllo deve intendersi riferito anche alle possibili ripartizioni (COCER di Sezione, per categorie, per gruppi di lavoro, ecc).

2. IL COBAR

Il COBAR rappresenta l'unità elementare della Rappresentanza Militare ed è collocato presso le unità di base con il criterio di affiancarlo ad una Autorità gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine alle problematiche di carattere locale.

Le unità di base interforze sono stabilite, secondo la competenza, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa o dal Segretario Generale della Difesa, che stabiliscono anche a quali Alti Comandi di Forza Armata ciascuna unità di base interforze è collegata ai fini della Rappresentanza Militare.

Per gli Enti direttamente dipendenti dal Ministro della Difesa le rispettive unità di base saranno stabilite dallo stesso Ministro.

Le unità di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza sono stabilite dai rispettivi Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e Comandanti Generali.

Di massima sono presenti a livello di complesso infrastrutturale (purché l'unità ivi collocata non sia inferiore al battaglione o livello ordinativo corrispondente), nave, base aerea o navale o unità equivalenti, salvo casi particolari che ne richiedano una diversa collocazione.

a. **Composizione e collocazione**

I Consigli di Base della Rappresentanza Militare sono l'insieme più piccolo in cui si articola la Rappresentanza e sono costituiti da rappresentanti delle categorie "A", "B", "C", "D" ed "E".

b. **Competenze**

Le competenze dei COBAR attengono prioritariamente ad istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto tra gli organi della rappresentanza e le Autorità militari competenti.²¹

Le materie di interesse, già precedentemente descritte ed elencate al precedente sottopara 1.d., sono disciplinate dall'art. 10 del RARM (citato Allegato "B").

Nell'ambito delle problematiche degli organi periferici, il "legislatore" ha voluto attribuire a tali Consigli la facoltà di adire le Amministrazioni locali al fine di concordare con l'Amministrazione Militare programmi finalizzati all'integrazione del personale militare all'interno della comunità civile in cui è inserito ma anche diretti alla ricerca di ogni possibile agevolazione a favore dei militari e dei loro familiari.

In particolare tali forme di collaborazione potrebbero essere rivolte a:

- utilizzazione di impianti pubblici e privati;

²¹ Art. 8 del RARM (Parte Terza – citato Allegato "B").

- accesso con agevolazioni economiche a manifestazioni teatrali e sportive, musicali e culturali patrocinata dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione;
- programmazione di conferenze culturali e proiezioni cinematografiche anche all'interno della caserma;
- promozione di iniziative varie per la prevenzione delle tossicodipendenze;
- organizzazione di gite culturali anche con la partecipazione di studenti civili, di visite varie, ecc..

Il COBAR, attraverso i suoi delegati, è inserito nell'ambito di un "nucleo di sostegno alle famiglie dei militari impiegati fuori area"²², al fine sia di diventare un valido interlocutore con le stesse sia per fornire informazioni e supporto nel disbrigo di pratiche di carattere amministrativo nonché come organo di collegamento con le strutture sanitarie in caso di urgenze e malattie gravi.

c. Attività a livello di base

(1) Natura ed iniziativa dell'attività

L'attività, come già più volte accennato, è rivolta essenzialmente ai problemi collettivi di carattere locale che, nella maggior parte dei casi, possono trovare soluzione per intervento o autonoma decisione dell'Autorità militare dello stesso livello.

Essenzialmente l'attività che può anche riguardare argomentazioni di più vasto interesse, eventualmente da sottoporre all'attenzione dell'organo intermedio, interessa problematiche inerenti all'installazione militare di appartenenza e trae origine dai contatti diretti che i delegati hanno all'interno dell'unità con i rispettivi colleghi che rappresentano.

La trattazione delle problematiche, in molti casi, oltre agli eventuali aspetti riguardanti la singola categoria, interessa l'intera collettività in cui il COBAR è inserito.

A tal fine la normativa consente ai delegati di categoria di concordare con il Comandante, a metà del loro mandato, un incontro con i militari rappresentati al fine di raccogliere le istanze oltre a relazionarne sull'attività svolta.

(2) Procedure

Nell'ambito dell'attività del Consiglio di Base, le conclusioni cui perviene devono essere contenute in apposito verbale sottoposto dal Presidente all'attenzione del Comandante dell'unità, che dovrà, entro un mese, fornire risposta a quanto richiesto motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

²² Direttiva n. 2202/084900 in data 30 giugno 2000 di SME e direttiva n. 2167/010.16 in data 13 luglio 2000 di SME (Parte Terza – Allegato "O").

Diversamente, il COBAR, ritenute le argomentazioni meritevoli di ulteriore esame, potrà sottoporle all'attenzione del Consiglio Intermedio di Rappresentanza, sulla base di quanto disposto dal Regolamento interno sulla Rappresentanza Militare (citato Allegato "L").

Occorre tenere presente al riguardo l'art. 24 del D.P.R. n. 691/1979 (citato Allegato "B"), dove, al comma 5, precisa « *...Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal COBAR con il Comandante dell'unità corrispondente, con particolare riguardo alla date, alla sede ad alla durata delle riunioni...* ».

Le delegazioni COBAR, qualora il COIR rispettivo ne faccia richiesta e ne ottenga l'autorizzazione dall'Autorità affiancata, possono essere sentite dal predetto organismo periferico.

d. COBAR per istituti di formazione

Un discorso particolare deve essere fatto per i Consigli di Base degli istituti di formazione.

La norma di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 691/1979 (citato Allegato "B") infatti consente ai frequentatori di corsi di durata superiore ai novanta giorni, di rappresentare autonomamente e in forma diretta le proprie esigenze, atteso che potrebbero essere sostanzialmente diverse da quelle del Quadro Permanente dell'Istituto o Reparto in cui si trovano.

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 19 della citata norma, per essere eletti i frequentatori dei corsi devono permanere presso l'Istituto o Reparto almeno ulteriori sessanta giorni dalla data delle elezioni.

Presso ciascun Istituto è costituito un solo COBAR Allievi che comprende i rappresentanti dei corsi in svolgimento.

Non devono essere effettuate nuove elezioni all'inizio di un nuovo corso qualora sia già in carica un rappresentante della categoria interessata.

e. COBAR speciali all'estero

Analoga distinzione deve essere fatta per i Consigli di Base di Rappresentanza all'estero. Essi sono infatti a carattere interforze, istituiti presso le Rappresentanze Militari Italiane all'estero e presso i Comandi Permanenti Nato all'estero e sono collegati direttamente con il COCER interforze.

I criteri di eleggibilità dei suoi componenti sono i medesimi in vigore per gli altri COBAR. Oltre ai requisiti di eleggibilità, il personale, per essere eletto, deve permanere all'estero almeno sei mesi.

Il loro mandato coincide con il periodo di permanenza degli stessi all'estero e comunque non può superare il periodo di due anni.

3. IL COIR

a. **Composizione e collocazione**

I Consigli Intermedi di Rappresentanza rappresentano il secondo anello dell'organo consultivo.

Sono costituiti da rappresentanti di tutte le categorie eletti tra i delegati dei dipendenti COBAR.

La loro articolazione è stata recentemente modificata dal Decreto Interministeriale Difesa - Economia e Finanza del 13 dicembre 2001, “*Varianti alle tabelle «A» e «B» del regolamento di attuazione delle rappresentanze militari*” (Allegato “P”).

Il citato Decreto ha sancito per l'Esercito il passaggio da undici a cinque COIR; così riarticolati:

- COIR del Comando Operativo delle Forze Terrestri (COMFOTER);
- COIR dell'Ispettorato per la Formazione e la Specializzazione (IFS);
- COIR dell'Ispettorato Logistico (ISPEL);
- COIR dell'Ispettorato delle Infrastrutture(IIS);
- COIR dell'Ispettorato per il Reclutamento e le Forze di Completamento (IRFC).

b. **Competenze**

Oltre alle competenze generali sulla rappresentanza, si rileva che le norme riservano ai COIR una specifica funzione di tenuta dei rapporti con gli Enti locali in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale anche a favore dei familiari dei militari.²³

Sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 394/1995 (Allegato “Q”) i Consigli Intermedi di Rappresentanza devono essere sentiti dal COCER in ordine alla predisposizione della bozza di documento di concertazione economica per il personale militare non dirigente.

c. **Attività a livello intermedio**

(1) Natura ed iniziativa dell'attività

L'attività del COIR è afferente alle problematiche che possono essere risolte dai Vertici d'Area cui sono affiancati e potrebbero interessare sia argomenti a carattere generale sollevati dai COBAR dipendenti sia argomenti non risolti a livello di unità di base.

I COIR possono inoltre trattare problematiche di competenza della rappresentanza che meritano di essere sottoposte all'attenzione del COCER.

(2) Procedure

Analogamente a quanto avviene nelle unità di base, le conclusioni cui perviene il COIR sono verbalizzate e sottoposte all'attenzione dell'Autorità militare affiancata che, entro trenta giorni, deve fornire risposta motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

²³ Vds direttiva n. 302/084100 in data 14 maggio 1982 di SME (Parte Terza – citato Allegato “O”).

In caso di mancata risposta, quanto prospettato può essere portato all'attenzione del COCER, per il tramite della Sezione di F.A..

I COIR possono inoltre richiedere pareri ai COBAR corrispondenti e convocarli, previo consenso dell'Autorità affiancata.

Allo stesso modo le delegazioni COIR possono essere convocate dal COCER, previo consenso dell'Autorità affiancata, per acquisire spunti in merito a problematiche di competenza della Rappresentanza Militare, fatto salvo quanto già precedentemente detto in merito ai lavori sui provvedimenti di concertazione economica.

4. IL COCER

a. **Composizione e collocazione**

Il Consiglio Centrale si articola in 5 Sezioni (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza) ed è costituito da rappresentanti di tutte le categorie.

b. **Competenze**

Il COCER può formulare pareri, proposte e richieste su materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento e la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.²⁴

Tali pareri, proposte e richieste sono comunicate al Ministro della Difesa che li trasmette per conoscenza alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, a richiesta delle medesime.

Le stesse Commissioni possono chiedere di ascoltare l'organo centrale sulle materie di pertinenza della Rappresentanza Militare.

Per una descrizione più dettagliata si veda quanto già descritto ai precedenti sottopara. 1.c. e 1.d..²⁵

c. **Attività a livello centrale**

L'organo centrale si riunisce normalmente in sessione congiunta con tutte le Sezioni costituite. Tale sessione si aduna, ai sensi dell'art. 19 legge n. 382/1978 (citato Allegato "A"), almeno una volta all'anno per formulare il programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.

Le riunioni delle Sezioni costituite all'interno dell'organo centrale di rappresentanza sono convocate ogniqualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardano esclusivamente le singole Forze Armate o Corpi Armati.

²⁴ Art. 19, commi 4 e 8 della legge n. 382/1978 (Parte Terza – citato Allegato "A").

²⁵ Tra le attribuzioni del COCER/E.I., vi è anche quella di proporre allo Stato Maggiore dell'Esercito un Ufficiale da inserire nel Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali dell'Esercito, ai sensi della legge 8 agosto 1996, n. 416 (Parte Terza – Allegato "R").

Sono altresì previste riunioni delle commissioni di categoria all'interno dell'organo centrale per formulare pareri e proposte su argomenti specifici della stessa.

(1) Natura ed iniziativa dell'attività

Sulle tematiche di competenza della RM, l'attività viene promossa dai membri del COCER o dall'Autorità gerarchica ovvero dai COIR.

(2) Procedure

Le conclusioni cui perviene il COCER in merito a questioni a carattere interforze vengono presentate, con verbale, al Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Il Capo di SMD risponde entro due mesi, motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

In assenza di risposta, ritenendo il COCER che le argomentazioni siano meritevoli di ulteriore esame, le sottopone all'attenzione del Ministro della Difesa.

Le conclusioni cui perviene ciascuna Sezione del COCER sulle tematiche relative alla singola Forza Armata, vengono sottoposte all'attenzione del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata o Comandante Generale, che, analogamente a quanto detto precedentemente, deve fornire risposta entro due mesi, motivandone l'eventuale mancato accoglimento.

In caso di mancata risposta, ritenendo la Sezione che la tematica sia meritevole di ulteriore approfondimento/trattazione, viene sottoposta all'attenzione del Presidente del COCER per il successivo inoltro al Ministro della Difesa.

I lavori ed i risultati cui pervengono le commissioni di categorie in merito a specifiche tematiche vengono resi noti per iscritto con apposito verbale e portati all'attenzione del COCER, per il successivo inoltro al Capo di Stato Maggiore della Difesa.

PARTE PRIMA

Titolo Secondo

“RAPPORTO TRA I DELEGATI NEL CORSO DELLE RIUNIONI”

1. **IL RAPPRESENTANTE**

Il delegato può essere genericamente definito come colui che, con il voto espresso dai colleghi della sua categoria, ha ricevuto il mandato a rappresentare gli stessi in seno all’istituto della Rappresentanza Militare.

La norma di cui all’art. 12 del RARM riconosce ai delegati una importanza fondamentale nel punto in cui dispone che agli stessi debba essere garantita libertà di opinione nell’espletamento delle rispettive funzioni¹ ed in osservanza delle disposizioni vigenti, prevedendo di contro che eventuali comportamenti in contrasto con le norme di principio sulla disciplina militare e sul regolamento attuativo siano da considerarsi a tutti gli effetti come grave mancanza disciplinare.

2. **IL CONSIGLIO**

Il Consiglio dell’Organo della Rappresentanza Militare è l’insieme dei delegati proclamati eletti.² Il Consiglio si intende costituito quando è formalmente riunito ed è presente il numero legale dei rappresentanti.

3. **L’ASSEMBLEA**

Le decisioni cui perviene il Consiglio nascono in seno all’assemblea di tutti i delegati.

Il potere decisionale di ogni Consiglio è esercitato in piena libertà ed autonomia nel rispetto delle norme che regolano la Rappresentanza Militare.³

4. **IL COMITATO DI PRESIDENZA**

I delegati, uno per ciascuna categoria ed eletti dai rispettivi appartenenti, costituiscono il Comitato di presidenza.

Gli stessi sono costituiti in seno a ciascun Consiglio.

Nell’ambito del COCER interforze il Comitato è costituito dal Presidente e dai delegati, uno per ciascuna Forza Armata e Corpo Armato.

È l’organo esecutivo del Consiglio e provvede a:⁴

- stabilire l’ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti dai singoli membri del Consiglio;

¹ Ai delegati è data la facoltà di scegliere, in occasioni di riunioni concomitanti, a quale Consiglio intendano partecipare.

² Artt. 3 e 4 del D.M. 9 ottobre 1985 “Regolamento Interno per l’organizzazione e il funzionamento della Rappresentanza Militare” (Parte Terza – citato Allegato “L”).

³ Art. 4 del citato D.M (Parte Terza – citato Allegato “L”).

⁴ Art. 10 del RIRM (Parte Terza – citato Allegato “L”).

- fissare la data, il luogo e l’ora delle riunioni;⁵
- redigere gli atti e gli adempimenti conseguenti alle decisioni deliberate dal Consiglio stesso;
- presentare alla corrispondente Autorità gerarchica le delibere delle riunioni e richiederne la tempestiva diffusione.

Il Comitato di presidenza delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

5. IL PRESIDENTE

Il delegato più elevato in grado di ciascun organo di rappresentanza assume l’incarico di Presidente.⁶

In caso di assenza le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o Presidente Vicario che si identifica nel delegato più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente alle riunioni.⁷

Analoga procedura deve essere adottata quando sono costituiti i Comitati di presidenza nelle commissioni interforze di categoria.

Ciascun Comitato di presidenza designa il Segretario.

Tra le attribuzioni del Presidente rientrano quelle di:⁸

- convocare e presiedere l’assemblea;
- assicurare il buon andamento dei lavori facendo osservare sia le norme afferenti alla Rappresentanza Militare come ogni altra norma, che in qualità di più elevato in grado, è tenuto a far rispettare;
- concedere la parola ai delegati, dirigere e moderare la discussione;
- convocare, d’iniziativa, il Comitato di presidenza o di massima entro cinque giorni quando lo richieda un terzo dei membri dello stesso Comitato.

6. IL SEGRETARIO

Tra le attribuzioni/compiti del Segretario rientrano quelle di:⁹

- procedere all’appello nominale dei membri del Consiglio all’inizio di ogni seduta;
- prendere nota dei delegati iscritti a parlare;
- collaborare con il Presidente ad assicurare la regolarità delle operazioni di voto;
- trascrivere le deliberazioni su apposito registro;
- redigere il verbale delle riunioni;
- dare lettura del processo verbale e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato al Consiglio;
- coadiuvare il Presidente nel disbrigo della corrispondenza.

⁵ Di norma le riunioni devono avvenire dove ha sede l’organismo della RM tuttavia non è esclusa la possibilità di autorizzare, eccezionalmente, le riunioni in altre sedi ove siano rappresentate determinate esigenze (direttiva n.115/17491/251-53(408) in data 24 novembre 1990 di SMD - Parte Terza – citato [Allegato “N”](#)).

⁶ Art. 5 del RIRM (Parte Terza – citato [Allegato “L”](#)).

⁷ Tra Ufficiali di uguale grado e diversa anzianità, appartenenti a ruoli distinti (cpl. tratt. e spe), la carica deve esser devoluta a quello in servizio permanente.

⁸ Art. 9 del RIRM (Parte Terza – citato [Allegato “L”](#)).

⁹ Art. 11 del RIRM (Parte Terza – citato [Allegato “L”](#)).

PARTE PRIMA

Titolo Terzo

“ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DEL SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE”

1. RIUNIONI

a. Convocazione dei Consigli

Il Consiglio dei delegati, a qualunque livello (COBAR, COIR, COCER) è convocato:¹

- dal Presidente d'intesa con il Comitato di presidenza;
- dal Presidente, di sua iniziativa nei casi d'urgenza;
- a richiesta di un quinto dei delegati.

La convocazione è comunque subordinata all'autorizzazione che l'Autorità affiancata deve rilasciare a ciascun consiglio.

A cura del Presidente dovranno essere comunicati a ciascun delegato, almeno cinque giorni prima:

- la data, l'ora ed il luogo della riunione;
- l'ordine del giorno;
- la durata presumibile di svolgimento.

b. Assenze dei delegati

Alle riunioni dei Consigli di rappresentanza i delegati hanno l'obbligo di partecipare.

Le recenti disposizioni di F.A. emanate, nel sottolineare la prioritaria funzione dell'attività della Rappresentanza Militare, soprattutto se a livello COIR e COCER, hanno disposto che ai Comandanti ai vari livelli ordinativi debbano agevolare senza riserve l'attività di esercizio della rappresentanza e ricercare nonché creare le condizioni più favorevoli per conciliare l'incarico di servizio con quello di delegato.²

Ove non diversamente specificato, la durata delle riunioni si intende coincidente con il normale orario di servizio.

Le assenze di ciascun delegato devono essere comunicate al Comitato di presidenza.

c. Modalità e periodicità delle riunioni

Di regola³ i COBAR si riuniscono una volta al mese, i COIR una volta ogni due mesi ed il COCER di Sezione di F.A. una volta ogni tre mesi.

¹ Vds.: art. 33 del RARM (Parte Terza – citato [Allegato “B”](#)) ed art. 12 del RIRM (Parte Terza – citato [Allegato “L”](#)).

² Vds.: direttiva n. 3455/02/106 in data 4 giugno 1999 di SME (Parte Terza – citato [Allegato “O”](#)).

³ Art. 33 del RARM (Parte Terza – citato [Allegato “B”](#)).

Il COCER interforze si riunisce almeno una volta all’anno, nella prima adunanza di ciascun anno stabilisce il programma di lavoro e procede alla verifica circa l’attuazione del programma precedente; analoga procedura viene adottata dalla Sezione Esercito del COCER.

Alla luce delle sempre maggiori incombenze attribuite alla RM, i Consigli, soprattutto a livello centrale, tenuto conto dei molteplici impegni derivanti dall’attività di concertazione, hanno dovuto necessariamente incrementare la periodicità delle riunioni fino al punto di richiedere ed ottenere, in alcuni periodi dell’anno, anche la convocazione mensile.

d. Validità delle assemblee

Il Consiglio di Rappresentanza è formalmente riunito quando sono presenti alla prima convocazione almeno i due terzi dei delegati; in seconda convocazione, entro le 24 ore successive, è invece sufficiente la maggioranza assoluta.⁴

Se manca il numero legale il Presidente rinvia l’adunanza ad altra data in aderenza a quanto stabilito dell’art. 33 del RARM.

e. Programmi di lavoro

I lavori dell’assemblea sono organizzati mediante programmi e calendari.

Il COCER stabilisce all’inizio di ciascun anno il programma di lavoro di massima da trattare e procede a verificare l’attuazione di quello precedente.

f. Modifiche all’ordine del giorno delle riunioni

Gli argomenti all’ordine del giorno e la sequenza di trattazione, stabiliti dal Comitato di presidenza, possono, a mente dell’art. 17 del RIRM (citato Allegato “L”), essere modificati anche su richiesta di un solo delegato; tale istanza viene portata all’attenzione del Consiglio per il successivo voto.

La norma ammette anche l’inserimento di nuovi argomenti rispetto a quelli previsti dall’ordine del giorno, purché tale richiesta venga presentata da almeno un quinto dei delegati presenti.

Le richieste di modifica e quella di inserimento di nuovi argomenti all’ordine del giorno devono essere fatte all’inizio della riunione ovvero alla fine della trattazione di un argomento.

g. Iscrizioni a parlare

Ciascun delegato ha la facoltà di parlare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, previa iscrizione presso la presidenza, all’inizio di ciascuna assemblea.

Ad ogni delegato, viene concesso un periodo di tempo commisurato al numero di iscritti.⁵

⁴ Art. 34 del RARM (Parte Terza – citato Allegato “B”).

⁵ Art. 19 del RIRM (Parte Terza – citato Allegato “L”).

Ciascun delegato può tuttavia, al termine del suo intervento e prima delle operazioni di voto, replicare per cinque minuti, oltre alla possibilità di rilasciare una dichiarazione di voto.

È inoltre concessa la facoltà a ciascun delegato di effettuare un intervento su motivi di carattere accidentale ovvero legato ad un fatto personale, intendendo come tale l'essere stato censurato nella propria condotta o vedersi attribuiti fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.

Ciascun delegato può chiedere che il proprio intervento sull'argomento all'ordine del giorno venga messo a verbale.⁶

h. Gruppi di lavoro

La norma in vigore permette, previa delibera, che su alcune materie o problemi possano essere costituiti appositi gruppi di lavoro i quali, al termine del loro operato, sottopongono le conclusioni all'attenzione dell'assemblea. La designazione dei partecipanti a tali gruppi viene effettuata a cura di ciascuna categoria dalle Sezioni del COCER interforze.

2. DELIBERAZIONI – VERBALIZZAZIONI

a. Maggioranza delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze speciali.⁷

A parità di voto prevale quello del Presidente.

b. Modi di votazione

Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale in ordine alfabetico, per sorteggio, a giudizio del Presidente o a richiesta di un delegato su deliberazioni dell'assemblea.⁸

Per le elezioni del Comitato di presidenza e per la formalizzazione di incarichi e funzioni a persone, la votazione avviene per scrutinio segreto.

c. Annullamento e ripetizione delle votazioni

Lo svolgimento delle operazioni di voto non può essere interrotto, sospeso, nè tanto meno può essere più concessa la parola ai delegati fino alla proclamazione del voto.⁹

Le operazioni di voto possono essere annullate a cura del Presidente qualora vengano sollevati dubbi da parte dei delegati in merito alla loro regolarità.

⁶ Art. 24 del RIRM (Parte Terza – citato [Allegato “L”](#)).

⁷ Art. 20 del RIRM (Parte Terza – citato [Allegato “L”](#)).

⁸ Art. 21 del RIRM (Parte Terza – citato [Allegato “L”](#)).

⁹ Art. 22 del RIRM (Parte Terza – citato [Allegato “L”](#)).

d. Presentazione delle mozioni

La **mozione**¹⁰ è uno strumento, a disposizione di ciascun delegato, volto sia a promuovere una deliberazione sull’argomento in discussione sia a richiamare al rispetto del regolamento durante l’assemblea.

Nel primo caso, accertata la correttezza formale del suo contenuto a cura del Presidente, d’intesa con il Comitato di presidenza e verificato che la stessa non sia la presentazione di proposte precedentemente avanzate e respinte, nel qual caso si provvederà a rinviarla alla successiva riunione, la mozione viene portata all’attenzione dell’assemblea prima della trattazione dell’argomento successivo.

Il delegato che l’ha promossa ha la facoltà di parlare all’assemblea prima che si proceda alle operazioni di voto.

e. Compilazione dei processi verbali

Il processo verbale è il documento che riassume l’attività del Consiglio¹¹ in sede assembleare.

Viene redatto a cura del Segretario¹² e contiene, oltre alle delibere ed ai motivi che le hanno generate, le eventuali dichiarazioni che i delegati richiedono che vengano trascritte.

Nel caso in cui una delibera non venga approvata all’unanimità, è data facoltà ai delegati dissenzienti di chiedere che venga annotata la motivazione del loro voto contrario.

Prima della sua chiusura, al termine di ogni sessione di lavoro, viene data lettura del documento per l’approvazione da parte dell’assemblea.

Il documento è controfirmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

f. Trasmissione delle deliberazioni

Le deliberazioni, approvate dall’assemblea in seno a ciascun Consiglio, devono essere portate all’attenzione dell’Autorità militare cui l’organo di rappresentanza è affiancato, per il tramite del Comitato di presidenza.¹³

Negli ultimi tempi, soprattutto per quanto riguarda il Consiglio Centrale di Rappresentanza, è invalso l’uso di inviare, a guadagno di tempo, le delibere “*a stralcio verbale*” senza attendere che venga chiuso ed approvato il verbale da parte dell’organo collegiale.

Tale procedura, ormai consolidata, è finalizzata a portare all’attenzione dell’Autorità affiancata problematiche e/o richieste che rivestono carattere d’urgenza.

¹⁰ Art. 23 del RIRM (Parte Terza – citato [Allegato “L”](#)).

¹¹ COBAR, COIR, COCER e Gruppi di Lavoro.

¹² Art. 11 del RIRM (Parte Terza – citato [Allegato “L”](#)).

¹³ Art. 25 del RIRM (Parte Terza – citato [Allegato “L”](#)).

g. Pubblicità delle deliberazioni

Al fine di diffondere fino ai minori livelli ordinativi le deliberazioni cui pervengono i vari Consigli, la normativa ha previsto che l'Amministrazione Militare, a sua cura e spese, provveda ad inserire le medesime in apposite bacheche all'uopo riservate.

Le deliberazioni devono rimanere affisse fino alla formulazione delle risposte e successivamente vi permangono per ulteriori trenta giorni per poi essere in seguito custodite ed eventualmente messe a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Recentemente, al fine di implementare il flusso informativo sugli argomenti di pertinenza della Rappresentanza Militare, sono state emanate disposizioni relative alla pubblicazione su Internet e sulla rete EINET (Esercito Intranet),¹⁴ delle delibere e delle risposte dei vari Consigli. Tale strumento si rende utile per lo scambio di informazioni occorrenti per l'esercizio del mandato.

Le delibere vengono pertanto pubblicate "on-line" sul sito:

- ufficiale della Forza Armata, unitamente alle risposte per quanto attiene sia alle delibere della Sezione Esercito del COCER sia a quelle dell'organo interforze;
- di ciascun EDR di appartenenza sulla rete EINET, per le delibere dei COBAR e dei COIR.

h. Risposte alle delibere

Alle delibere di ciascun Consiglio, l'Autorità affiancata deve fornire risposta, motivando il dissenso in caso di mancato accoglimento.

Per una più dettagliata trattazione si veda quanto già trattato precedentemente nella Parte Prima – Titolo I – para. 1 - sottopara b. e c..

i. Gettoni di presenza

Ai delegati che partecipano alle sedute dei Consigli della Rappresentanza Militare compete la corresponsione del gettone di presenza a mente dell'art. 1 del D.P.R. n. 5/1956 (Allegato "S").

Tale emolumento può essere tuttavia corrisposto esclusivamente qualora i delegati siano impegnati all'interno del Consiglio formalmente costituito.¹⁵ L'emolumento in parola può essere corrisposto al massimo per dodici volte in un mese e non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.

¹⁴ Vds. direttiva n. 4678/084900 in data 3 marzo 2003 di SME (Parte Terza – citato Allegato "O").

¹⁵ Si ritiene che tale emolumento non possa essere invece corrisposto qualora i delegati siano:

- impegnati in riunioni di categoria;
- convocati dai Consigli di diverso livello (esempio incontro COCER/COIR; COIR/COBAR).
- impegnati in gruppi di lavoro;

3. RAPPORTI

a. **Rapporti del COCER con i COIR**

Ai sensi dell’art. 28 del RIRM (citato Allegato “L”), il COCER convoca almeno due volte all’anno i delegati COIR delle categorie “D” ed “E”, al fine di acquisire elementi di specifico interesse da sottoporre all’attenzione del Ministro della Difesa in occasione dell’incontro annuale di cui all’art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (citato Allegato “A”).

b. **Rapporti a livello di base**

I rapporti dei Consigli di Base sono disciplinati attraverso:

- i contatti che possono instaurarsi con ciascun militare della corrispondente unità di base;
- le riunioni periodiche, previo accordo con il Comandante dell’unità di base;
- gli incontri collegiali periodici, anche a livello delegazione, con i Consigli Intermedi, in apposite riunioni da concordare con l’Autorità affiancata.

c. **Rapporti a livello centrale ed intermedio**

È data facoltà ad un singolo COIR ovvero a più Consigli Intermedi di adire il COCER, per riunirsi in apposita riunione.¹⁶

d. **Rapporti con le Commissioni parlamentari**

Il COCER ha la facoltà di adire le competenti Commissioni parlamentari permanenti, anche su specifiche materie di particolare importanza che interessano le singole Sezioni di Forza Armata o Corpo Armato e / o commissioni di categoria.

e. **Audizioni**

Previo accordo con il Comando corrispondente, i Consigli, con delibera, possono chiedere di ascoltare i militari della propria base al fine di acquisire informazioni su fatti specifici e comunque esclusivamente attinenti alla Rappresentanza Militare.

f. **Comunicati stampa**

Occorre riferirsi a quanto già descritto nella Parte Prima – Titolo Primo – para. 1 – sottopara. e.

¹⁶ Art. 31 del RIRM (Parte Terza – citato Allegato “L”).

PARTE SECONDA

Titolo Primo

“ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO”

1. ORGANIZZAZIONE

a. I Comandanti e la Rappresentanza Militare

Con l’entrata in vigore del D.Lgvo 195/1995 (citato Allegato “E”), è stato conferito un maggior peso e nuova veste alla Rappresentanza Militare in considerazione delle responsabilità derivanti dalla partecipazione attiva ai lavori di concertazione economica.

Per quanto precede i Comandanti a tutti i livelli ordinativi dovranno:

- (1) avvalersi attivamente della collaborazione degli organismi affiancati, rendendo i delegati soggetti attivi e quindi partecipi delle decisioni che afferiscono al benessere ed alla qualità della vita del personale;
- (2) agevolare senza riserve l’attività e l’esercizio della Rappresentanza Militare per tutta la durata del mandato, cercando di conseguire le condizioni più favorevoli per conciliare l’incarico di servizio con l’attività di rappresentanza (contestualmente si ribadisce che l’attività svolta nei Consigli – specie in quelli Intermedi e Centrali – deve essere considerata senz’altro prioritaria rispetto a qualsiasi altro impiego);
- (3) porre la massima attenzione nei confronti dei delegati per ciò che attiene al supporto ed agli ausili tecnici necessari per la consultazione, lo studio e l’elaborazione della documentazione di competenza e di interesse. Strettamente connesso con quanto suddetto è l’esigenza di dover garantire – a partire dalle unità di base – la disponibilità di locali idonei da adibire ad aule COBAR con arredi atti a consentire il corretto funzionamento del Consiglio e per la conservazione del carteggio (Standards per i COBAR in Allegato “T”);
- (4) inserire nell’elenco degli indirizzi, per la distribuzione dei documenti riguardanti le materie di loro interesse, gli organi della Rappresentanza Militare (procedura necessaria per assicurare una corretta informazione di tutti i Consigli e consentire ai delegati il pieno e cosciente esercizio del mandato). A tal proposito è necessario far ricorso ai moderni sistemi informatici per attuare il collegamento dei Consigli tramite la rete EINET;
- (5) porre la massima attenzione in occasione dei processi elettorali per il rinnovo dei rappresentanti, momento in cui la linea di comando, nelle varie attività da organizzare può più facilmente incorrere in errore e/o affrontare “contenziosi”.

In sintesi si ribadisce che il rapporto/confronto che intercorre tra la linea di comando e la RM dovrà essere sempre improntato alla salvaguardia dell’efficienza operativa degli Enti/Reparti, da parte dei Comandanti, ed alla tutela degli interessi generali del personale, da parte della Rappresentanza Militare.

b. Organi preposti all’organizzazione

Con specifico riferimento alla struttura della Rappresentanza Militare (livello di base, intermedio e centrale), l’Autorità affiancata al Consiglio del proprio livello è l’organo atto all’adozione di apposite misure tese alla realizzazione di quanto previsto dai regolamenti e direttive afferenti all’organizzazione e funzionamento dell’istituto in tutte le sue peculiarità.

Nello specifico ai vari livelli si deve garantire la presenza di personale, locali e mezzi per la concretizzazione dei compiti che la Rappresentanza Militare affronta.

Più specificatamente per quanto attiene:

- (1) al personale, questi deve:
 - (a) possedere un’adeguata conoscenza delle problematiche della branca “personale” e/o specifica della Rappresentanza Militare;
 - (b) garantire una lunga permanenza nell’incarico.Contestualmente si evidenzia la necessità, prevista per i livelli intermedio e centrale, di costituire delle Segreterie Permanenti, atte al supporto di tali livelli di Rappresentanza Militare.
- (2) ai locali e ai mezzi si deve garantire la presenza di uno standard calibrato ad ogni livello ma che assicuri sempre la possibilità di:
 - (a) permettere le riunioni del Consiglio;
 - (b) verbalizzare le riunioni con conseguente stampa e riproduzione dell’atto;
 - (c) inviare e ricevere atti tramite rete telefonica (fac-simile) e rete telematica (INTRANET);
 - (d) ricevere tutte le comunicazioni di precipuo interesse della Rappresentanza Militare mediante l’inserimento negli elenchi degli indirizzi;
 - (e) protocollare ed archiviare gli atti prodotti e quelli ricevuti.A livello intermedio e centrale è auspicabile un buon livello di informatizzazione idoneo a realizzare il collegamento su rete INTERNET.
- (3) ai compiti da far assolvere agli addetti ai vari livelli e lungo le due distinte linee (“Comando” e “Rappresentanza”), gli stessi dovranno essere improntati alla realizzazione:
 - (a) lungo la linea di comando della:
 - trattazione di tutte le problematiche;
 - coordinazione del funzionamento al proprio livello e dei livelli inferiori;

- effettuazione e coordinazione dei procedimenti elettorali;
 - approntamento delle risposte;
 - invio degli atti per la prevista affissione agli albi (iter di diramazione delibere e risposte in Allegato “U”);
 - trasmissione delle convocazioni;
- (b) lungo la linea della Rappresentanza Militare:
- trattazione della corrispondenza;
 - stesura, diramazione, consultazione e conservazione dei verbali di riunione;
 - diffusione delle delibere per la consultazione e conservazione agli atti del Consiglio;
 - organizzazione delle riunioni.

2. FUNZIONAMENTO

a. **Norme che regolano il funzionamento della Rappresentanza Militare**

Per una corretta impostazione dei rapporti tra gli Organi di Rappresentanza ed i Comandanti corrispondenti ed al fine di stabilire una linea di condotta comune in ordine alle innumerevoli problematiche che l’istituto rappresentativo affronta nell’espletamento delle proprie attività, è indispensabile la perfetta conoscenza di tutte le norme in vigore (comprese le circolari) che ne regolano il funzionamento nonché un’adeguata dose di esperienza.

Fermo restando che quanto contenuto nel Regolamento di Attuazione della Rappresentanza (RARM) precipuamente negli articoli 8, 9, 10, 11, 23, 25 e 27 (citato Allegato “B”) risulta tutt’oggi esaustivo nel descrivere la natura degli argomenti di interesse di ciascun livello della Rappresentanza Militare, si richiamano alcune norme che dettano precisi indirizzi afferenti ai comportamenti che la linea di comando e la linea della Rappresentanza Militare debbono seguire nell’ambito delle rispettive competenze.

Le procedure di lavoro, conseguenti all’applicazione delle norme, circolari, direttive, ecc. susseguitesi negli anni, sono state suddivise per macroargomenti (nella maggior parte già trattati all’interno del presente compendio) che, per una loro migliore individuazione ed approfondimento, sono elencate nel successivo sottoparagrafo **b.**

Prima di affrontare le singole fattispecie, è opportuno ribadire che nell’ambito di ciascun livello rappresentativo esistono problemi che “devono” essere trattati e problemi che invece “possono” essere presi in esame (vds. sintesi ad inizio pagina successiva).

È auspicabile che i Comandanti ai vari livelli indirizzino l’operato degli organi della Rappresentanza Militare nelle direzioni indicate, affinché impostino correttamente la loro attività ed evitino di dedicare energie nei con-

fronti di problemi che, per importanza e vastità, sono già noti agli organi incaricati di esaminarli.

LIVELLO	PROBLEMI CHE DEVONO ESSERE TRATTATI	PROBLEMI CHE POSSONO ESSERE PRESI IN ESAME
BASE	Problemi che chiudono il ciclo funzionale nell’ambito dell’unità di base	Problemi che necessitano dell’intervento dei livelli superiori in quanto di interesse generale
INTERMEDIO	1. Problemi che, pur avendo un ciclo funzionale di base non sono stati risolti a tale livello; 2. Problemi sentiti in più unità di base e che richiedono una azione di coordinamento	c.s.
CENTRALE	Problemi di interesse generale per la tutela degli interessi del personale	Problemi che pur avendo un ciclo funzionale di base o intermedio non sono stati risolti a tali livelli

b. Modalità di funzionamento

In merito alle procedure di lavoro il RARM (artt. 24, 26 e 28 citato Allegato “B”) è particolarmente esplicito ed indica chiaramente quali siano le modalità sulle quali gli interessati – Consigli e Comandanti corrispondenti – debbono impostare i loro rapporti. Al fine di evitare dubbi, errori o interpretazioni non ortodosse si riepilogano le principali modalità di funzionamento attinenti a particolari aspetti dell’istituto rappresentativo.

(1) Documentazione

La documentazione riguardante la Rappresentanza Militare deve seguire due distinti canali di trattazione lungo la linea:

- (a) **“di Comando”**, da utilizzare per la diffusione fino a livello di unità di base dei documenti da portare a conoscenza di tutto il personale. La trasmissione lungo la **“linea di comando”** è di pertinenza delle Sezioni Rappresentanza presso gli Alti Comandi e gli Stati Maggiori, che devono effettuare il previsto esame di legittimità sul contenuto delle delibere da inviare alle singole unità di base per la prevista affissione agli albi. L’invio di tale documentazione è a firma dell’Autorità di comando competente;
- (b) **“della Rappresentanza Militare”**, da utilizzare per la trasmissione dei documenti ad uso esclusivo dei Consigli della Rappresentanza Militare.

In particolare la documentazione lungo la “linea della Rappresentanza Militare” è di uso esclusivo dei Consigli ai vari livelli che per l’inoltro della documentazione da Consiglio a Consiglio si avvalgono delle Segreterie Permanenti COIR e COCER. Su tali atti non occorrono esami di legittimità, tenuto conto che la diffusione avviene tra Consigli (senza la possibilità di affissione agli albi). La trasmissione degli atti deve avvenire a firma dei Presidenti che ne sono, quindi, responsabili.

A fattor comune si richiamano le seguenti disposizioni attinenti a due specifici aspetti del funzionamento:

- esatta procedura prevista dall’art. 28 del RARM.¹

È stato precisato che le conclusioni alle quali pervenga una Sezione di Forza Armata del COCER vengano inviate, per competenza, al rispettivo Capo di Stato Maggiore e, per conoscenza, al Ministro. In relazione a quest’ultimo passaggio, è stato convenuto che la diramazione per conoscenza debba includere anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Analoga procedura di trasmissione è adottata anche per le delibere “a stralcio verbale” precedentemente trattate nella Parte Prima – Titolo III – para. 2 – sottopara. f..

- accesso ai documenti e circolari dei Comandi.²

Al fine di assicurare il pieno esercizio del mandato rappresentativo nonché agevolare lo svolgimento delle attività degli organi della Rappresentanza Militare ed a seguito di specifica richiesta dei rappresentanti di leva in occasione di avvenuti incontri con il Ministro, i Comandi furono invitati ad impartire apposite disposizioni al fine di assicurare il supporto normativo e l’ausilio tecnico per la consultazione della documentazione di pertinenza. Contestualmente fu stabilito che, per le medesime materie di competenza, gli organi della Rappresentanza Militare fossero inseriti nell’elenco di distribuzione di detti documenti.

(2) Convocazioni

Per quanto attiene a questo specifico aspetto, a seguito di incontri avvenuti presso lo SMD, afferenti alle adunanze COCER, è stato stabilito quanto di seguito ricordato. Le procedure riportate, per analogia, sono valide anche a livello intermedio e per alcuni aspetti sino a livello di base.

(a) Convocazioni contemporanee

Come noto le norme in vigore non prevedono che un delegato eletto al COCER debba dimettersi dagli organi della Rappresentanza Militare di livello inferiore, per cui si può verificare che uno

¹ Lettera n. 1/9864/2.6.31/88 in data 26 febbraio 1988 del Gabinetto del Ministro (Parte Terza – Allegato “V”).

² Lettera n. 445/084100 in data 29 maggio 1989 di SME (Parte Terza – citato Allegato “O”).

stesso delegato sia convocato contemporaneamente da più Consigli. Per quanto attiene all’autonomia decisionale dei delegati, si ribadisce quanto specificato nella Parte Prima – Titolo Secondo – para. 1.

(b) Procedure

La prassi da attuare³ per ogni tipo e livello di convocazione è la seguente:

- convocazioni autorizzate dai Comandanti, su proposta dei Comitati di presidenza dei corrispondenti Consigli della RM;
- modalità esecutive espletate direttamente dagli Uffici di SM, sulla base dell’autorizzazione concessa dal Comandante affiancato.

Successivamente, per quanto attiene alle convocazioni della Sezione Esercito del COCER è stato specificato quanto segue:

- la convocazione del COCER/EI è subordinata a prioritarie esigenze dell’organismo interforze e/o Comparto Difesa;
- la richiesta di parere di concordanza deve essere inoltrata all’Autorità affiancata al massimo entro 10 giorni prima dell’inizio della nuova mensilità qualora la richiesta preveda la convocazione mensile;
- eventuali argomenti non inseriti nell’ordine del giorno devono essere preventivamente sottoposti all’attenzione dell’Autorità affiancata, per il previsto parere di concordanza;
- qualora non si raggiunga il numero legale nel corso di una riunione del COCER Esercito, ciascun delegato deve rientrare ai rispettivi Reparti di appartenenza;
- il Consiglio dovrà procedere alla chiusura dei verbali di riunione di ogni singola sessione comunque entro l’ultimo giorno della stessa.

(c) Rilevamento delle presenze – gestione dei documenti di viaggio

Confermando che in caso di convocazione si dovrà, sempre e comunque:

- rilasciare i documenti di viaggio in modo da permettere l’arrivo con congruo anticipo presso la sede di riunione;
- concedere un congruo anticipo sulle competenze spettanti per il servizio da svolgere;
- segnalare, come previsto dall’art. 15 del RIRM, eventuali assenze dei delegati dovute ad inderogabili impegni⁴;

³ Lettera n. 477/084000 in data 4 maggio 1994 di SME (Parte Terza – citato [Allegato “O”](#)).

⁴ Lettera n. 216/084002 in data 5 marzo 1990 di SME (Parte Terza – citato [Allegato “O”](#)).

– apporre il visto d’arrivo e di partenza sui documenti di viaggio⁵.

(3) **Copresidenza negli incontri COCER-COIR e COIR-COBAR**

Visto che il concetto di “copresidenza” introdotto dallo SMD ha dimostrato in più occasioni di ingenerare confusione e contrasti, è stato stabilito che, nei casi in parola, gli incontri debbano essere presieduti dal più elevato in grado ed a parità di grado dal più anziano.

(4) **Possibilità per il COCER di incontrare i COBAR**

La possibilità di convocare delegazioni dei COBAR – durante incontri programmati dal COCER ed autorizzati dal Capo di SME presso le sedi dei COIR confluenti – deve ritenersi anch’essa eccezionale e deve essere valutata di volta in volta, sulla base dell’effettiva esigenza del COCER di informare direttamente i delegati COBAR sull’attività in atto. Nella generalità dei casi non vi sono urgenze che possano suggerire soluzioni diverse da quelle già stabilite dalla normativa vigente in materia.

(5) **Uso dell’uniforme da parte dei delegati**

I delegati, di qualsiasi livello della Rappresentanza Militare, svolgono la loro attività in servizio (art. 13 RIRM – citato Allegato “L”) e per motivi di servizio (art. 12 RARM – citato Allegato “B”). Ne consegue che l’uso dell’uniforme nell’esercizio del mandato è obbligatorio, salvo specifiche disposizioni che l’Autorità affiancata emanerà di volta in volta.

(6) **Autorizzazione a viaggiare con mezzi rapidi**

Tenuto conto della rilevanza dell’operato dei delegati ed allo scopo di favorirne l’espletamento del mandato è data facoltà ai rappresentanti del COCER di poter viaggiare con mezzi rapidi, compresi aerei di linea, quando convocati per riunioni in località a più di 300 Km di distanza⁶.

(7) **Agevolazioni per l’espletamento del mandato – partecipazione ai servizi armati**

Nella considerazione che non si possa prescindere dall’impiego che peraltro costituisce fondamentale presupposto per il concreto collegamento dei delegati con la realtà degli Enti/Reparti della Forza Armata, si ritiene opportuno, che l’esercizio del mandato – essenzialmente svolto a livello del COCER – venga agevolato mediante l’affiancamento ai citati delegati di altro personale in grado di sostenerne l’attività.

⁵ Circolare n. 0997/G/2 in data 30 marzo 1994 dell’allora Comando del Corpo di Amministrazione (Parte Terza – citato Allegato “O”).

⁶ Lettera n. 185/084900 in data 13 maggio 1981 di SME (Parte Terza – citato Allegato “O”).

Per quanto attiene alla partecipazione dei delegati del COCER ai servizi di caserma, si ritiene che gli stessi debbano essere commisurati al tempo di effettiva permanenza presso i Reparti.

(8) Uso delle reti telefoniche e delle apparecchiature fac-simile

Per quanto attiene all’utilizzo delle apparecchiature fac-simile si rimanda a quanto specificato dallo SME con le direttive emanate in materia⁷.

(9) Elezioni – programma di lavoro

Allo scopo di organizzare al meglio un “processo elettorale” – in particolare di livello intermedio – è indispensabile creare un calendario/programma comprendente tutte le operazioni da effettuare (fino ai minimi dettagli). In esso, accuratamente scadenzzate devono prevedersi, in linea di massima, le seguenti attività:

- trasmissione del calendario elettorale;
- richiesta di modifiche alla struttura ordinativa dell’unità di base;
- richiesta del numero presumibile degli elettori divisi per categoria;
- trasmissione della sommatoria degli elettori all’Ente sovraordinato;
- richiesta del fabbisogno di schede elettorali;
- convocazione delle riunioni di propaganda orale e conseguente richiesta delle aule;
- nomina dei Presidenti per le riunioni di propaganda orale;
- convocazione degli elettori per il sorteggio degli scrutatori;
- sorteggio degli scrutatori e conseguente verbalizzazione;
- nomina degli scrutatori (titolari e riserve) ed invio delle comunicazioni;
- nomina del Presidente del posto di votazione ed invio della relativa comunicazione;
- compilazione degli elenchi degli eleggibili;
- chiamata dei corrieri per la consegna degli elenchi degli eleggibili ed istituzione del posto di votazione;
- convocazione del Presidente del posto di votazione per il previsto indottrinamento;
- indizione della riunione del posto di votazione per il previsto indottrinamento al voto (conseguente richiesta dell’aula);
- compilazione dell’elenco degli elettori (da consegnare al Presidente del posto di votazione unitamente alle schede elettorali, il giorno antecedente le operazioni di voto);
- richiesta di locali, urne, cabine ed arredi, per la predisposizione del locale sede del posto di votazione;

⁷ Lettera n. 121/084702 in data 15 febbraio 1991 di SME (Parte Terza – citato [Allegato “O”](#)).

- convocazione del personale per l’effettuazione della proclamazione degli eletti;
 - analisi e trasmissione dei dati elettorali entro ventiquattro ore dalla chiusura del posto di votazione;
 - analisi delle percentuali afferenti i votanti e le schede bianche/nulle;
 - individuazione ed eventuale segnalazione delle percentuali anomale.
- Come premesso, tale tipo di organizzazione è da prevedersi precipuamente a livello intermedio ove, oltre all’effettuazione delle elezioni del proprio livello si deve sovrintendere a quelle delle unità di base dipendenti.

In Allegato “Z” un elenco di quanto su riportato.

PARTE SECONDA

Titolo Secondo

“I PROCEDIMENTI ELETTORALI”

1. **GENERALITÀ**

- a. **L'unità di base**, elemento fondamentale del sistema rappresentativo, è l'area elettorale nella quale gli elettori possono, agevolmente, attribuire il voto agli eleggibili sulla base della conoscenza diretta.
- b. Gli organi della Rappresentanza Militare, di base, intermedio e centrale, tutti composti da personale appartenente alle rispettive categorie con graduali procedimenti elettorali rinnovano i propri rappresentanti con cadenza:
 - semestrale, per le categorie “D” ed “E” (di leva);
 - triennale per le restanti categorie.
- c. Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del successivo mandato sono indette dal Ministro della Difesa di concerto con il Ministro delle Finanze. In tale contesto il Ministro stabilisce l'arco temporale in cui effettuare le elezioni COBAR e le date per le elezioni dei Consigli dei livelli superiori (intervallate tra loro di almeno 10/15 giorni).
- d. Il numero minimo dei membri da eleggere è di due per ogni categoria, mentre il numero massimo di eleggibili è determinato dal rapporto di un delegato ogni duecentocinquanta unità. Contestualmente il numero delle preferenze da esprimere è matematicamente determinato dal rapporto di 2/3 per il numero dei membri da eleggere, approssimando sempre per difetto (esempio: 2 eleggibili = 1 preferenza; 3 eleggibili = 2 preferenze; 5 eleggibili = 3 preferenze).
- e. Al termine del processo elettorale il Presidente del posto votazione nel compilare le graduatorie dovrà porre la massima attenzione a coloro i quali, avendo ottenuto lo stesso numero di suffragi, siano anche parigrado ed appartenenti allo stesso ruolo. Infatti, in tale occasione l'anzianità dovrà essere determinata mediante l'accertamento della posizione in graduatoria del corso e non mediante l'accertamento della diversa età anagrafica (caso frequente tra i S.Ten. cpl. 1[^] nom. appartenenti alla stessa Arma/Corpo).
- f. Il **neoeletto**, qualora presenti le **dimissioni volontarie** immediatamente dopo la proclamazione, in virtù del fatto che non ha mai espletato il proprio mandato, dovrà considerarsi immediatamente rieleggibile nel successivo mandato¹. È da considerare **rieleggibile**, in relazione all'atipico mandato espletato, anche il personale che in precedenza è stato eletto in seno ad un COBAR Speciale Allievi (es. Allievo Ufficiale).

¹ Lettera n. 476/084000 in data 4 maggio 1994 di SME (Parte Terza – citato **Allegato “O”**).

Al contrario, coloro che hanno espletato un mandato, o porzione di mandato, in seno ad una categoria e successivamente transitano ad altra categoria, non possono essere inseriti nell’elenco degli eleggibili della successiva tornata elettorale.

- g. Eventuali elezioni straordinarie di categoria sono indette:
- dagli Stati Maggiori di Forza Armata e dai Comandi Generali per la sostituzione dei rappresentanti delle Sezioni COCER;
 - dagli Alti Comandi periferici per la sostituzione dei rappresentanti COIR;
 - dai Comandanti di unità di base, in coincidenza delle elezioni semestrali per le categorie di leva, per la sostituzione dei rappresentanti COBAR.

In tale contesto si evidenzia che:

- l’elezione a livello COIR e COCER viene indetta ogni qualvolta venga a mancare il previsto numero di eletti in seno alla categoria e non si possa provvedere alla sostituzione mediante la nomina degli attestati sottoriga;
- il mandato dei neoeletti deve essere limitato al solo periodo residuo intercorrente tra la data di proclamazione e quella relativa alle elezioni su scala nazionale per il rinnovo dei delegati di tutti i Consigli;
- i neoeletti non saranno immediatamente rieleggibili.

- h. Le Autorità preposte alla risoluzione di eventuali contenziosi sono:

- il Presidente del posto di votazione durante le operazioni di voto e scrutinio;
- la linea gerarchica dopo la chiusura delle operazioni di voto. Ciò in quanto l’istituto rappresentativo è parte integrante dell’ordinamento militare (art. 1 RARM – citato Allegato “B”).

Eventuali ricorsi dovranno essere definiti in tempo utile (48 ore) per dar modo agli elettori di potersi candidare al Consiglio di ordine superiore.

2. COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI BASE DELLA RAPPRESENTANZA

a. Collocazione dei COBAR

Alla luce dei criteri indicati nell’art. 6 del RARM (citato Allegato “B”) e tenuto conto delle situazioni locali esistenti nell’ambito del territorio di giurisdizione, sono state definite le unità di base presso le quali costituire ciascun COBAR.

L’esperienza e l’acquisizione di dati probanti consentono di apportare modifiche alla composizione e/o all’articolazione delle unità di base essendo un documento interno che risale alla competenza dei singoli Capi di Stato Maggiore o Comandanti Generali.

La composizione della singola unità di base è stabilita dalla circolare “Unità di base dell’Esercito per la Rappresentanza Militare” (Allegato “W”).

b. Composizione dei COBAR

I criteri per la composizione dei Consigli di Base sono rigorosamente definiti nell’Annesso 3 (tab. “C”) al RARM (citato Allegato “B”). Nel rispetto di

tali criteri il Comandante dell'unità di base determinerà, per ciascuna categoria, il numero dei delegati da eleggere nel corrispondente COBAR.²

Qualora i componenti di una categoria fossero tutti, contemporaneamente, elettori ma non eleggibili per mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti (ad esempio impossibilità all'esercizio del mandato per almeno 6 mesi – vincolo per le categorie “D” e “E”), l'intera categoria non dovrà effettuare le votazioni per inesistenza di iscritti tra gli eleggibili.

Nel caso estremo di un solo componente di categoria contemporaneamente elettore ed eleggibile (quindi iscritto negli elenchi), costui dovrà esercitare il suo diritto/dovere al voto.

Nella proclamazione degli eletti si dovrà evitare che una categoria disponga, in seno al COBAR, della maggioranza assoluta. Ove così risultasse il Comandante dell'unità di base dovrà ridurre adeguatamente il numero degli eletti della categoria maggioritaria³.

3. COSTITUZIONE DEI COBAR PER FREQUENTATORI DI ISTITUTI DI FORMAZIONE

In tale contesto si richiama il contenuto dell'art. 7 del RARM (citato Allegato “B”) che prevede la costituzione di COBAR speciali per frequentatori presso tutti gli Istituti – Accademie, Scuole, Collegi – e Reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo.

Al riguardo, si rimanda a quanto già detto nella Parte Prima – Titolo I – para. 2. – sottopara. d..

4. COSTITUZIONE DEI CONSIGLI INTERMEDI DI RAPPRESENTANZA

Presso il Comando delle Forze Operative Terrestri e tutti gli Ispettorati/Alti Comandi sono costituiti Consigli Intermedi di Rappresentanza (COIR)⁴. Detti Consigli vengono eletti dai delegati COBAR degli Enti dipendenti, ciascuno per la propria area d'impiego. I delegati di altra Forza Armata o Corpo Armato, eventualmente eletti presso unità di base (interforze o non) collegate ai COIR, concorreranno alla formazione dei COIR della rispettiva Forza Armata o Corpo Armato.

² Esempio: - categoria “A”: forza = 10 U. – n.2 delegati (e non 1, a mente di quanto contenuto nel 2° comma del citato Annesso 3 del RARM – Parte Terza – Allegato “C”); - categoria “B”: forza = 260 SU. – n.2 delegati; - categoria “E”: forza = 1015 militari di truppa – 4 delegati (1 ogni 250 elettori).

³ In una unità di base che abbia in forza n.2 U. (di cui uno Comandante di Unità di base, quindi non eleggibile) e n. 10 SU., risulterebbero da eleggere n.1 U. e n.2 SU.. Poiché la categoria “B” avrebbe in tal modo la maggioranza assoluta nell'ambito del COBAR, il Comandante dell'Unità di Base proclamerà un solo delegato della predetta categoria “B”.

⁴ Circolare 389/084300 in data 25 marzo 1998 di SME (Parte Terza – citato Allegato “O”)

5. COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA – SEZIONE ESERCITO

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza – Sezione Esercito verrà eletto dai delegati COIR eletti nel Comando delle Forze Operative Terrestri e di tutti gli Ispettorati/Alti Comandi di Forza Armata.

6. ELEZIONI

a. **Elezioni preliminari dei COBAR**

Le elezioni preliminari sono svolte presso le unità di base che:

- siano costituite da un elevato numero di elettori (superiore alle 500 unità);
- risultino composte da più unità elementari con sedi diverse.

Con voto diretto, nominativo e segreto, nell’ambito dell’unità di base e/o elementare in cui quest’ultima si articola vengono designati i candidati per l’elezione definitiva nella misura di uno ogni 50 elettori o porzione di 50⁵.

È consentito, tra il 10° ed il 3° giorno precedente le elezioni, lo svolgimento di riunioni, differenziate per unità elementari e per categoria, nelle quali i candidati espongono oralmente i propri programmi.

Dette riunioni dovranno essere:

- regolate e dirette dal Comandante dell’unità elementare o da un suo delegato;
- predisposte in modo da consentire, a tutti gli eleggibili che lo desiderino, di esprimere il loro pensiero.

Il Comandante dell’unità elementare (o suo delegato) designa quale Presidente il più elevato in grado degli elettori (a parità di grado prevale l’anzianità di servizio e nel caso di pari anzianità, viene nominato l’elettore con maggiore età). Il Presidente, dopo aver designato a sua scelta un Segretario, prende nota del numero degli interventi, ne stabilisce la durata e disciplina, di volta in volta, l’attività di propaganda.

Gli orari e le località di effettuazione delle riunioni devono essere portati a conoscenza di tutto il personale dell’unità elementare, la cui partecipazione è comunque facoltativa. Nel caso di assenza di oratori od uditori all’inizio della riunione, il Comandante dell’unità elementare verbalizzerà la mancata effettuazione della riunione che non potrà essere ripetuta.

b. **Elezioni definitive dei COBAR**

Hanno luogo nel periodo di volta in volta fissato dal Ministro della Difesa con apposito decreto. La data di effettivo svolgimento delle elezioni può essere diversificata per le unità di base interessate in relazione agli impegni istituzionali.

⁵ Lettera n.456/084900 in data 26 maggio 1992 di SME (Parte Terza – citato [Allegato “O”](#)).

c. Elezioni dei COIR

Hanno luogo, nel periodo indicato dal Ministro della Difesa mediante l’emanazione di apposito decreto, orientativamente il ventesimo giorno successivo a quello di inizio delle elezioni per la costituzione di COBAR. Possono essere organizzate su più posti di votazione in relazione al numero ed alla dislocazione delle Unità di base. In tale circostanza il Comandante determinerà il posto votazione n. 1 (di norma dislocato presso la sede istituzionale presso cui si riunisce il Consiglio), ove verranno raccolti i dati elettorali di tutti gli altri posti di votazione per la compilazione della graduatoria definitiva.

d. Elezioni del COCER

A livello centrale le elezioni sono effettuate separatamente per ciascuna Sezione di Forza Armata o Corpo Armato.

Sono elettori ed eleggibili tutti i delegati eletti nei Consigli Intermedi.

Tutti i COCER di Sezione di Forza Armata/Corpo Armato concorrono alla composizione del COCER Interforze.

A sua volta quest’ultimo si configura in un COCER Comparto Difesa ed in uno Comparto Sicurezza per meglio assolvere ai compiti stabiliti con il D.Lgvo n. 195/1995 (citato Allegato “E”) afferenti all’istituto della concertazione economica.

7. RACCOMANDAZIONI PER LE ELEZIONI

- a. Il carattere di rappresentatività che la legge sulle “Norme di Principio”(citato Allegato “A”) ha voluto istituire trova concretezza nella misura in cui, ad ogni livello ordinativo, la **partecipazione** alla formazione dei Consigli è fattiva ed unanime.

È necessario pertanto che venga promossa:

- ogni possibile azione che:
 - ponga in risalto la positività dell’istituto della Rappresentanza Militare;
 - sottolinei il “diritto-dovere” alla partecipazione alle elezioni degli organi della Rappresentanza Militare e, per i rappresentanti eletti, l’assolvimento del mandato ricevuto con piena responsabilità;
 - una capillare predisposizione di quanto necessario affinché le operazioni connesse con le elezioni e con la successiva attività di rappresentanza, si svolgano con il massimo ordine, la massima trasparenza e senza intralci.
- b. Contestualmente assume particolare rilevanza che:
- siano illustrati a tutto il personale, prima di ogni elezione, gli aspetti fondamentali del citato istituto;

- al termine di ogni elezione, i neo-delegati siano specificatamente istruiti sulle norme fondamentali che regolano la funzione di delegato ai fini di un corretto espletamento del mandato;
- sia attuato il previsto **affiancamento**⁶ tra delegati uscenti e subentranti;
- sia svolta un’opera sensibilizzatrice su tutto il personale interessato alle elezioni, affinché ciascun militare esprima un voto consapevole e scelga delegati preparati, altamente motivati e sensibili alle problematiche di competenza della Rappresentanza Militare. Ciò al fine di far confluire negli organismi della Rappresentanza Militare di livello superiore, con particolare riguardo al COCER, delegati idonei a dialogare efficacemente sia con i Vertici Militari sia con gli interlocutori politici.

8. SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

a. **Compiti dei Comandanti ai vari livelli**

(1) Attività a premessa delle votazioni

(a) **Propaganda orale (Art. 22 – RARM)**

Nell’arco temporale definito nel precedente para 6. sottopara. a. si devono svolgere riunioni che dovranno essere:

- regolate e dirette dal Comandante dell’unità (a seconda del livello) o da un suo delegato⁷;
- predisposte in modo da consentire, a tutti gli eleggibili che lo desiderino, di esprimere il proprio pensiero.

Il Comandante dell’unità (o suo delegato) designa quale Presidente il più elevato in grado degli elettori (a parità di grado prevale l’anzianità di servizio e nel caso di pari anzianità, viene nominato l’elettore con maggiore età). Il Presidente, dopo aver designato a sua scelta un Segretario, prende nota del numero degli interventi, ne stabilisce la durata e disciplina, di volta in volta, l’attività di propaganda.

Gli orari e le località di effettuazione delle riunioni devono essere portati a conoscenza di tutto il personale dell’unità, la cui partecipazione è comunque facoltativa.

Come detto in precedenza in assenza di oratori o uditori il Comandante dell’unità verbalizzerà la mancata effettuazione della riunione che non potrà essere ripetuta.

In particolare, nel caso in cui una unità di base si articoli in più unità elementari ubicate in sedi diverse, la riunione unica di categoria può essere effettuata per singola unità elementare.

(b) **Propaganda scritta (Art. 22 – RARM)**

Gli eleggibili che lo desiderino possono esprimere le proprie idee a mezzo di “volantino”.

⁶ Lettera n. 113/2/011540/217 in data 28 maggio 1982 di SMD (Parte Terza – citato **Allegato “N”**).

⁷ È preferibile la presenza del Comandante dell’Unità di base a meno di improrogabili concomitanti impegni.

Detti volantini dovranno:

- avere le dimensioni di un foglio ciclostile⁸ e contenere le indicazioni previste dal fac-simile (Parte Terza - Allegato “X”);
- essere limitati a non più di due per ogni candidato;
- essere presentati al Comandante non oltre il settimo giorno dall’inizio dell’attività di propaganda, a seconda del livello di elezione. Si precisa che è opportuno che i volantini giungano ai Comandanti con congruo anticipo rispetto al settimo giorno del periodo di propaganda (ultimo giorno utile per la loro presentazione) allo scopo di consentirne la verifica, il controllo, la riproduzione e la diramazione a tutte le unità. Infatti, qualora ciò non potesse avvenire, il Comandante si troverà costretto a verbalizzarne la ricezione e procedere alla sua archiviazione. Di tale operazione ne dovrà dare comunque notizia all’interessato;
- essere controllati dal Comandante che provvede a:
 - rifiutare quelli manifestamente contrari a quanto previsto dalle norme;
 - far riprodurre e far distribuire i volantini redatti in osservanza alle disposizioni vigenti per la loro affissione;
 - conservare agli atti, per almeno centoventi giorni dopo le operazioni di voto, gli originali degli stessi volantini.

(c) Numero ed ubicazione dei posti di votazione (Art. 16 – RARM)

Sono definiti a cura del Comandante dell’unità di base in relazione alla situazione locale (elevata distanza fra la sede del Comando dell’unità di base e le dipendenti unità elementari distaccate) ed all’entità degli effettivi (un posto di votazione per ogni 350 elettori).

(d) Scrutatori del posto di votazione (Art. 16 – RARM)

Essi devono essere al minimo tre e sorteggiati fra tutti gli elettori del posto votazione in numero di uno per ogni categoria di elettori. È opportuno che sia sorteggiato uno scrutatore di riserva per ogni categoria, onde ripianare tempestivamente eventuali assenze al momento dell’inizio delle operazioni di voto.

(e) Presidente del posto di votazione (Art. 16 – RARM)

Viene scelto dal Comandante fra gli elettori dei singoli posti di votazione purchè sia più elevato in grado o più anziano tra tutti i componenti del posto di votazione. La designazione deve essere comunicata all’interessato almeno cinque giorni prima delle elezioni.

⁸ Formato A4 - 21 x 29,7 cm.

(f) Trasmissione delle schede elettorali (Art. 16 – RARM)

Le schede, di colore diverso per ogni categoria ed in quantità adeguata alle esigenze (numero degli elettori aumentato del dieci per cento quale scorta), devono essere consegnate direttamente ai Presidenti dei posti di votazione al momento dell'istituzione del posto di votazione o, per sedi lontane, non prima del giorno precedente quello delle elezioni. In entrambi i casi dovrà essere rilasciata dal Presidente una ricevuta attestante l'integrità del plico.

(g) Trasmissione dell'elenco degli eleggibili (artt. 16, 19, 20 e 21 - RARM)

L'elenco in ordine alfabetico degli eleggibili comprende, a seconda del livello:

- i candidati prescelti nelle elezioni preliminari (se in possesso dei requisiti riepilogati nel successivo comma);
- tutto il personale effettivo al Reparto qualora non sono state svolte elezioni preliminari (a meno del personale non in possesso dei requisiti prescritti);
- gli eletti nei COBAR per le elezioni COIR;
- gli eletti nei COIR per le elezioni della Sezione Esercito del COCER.

Deve essere pubblicato agli albi delle unità entro il decimo giorno che precede le elezioni e consegnato ai Presidenti dei posti di votazione, in triplice copia, contemporaneamente alle schede elettorali. Sull'elenco dovrà anche essere specificato il numero dei candidati da eleggere e quello delle preferenze da indicare sulla scheda elettorale.

In particolare:

- sono **eleggibili** i militari:
 - nella forza effettiva presso le unità elementari costituenti le unità di base, compresi quelli che prestino isolatamente servizio presso la stessa unità di base⁹;
 - aggregati presso altri Enti/Reparti;
- non è **eleggibile** il personale militare:
 - aggregato presso altri Enti/Reparti. Essi sono eleggibili presso l'unità di base nella quale sono aggregati;
 - collocato nella forza assente dei Distretti Militari;
 - in missione da altri Enti/Reparti non facenti parte della unità di base;
 - appartenente all'Ordinariato Militare (Cappellani militari);
 - appartenente al Corpo della giustizia militare;

⁹ Solo aggregati. I militari in missione temporanea presso altri Enti, pur essendo elettori in quest'ultima, sono eleggibili presso la unità di base che li ha distaccati. Fanno eccezione a tale norma i militari comandati per la frequenza di corsi che sono eleggibili presso i COBAR per i frequentatori degli Istituti di formazione.

- detenuto negli Stabilimenti Militari di Pena;
- in lungo servizio all'estero (oltre 6 mesi);
- non in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del RARM (citato Allegato "B").

Contestualmente si precisa che:

- il militare che abbia riportato condanne per delitti non colposi¹⁰ ovvero una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza della legge 11 luglio 1978, n. 382 (citato Allegato "A"), non può candidarsi per le elezioni sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione dalla condanna o la cancellazione, per quanto concerne le punizioni, dalla documentazione personale a seguito di atti amministrativi;
- l'accertamento tendente ad appurare l'esistenza di condanne per delitti non colposi dovrà essere eseguito nei riguardi degli eletti e solo presso il competente casellario giudiziario;
- i procedimenti penali a carico – istruttoria formale o in attesa di fissazione – non costituiscono motivo ostativo alla eleggibilità dei militari; solo a procedimento definito (sentenza esecutiva cioè non gravata da appello) la posizione del militare, eventualmente eletto, dovrà essere riesaminata in relazione alla natura e tipo di condanna riportata nel dispositivo (giudicato penale) che potrebbe determinare la revoca del mandato conseguito.

(h) Trasmissione dell'elenco degli elettori (artt. 16, 19, 20 e 21 - RARM)

Deve essere compilato il giorno precedente quello delle elezioni sulla base del personale effettivo, compresi i militari distaccati per servizi collettivi in altre sedi. Gli elenchi – distinti per categoria e contenenti l'indicazione di grado, cognome e nome, Ente di appartenenza di ciascun elettore – devono essere consegnati al Presidente del posto di votazione contemporaneamente alle schede elettorali.

È **elettore**, il personale militare:

- nella forza effettiva e presente presso la unità di base al momento delle elezioni compreso quello eventualmente distaccato per servizi collettivi in altre sedi e quello anche di altra F.A. o C.A. che presti isolatamente servizio¹¹ presso la stessa unità di base;

¹⁰ Il delitto è:

- **doloso** (non colposo): quando l'evento dannoso è scaturito come conseguenza della propria azione;
- **colposo**: quando l'evento non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza o imprudenza;
- **preterintenzionale**: quando dall'azione deriva un evento più grave di quello voluto.

¹¹ Aggregati o in missione. Fanno eccezione i militari comandati per la frequenza di corsi i quali sono elettori presso i COBAR per frequentatori degli Istituti di formazione.

- in servizio isolato presso altra unità di base (compresi quelli in servizio isolato) che è elettore in quest'ultima, ad eccezione di quello dell'Arma dei Carabinieri;
- amministrato che presta servizio presso Organi ed Enti dell'Amministrazione Centrale non dipendenti dalla Difesa (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni, di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri, delle Infrastrutture, Cortei dei Conti, Scuola di Polizia Tributaria, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, ed inoltre, presso le Prefetture ed il Dipartimento della Protezione Civile) deve essere inserito negli elenchi elettori e/o eleggibili delle rispettive Unità di base¹²;
- per i Policlinici e gli Ospedali Militari sono anche elettori per il relativo COBAR i militari ivi ricoverati alla data delle elezioni (anche di altra Forza Armata),

mentre non è **elettore** il personale militare:

- che presti servizio isolatamente (aggregati o in missione) presso altri Enti/Reparti. È, invece, elettore nella unità di base presso la quale presta servizio;
- assente il giorno delle elezioni. Quest'ultimo, qualora si presenti in caserma il giorno delle elezioni, ha diritto ad esercitare il voto;
- appartenente all'Ordinariato Militare (Cappellani Militari);
- appartenente al Corpo della giustizia militare (Magistrati Militari);
- detenuto negli Stabilimenti Militari di Pena;
- in lungo servizio all'estero;
- dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso Comandi/Enti non dell'Arma. Gli stessi voteranno presso i Comandi dei Carabinieri che li hanno distaccati.

L'elenco degli elettori deve essere aggiornato al giorno delle elezioni.¹³

(i) Materiale per le elezioni.

Nel locale prescelto quale posto votazione dovranno essere approntati:

- tavoli e sedie in numero necessario;
- 1 o 2 cabine elettorali;

¹² Sarà cura dei Comandanti delle unità di base rendere edotti gli interessati in merito alla loro posizione ai fini della rappresentanza.

¹³ Onde evitare che un militare non voti o voti due volte, sui documenti relativi ai trasferimenti o alle aggregazioni (compresi i ricoveri o le dimissioni da Policlinici e/o Ospedali Militari) che avvengano nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno delle elezioni, dovrà essere apportata la dizione "HA VOTATO" oppure "NON HA VOTATO".

- tante urne quante sono le categorie da eleggere e contrassegnate su due lati opposti con le lettere della categoria;
- materiale di cancelleria e per sigillare le urne;
- una bacheca;
- illuminazione di emergenza;
- copia del vademecum.

Detti materiali insieme ai citati elenchi ed alle schede dovranno essere passati in consegna al Presidente del posto di votazione. Della consegna dovrà redigersi apposito verbale in duplice copia: una trattenuta dal Presidente; l'altra dal Comandante o suo delegato.

(j) **Definizione del periodo da destinare alle operazioni di voto (art. 17 - RARM)**

Devono essere determinate le ore di apertura e chiusura dei posti di votazione, assicurando un minimo di otto ore continuative di votazione e considerando che i posti debbono rimanere aperti fino ad esaurimento delle operazioni di voto.

(2) **Attività successive alle operazioni di voto**

(a) **Proclamazione degli eletti (art. 18 – RARM)**

Viene fatta sulla base dei verbali compilati dai Presidenti dei posti di votazione (unico o n.l se sono stati organizzati più posti di votazione)¹⁴, entro le ventiquattro ore successive al termine della votazione. Il Comandante dichiara formalmente gli eletti e ne redige verbale – sottoscritto da questi, dal Presidente e da almeno la metà degli scrutatori – che invia immediatamente al Comando ove si svolgono le elezioni di grado superiore e, in copia, ai Comandanti interessati alle variazioni matricolari. Copia del verbale deve essere esposta agli albi delle unità di base interessate.

(b) **Trattazione del materiale ed atti relativi alle elezioni.**

Gli arredi del posto di votazione dovranno essere ritirati al termine delle operazioni elettorali. L'avvenuta operazione dovrà essere annotata in calce al verbale di consegna a firma del Comandante o di un suo delegato.

I plichi contenenti verbale di scrutinio e schede dovranno essere conservati agli atti per centoventi giorni¹⁵ (termine di legge per i ricorsi).

¹⁴ Come descritto nel precedente para. 6., sottopara. c. "Elezioni COIR", il posto di votazione n. 1, di norma, viene istituito a livello intermedio in quanto in tale ambito si presenta la necessità di organizzare il processo elettorale su più posti di votazione. Il Presidente del posto di votazione n. 1 effettuerà la sommatoria dei voti risultanti da tutti i verbali di votazione e redigerà la graduatoria finale. Altrimenti il posto di votazione sarà "unico".

¹⁵ I volantini di propaganda e le schede elettorali dovranno essere custoditi per 120 giorni al fine di poter consentire eventuali ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" (Allegato "Y").

b. Compiti dei Presidenti dei Posti di votazione

(1) Il Posto di votazione

(a) Composizione del Posto di votazione (**artt. 16 e 17 RARM**)

Il posto di votazione è composto da un Presidente e da un numero variabile di **scrutatori**.

Il Presidente, nominato dal Comandante al cui livello è collocato il Consiglio da eleggere, nel compiere tutte le operazioni elettorali ha potere decisionale, sentito il parere degli scrutatori. In particolare esplica tale potere in occasione di controversie relative alle operazioni del posto di votazione e sulle contestazioni attinenti alla nullità dei voti.

Gli scrutatori, sorteggiati tra gli elettori di ciascun posto di votazione, uno per ogni categoria, debbono essere almeno tre, compreso il Presidente, e devono compiere gli atti relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

Supportano il Presidente in occasione di controversie e/o difficoltà attinenti alle operazioni del posto di votazione offrendo il loro parere specificatamente nelle occasioni in cui si debba decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati. In queste ultime fattispecie non hanno potere decisionale.

(b) Operazioni preliminari all'insediamento del Posto di votazione (**art. 16**)

Il Presidente del posto di votazione prima dell'insediamento deve ricevere:

- l'elenco degli elettori ripartito per categoria;
- tre elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere all'interno del posto di votazione;
- una copia del vademecum;
- tante urne elettorali quante sono le categorie da eleggere contrassegnate su due lati opposti con le lettere delle citate categorie;
- l'elenco degli scrutatori sorteggiati;
- tante schede elettorali (divise per categoria) per quanti sono gli elettori aumentate del dieci per cento (**scorta**);
- il materiale di cancelleria;
- mezzi per l'illuminazione di emergenza;
- il materiale per sigillare l'urna elettorale.

Della consegna di predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale in duplice copia: una trattenuta dal Presidente e l'altra dal Comandante o suo delegato.

Il Presidente deve procedere ad una accurata ricognizione dell'arredamento del locale adibito a posto di votazione ed in particolare dovrà controllare che:

- il locale abbia una sola porta d'ingresso;
- il tavolo del posto di votazione sia collocato in modo da consentire l'accesso da ogni lato;

- le cabine per l'espressione del voto siano addossate ad una parete per garantire la segretezza del voto;
- all'interno delle cabine non vi siano penne o matite;
- le urne elettorali siano perfettamente funzionanti e collocate al centro del tavolo di Presidenza.

(c) Operazioni preliminari alle votazioni (art. 16 RARM)

In anticipo sull'ora stabilita dal Comandante per l'inizio delle operazioni di voto il Presidente costituisce il posto di votazione chiamando a farne parte gli scrutatori sorteggiati, previo accertamento della loro identità personale. Nel caso gli scrutatori non risultassero disponibili il Presidente potrà dare corso alle operazioni con gli scrutatori di riserva o reperendoli nell'ambito della lista degli elettori purchè appartenenti alla stessa categoria degli assenti.

Per la validità delle operazioni del posto di votazione è sufficiente che siano sempre presenti almeno tre membri tra cui il Presidente. Tale complesso di attività prende il nome di insediamento del posto di votazione.

Il Presidente del Posto di votazione, dopo aver determinato – in base al numero di elettori iscritto nella lista – il numero di schede da **autenticare** e dopo aver fatto notare agli scrutatori l'integrità delle stesse, appone la propria firma sulle schede. Si tratta dell'operazione di autenticazione delle schede.

Il Presidente, accertato che le urne risultano vuote, provvede a chiuderle, sigillarle e poi ad apporre la propria firma, unitamente a quella degli scrutatori, sui sigilli. Tale operazione prende il nome di approntamento delle urne.

Una delle tre copie dell'elenco degli eleggibili deve essere apposta nella bacheca all'uopo destinata e sistemata in posizione ben visibile all'interno o all'esterno del posto di votazione. Si tratta dell'esposizione dell'elenco degli eleggibili.

(2) Le operazioni di voto (art. 17 – RARM)

(a) Apertura della votazione

Il Presidente all'ora stabilita dal Comandante dichiara aperto il posto di votazione e dà inizio alle operazioni di voto.

(b) Accesso al locale adibito a Posto di votazione

È consentito soltanto agli elettori iscritti nell'elenco in possesso del Presidente. Durante le operazioni di voto può accedere al posto di votazione il Comandante od un suo delegato per accertare il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

(c) Ammissione degli elettori al posto di votazione

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nella lista. È tuttavia facoltà del Presidente, quando si verifichi un eccessivo affollamento di elettori all'esterno del locale, di far procedere all'appello, da parte di uno scrutatore, in modo da regolare il loro accesso alle urne.

(d) **Identificazione degli elettori**

Viene effettuata dal Presidente mediante il controllo di un documento di identità (militare o non) purché provvisto di fotografia.

(e) **Consegna della scheda e della matita all'elettore**

Il Presidente, dopo aver dichiarato ad alta voce le generalità dell'elettore, consegna a quest'ultimo la scheda spiegata e la matita copiativa. Contestualmente si deve far constatare all'elettore l'integrità della scheda e l'avvenuta autenticazione.

(f) **Espressione del voto e riconsegna della scheda e della matita**

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, deve recarsi nella cabina assegnata, esprimere il voto, ripiegare la scheda secondo le modalità indicategli, uscire e restituire la scheda al Presidente del posto di votazione.

Qualora la scheda non fosse piegata, il Presidente invita l'elettore a piegarla recandosi nuovamente all'interno della cabina.

All'atto della riconsegna della scheda il Presidente verifica che sia quella consegnata e dopo aver verificato che all'esterno non presenta alcun segno identificativo pone la scheda all'interno dell'urna contrassegnata con la lettera relativa alla categoria dell'elettore.

Deposta la scheda fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta votazione mediante l'apposizione della firma accanto al nome dell'elettore sull'elenco a disposizione del posto votazione.

Durante l'elezione possono verificarsi alcune situazioni particolari che devono essere risolte come di seguito indicato:

- **schede deteriorate.** L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli dal Presidente è deteriorata o che, per negligenza od ignoranza la deteriora, può richiederne la sostituzione al Presidente. Quest'ultimo dopo aver apposto sulla scheda restituita la dicitura “deteriorata” ed avervi aggiunto la propria firma, consegna all'elettore una nuova scheda e fa annotare, sulla lista, accanto al nome dello stesso, la consegna della seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra debitamente autenticata da prelevarsi da quelle residue.

L'elettore non può chiedere ed ottenere la consegna di un terza scheda quando è da addebitare allo stesso il deterioramento della scheda stessa;

- elettore che consegna una scheda non autenticata. La scheda non autenticata non deve essere posta nell'urna. Deve essere invece, vidimata dal Presidente e da due scrutatori, allegata al verbale di votazione nel quale è fatta menzione dell'elettore.

L'avvenuta votazione da parte dell'elettore deve, in ogni caso, essere attestata con le modalità indicate nel precedente comma.

(g) Chiusura delle votazioni

Il Comandante assicura un minimo di otto ore continuative di voto. Se le operazioni di voto terminano prima dell'ora stabilita il Comandante ne determina l'ora di chiusura¹⁶.

(h) Accertamento del numero dei votanti

Viene desunto dalla lista degli elettori sommando, distinti per categoria, i votanti accanto al nome dei quali è apposta la firma dello scrutatore.

(i) Controllo delle schede residue

Le schede non utilizzate, una volta contate, vengono chiuse in un plico sul quale, dopo l'apposizione del sigillo e della firma da parte del Presidente e di almeno due scrutatori, dovrà essere scritto il numero delle schede contenute.

(3) Le operazioni di scrutinio (art. 17 – RARM)

(a) Termine per le operazioni di scrutinio

Al termine delle operazioni di voto, subito dopo l'accertamento del numero dei votanti, iniziano le operazioni di scrutinio che debbono svolgersi senza alcuna interruzione fino alla compilazione del pre-scritto verbale.

(b) Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori

Il Presidente, prima di aprire le urne contenenti le schede votate, si accerta che almeno due scrutatori siano in grado di seguire parallelamente e distintamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio in modo da avere un reciproco e continuo controllo dei risultati.

(c) Accesso al posto di votazione durante lo scrutinio

Alle operazioni di scrutinio possono assistere tutti gli elettori sempreché la presenza di questi ultimi non intralci le operazioni stesse.

¹⁶ Le votazioni si riterranno esaurite se viene accertato che tutti gli elettori si sono presentati ed hanno votato.

(d) **Spoglio e registrazione dei voti**

Lo spoglio deve essere effettuato per categoria. Il Presidente, dopo aver disigillato l’urna, estrae una scheda alla volta, la spiega, legge ad alta voce i nominativi degli eletti riportati nella stessa, la pone in visione agli altri scrutatori e quindi la depone aperta sulla sinistra dell’urna. Gli scrutatori incaricati – dopo aver visionato la scheda – prendono nota delle preferenze espresse sugli appositi prospetti di scrutinio.

(e) Schede nulle – schede bianche – schede contestate

(α) **Schede nulle**

I casi di nullità possono riguardare sia la scheda nel suo complesso sia alcune delle preferenze in essa contenute. In particolare:

- le schede sono nulle quando:
 - .. sono sprovviste di autenticazione;
 - .. presentano scritte o segni estranei alla votazione stessa ovvero tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- i voti sono nulli quando sono stati:
 - .. espressi in eccedenza al numero stabilito (due terzi degli eleggibili). In tal caso accettando la priorità indicata dall’elettore, non si considerano validi i voti eccedenti l’entità sopraccitata;
 - .. indicati quali eleggibili, militari non appartenenti alla categoria da votare.

(β) **Schede bianche**

Si considerano schede bianche quelle che regolarmente autenticate non portano nessuna espressione di suffragio, nè segni o tracce di scrittura.

(γ) **Schede contestate**

Nel corso dello scrutinio possono essere sollevate delle contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto.

Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente, sentito il parere degli scrutatori (è rimesso quindi alla sagacia ed alle capacità del Presidente il compito di evitare ogni tentativo di sollevare contestazioni che potrebbero turbare il regolare andamento delle operazioni tenendo presente che il parere degli scrutatori è obbligatorio, ma non, per lui, vincolante).

Le schede nulle e le schede bianche dovranno essere:

- poste aperte ed in due distinte posizioni, sulla destra dell’urna;
- registrate dagli scrutatori, negli appositi spazi riportati sulle tabelle di scrutinio.

(f) Operazioni di controllo dello spoglio

Ultimato lo scrutinio – e constatato che nell’urna non vi siano schede da estrarre – il Presidente conta:

- le schede valide poste sulla sinistra dell’urna;
- le schede nulle, bianche o contestate poste sulla destra dell’urna e verifica, unitamente agli scrutatori, se il totale di tutte le schede in parola corrisponde a quello risultante dalle relative tabelle di scrutinio.

(g) Risultato dello scrutinio (art. 18 – RARM)

Il Presidente, dopo aver proceduto allo spoglio delle schede relative a tutte le categorie, determina il numero complessivo dei voti attribuiti a ciascun candidato e procede alla compilazione del verbale in duplice copia adottando il modello riportato in Parte Terza - Allegato “J”.

Se sono previsti più posti di votazione i rispettivi Presidenti consegnano:

- al Presidente del **posto n° 1** una copia del verbale;
- al Comandante un plico contenente l’altra copia del verbale e tutto il carteggio impiegato secondo le modalità indicate nel successivo comma.

Il Presidente del posto di votazione n.1, una volta ricevuti i verbali degli altri posti di votazione:

- somma i voti ottenuti da ciascun eleggibile nei singoli posti di votazione;
- compila le graduatorie per ogni categoria, dando la precedenza al più elevato in grado o più anziano in caso di parità di voti¹⁷;
- redige il verbale riepilogativo come da modello anch’esso vincolante in quanto previsto dal RARM (citato Allegato “B”) con le graduatorie in parola, riportando accanto al nominativo dei primi, fino alla concorrenza di quelli da eleggere, la parola “E-LETTO”;
- procede alla chiusura del verbale ed alla sua consegna, insieme a tutto il rimanente carteggio, al Comandante dell’unità di base.

(h) Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio.

Il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, pone in plichi distinti:

- il verbale di scrutinio;
- le schede valide, suddivise per categoria, ed una copia delle tabelle di scrutinio;

¹⁷ Come suddetto nel para. 1. GENERALITÀ, nella compilazione della graduatoria delle elezioni non si può prescindere dal punteggio ottenuto al corso di formazione per coloro i quali a parità di punteggio ottenuto in sede di votazione condividano anche parità di grado, di anzianità, di spallina e di ruolo. In questo particolare caso, infatti, il punteggio ottenuto al corso determina la maggiore o minore anzianità tra due eleggibili. A tal proposito è sempre auspicabile, in sede di scrutinio, la presenza di personale qualificato in grado di risolvere l’insorgere di eventuali contenziosi nonché errori nella compilazione della graduatoria.

- le schede deteriorate, nulle, bianche e contestate ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I suddetti plichi sigillati e firmati dal Presidente e da almeno due scrutatori vanno trasmessi assieme a quello contenente le schede residue, al Comandante o ad un suo delegato al termine delle operazioni.

(i) Riconsegna del materiale

Eseguiti tutti gli adempimenti di cui sopra il Presidente del posto di votazione curerà la riconsegna del materiale precedentemente preso in carico.

L'avvenuta operazione dovrà essere annotata in calce al verbale di consegna a firma del Comandante o di suo delegato.

c. Votazioni a mezzo corriere

Può essere prevista per i Reparti distaccati, per servizi collettivi, in altre sedi e solo quando l'entità del distaccamento non consiglia la costituzione di un posto di votazione per l'espletamento delle operazioni di voto.

In ogni caso, dovrà essere salvaguardata la segretezza del voto.

Tale istituto può essere condotto secondo due ipotesi di procedura:

(1) Ipotesi “A” - Servizio di corriere inteso come diretta emanazione dei posti di votazione.

In tal caso, di massima:

(a) il Comandante dell'unità di base:

- determina gli elettori che esprimono il voto a mezzo corriere;
- individua il posto (o i posti) di votazione al quale i votanti stessi debbono affluire;
- designa il corriere (o i corrieri) posti a disposizione del posto (o dei posti) di votazione, predisponendo idonei mezzi di trasporto.

(b) il Presidente del Posto di votazione:

- affida al corriere il plico, da consegnare al più elevato in grado degli elettori designati ad esprimere il voto, contenente:
 - schede vidimate sufficienti per tipo e quantità alle esigenze (numero dei votanti più una quota di riserva);
 - una busta indirizzata al posto votazione nella quale inserire le schede utilizzate;
 - una busta per le schede risultate esuberanti;
 - un elenco degli eleggibili unitamente all'elenco degli elettori del distaccamento;
 - materiale di cancelleria necessario (matite, nastro adesivo, ecc.);
- constata e fa constatare agli scrutatori (almeno due) l'integrità del plico restituito dal corriere, unitamente a copia del verbale di cui al successivo punto (c), 3° alinea;

- redige il verbale di ricevuta, indicando esplicitamente l'integrità dei plichi, il numero delle schede in essi contenute (distinte tra impiegate per il voto ed esuberanti), nonché il verbale di cui al successivo punto (c), 2° alinea;
 - immette le schede ricevute nelle corrispondenti urne (quelle esuberanti le ripone insieme a quelle di riserva).
- (c)** il corriere:
- giunto nel luogo ove prestano servizio i militari ammessi al voto, consegna il plico contenente le schede ed il materiale di cui al precedente sottopara. (b), 1° alinea, al più elevato in grado (pre-designato);
 - assiste all'apertura del plico, redigendo, unitamente al destinatario, un verbale dal quale risulti l'integrità del plico ed il numero delle schede in esso contenute;
 - riceve, in restituzione, dal più elevato in grado il plico contenente le schede utilizzate, una copia del verbale di cui al precedente alinea, gli elenchi degli elettori contrassegnati se votanti e gli elenchi degli eleggibili ed il plico delle schede utilizzate. I plichi debbono essere sigillati alla sua presenza e di tale operazione deve essere redatto verbale da consegnare al Presidente del posto di votazione unitamente ai plichi stessi (costituiti dalle buste predisposte dal Presidente del posto di votazione);
 - recapita al Presidente del posto di votazione i plichi, sottoscrivendo poi il verbale di cui al punto (b), 3° alinea.
- (d)** il più elevato in grado dei militari ammessi a votare:
- apre il plico consegnatogli dal corriere secondo le modalità di cui al precedente punto (c), 2° alinea;
 - consegna separatamente ed in progressione di tempo ad un militare per volta una scheda del tipo previsto per la categoria cui il votante appartiene;
 - vota;
 - riceve, dopo la votazione, le schede riponendole nel plico predisposto dal posto di votazione;
 - sigilla, ad operazione ultimata, alla presenza del corriere, i plichi contenenti le schede ed una copia del verbale di cui al precedente 1° alinea¹⁸ le schede non utilizzate ed il materiale di cancelleria; di tale operazione viene redatto apposito verbale da consegnare al corriere unitamente ai plichi;
- (e)** i militari così ammessi al voto:
- esprimono, in luogo approntato separatamente, il voto;

¹⁸ Nel plico va inserito anche l'elenco degli elettori e degli eleggibili.

- restituiscono la scheda – chiusa – al più elevato in grado alla presenza del corriere e di altri due votanti.

(2) **Ipotesi “B”** - Servizio di corriere originato dal Reparto presso il quale si svolge la votazione. In tal caso, di massima:

- (a) il Comandante dell’Unità di Base:
 - determina gli elettori che esprimono il voto a mezzo corriere;
 - individua il posto (o i posti) di votazione al quale i votanti stessi devono affluire;
 - determina gli elettori dell’Unità cui il COBAR è collegato;
 - indica il posto di votazione al quale i votanti debbono confluire;
 - invia, almeno il giorno precedente, un sufficiente numero di schede da lui vidimate al più elevato in grado del Reparto presso cui le votazioni debbono aver luogo, a mezzo corriere e secondo le modalità previste nella precedente ipotesi;
- (b) il più elevato in grado tra i militari ammessi a votare, il giorno stabilito per le votazioni :
 - segue le procedure previste nella precedente ipotesi;
 - consegna ad un corriere (da scegliere tra i militari del Reparto) le schede votate secondo le procedure indicate nella precedente ipotesi.
- (c) il corriere opera secondo quanto indicato nell’ipotesi “A”.
- (d) il Presidente del Posto di votazione opera come indicato negli ultimi due alinea della lettera (b) dell’ipotesi “A”¹⁹.

d. Tempi di svolgimento delle elezioni

La data di riferimento, per il computo dei tempi delle singole attività elettorali, è quella di inizio delle elezioni presso le Unità di base per il rinnovo dei delegati COBAR stabilita dal Ministro della Difesa.

Le operazioni di voto possono essere interrotte per motivi di servizio. In tal caso il Presidente del posto di votazione verbalizza sia l’avvenuta chiusura sia la successiva riapertura, indicando le specifiche direttive ricevute al riguardo dal Comandante dell’Ente cui è affiancato il relativo Consiglio della Rappresentanza Militare.

¹⁹ Si ritiene che:

- l’ipotesi “A” sia da adottarsi preferibilmente per località facilmente raggiungibili e, comunque, in tutte le circostanze nelle quali il viaggio (di andata e ritorno) del corriere possa svolgersi nell’arco dell’orario di apertura del posto di votazione;
- l’ipotesi “B” sia da preferirsi in ogni altro caso e specie nel caso in cui i militari in servizio o in addestramento si trovino in località molto distanti dalla sede ove è ubicato il posto di votazione nel quale sono elettori.

La scelta dell’adozione dell’una o dell’altra delle due procedure è, comunque, demandata alla responsabile scelta del Comandante della unità di base.

In tale contesto si rammenta che è possibile, ma solo quando assolutamente necessario, comunicare i risultati delle elezioni mediante messaggio. In tal caso il Presidente del posto di votazione n. 1 allega al proprio verbale il messaggio ricevuto.

ALLEGATI

“ALLEGATI”

Allegato “A”: Legge n. 382/1978 “Norme di principio sulla disciplina militare”	Pag.	57
Allegato “B”: D.P.R. n. 691/1979 - (RARM) “Regolamento di attuazione della Rappresentanza Militare” “		67
Allegato “C”: Legge n. 216/1992	“	91
Allegato “D”: Legge n. 512/1961	“	97
Allegato “E”: D. Lgvo n. 195/1995	“	99
Allegato “F”: Legge n. 104/1992	“	109
Allegato “G”: D.P.R. n. 520/1992	“	111
Allegato “H”: D.P.R. n. 169/2001	“	113
Allegato “I”: Legge n. 62/2004	“	115
Allegato “L”: D.M. 9 ottobre 1985 (RIRM) “Regolamento Interno per l’organizzazione il funzionamento della Rappresentanza Militare”	“	117
Allegato “M”: Sentenze del Consiglio di Stato : 20 marzo 2001, n. 1677 - 8 maggio 2000, n. 2641	“	127
Allegato “N”: Circolari dello Stato Maggiore della Difesa	“	129
Allegato “O”: Circolari in ambito Esercito	“	131
Allegato “P”: D.I. 13 dicembre 2001	“	133
Allegato “Q”: D.P.R. n. 394/1995	“	137
Allegato “R”: Legge n. 416/1996	“	141
Allegato “S”: D.P.R. n. 5/1956	“	143
Allegato “T”: Standards per i Consigli di Base	“	145
Allegato “U”: Iter di diramazione delle delibere e delle risposte	“	147
Allegato “V”: Circolari di Ufficio di Gabinetto del Ministro	“	149
Allegato “Z”: Calendario programma delle elezioni	“	151
Allegato “W”: Pubblicazione “Unità di base dell’Esercito per la Rappresentanza Militare”	“	152
Allegato “X”: Fac-simile di volantino	“	153
Allegato “Y”: D.P.R. n. 1199/1971	“	155
Allegato “J”: Elenco dei modelli, schede e tabelle da predisporre in sede di procedimento elettorale	“	163
Allegato “K” Legge n. 958/1986	“	165

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) - Anno 119° - Numero 203

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 21 luglio 1978

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

LEGGE 11 luglio 1978, n. 382

Norme di principio sulla disciplina militare.

Segue Allegato “A”

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità⁽²⁾.

(2) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 novembre 2000, n. 331.

Articolo 2

I militari prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».

Articolo 3

Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.

Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.

Articolo 4

L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici.

Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di istituto.

Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.

Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.

Articolo 5

Il regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della presente legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ^(2/a).

I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo. Il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) svolgono attività di servizio;
- b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- c) indossano l'uniforme;
- d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni di servizio.

L'uso dell'abito civile è consentito fuori dei luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle ore di libera uscita è consentito salvo limitazioni derivanti dalle esigenze delle accademie militari, durante il primo anno di corso, delle scuole allievi sottufficiali durante i primi quattro mesi di corso formativo e dei collegi militari, nonché da esigenze dei servizi di sicurezza di particolari impianti ed installazioni e da esigenze operative e di addestramento fuori sede.

(2/a) Il regolamento di disciplina militare è stato emanato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, riportato al n. B/XX.

Articolo 6

Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.

Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative. I militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.

Segue Allegato “A”

Ferme le disposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

Articolo 7

Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste dal successivo articolo 19; queste, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.

Fuori dei predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificino esplicitamente come tali o che siano in uniforme.

Articolo 8

I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali ^(3/cost).

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 13-17 dicembre 1999, n. 449 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 51, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.8, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 52, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 9

I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.

Essi possono inoltre trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.

Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda di cui al precedente art. 6.

Articolo 10

Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispose le condizioni per l'effettivo perseguimento.

A tal fine dovrà essere prevista, in particolare, l'istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.

Articolo 11

I militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e ricevere l'assistenza dei loro ministri; il regolamento di disciplina stabilisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, le necessarie norme di attuazione.

La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.

Articolo 12

Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.

Articolo 13

È attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.

Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge.

Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15.

Articolo 14

Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.

Il richiamo è verbale.

Il rimprovero è scritto.

La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina.

La consegna e la consegna di rigore possono essere inflitte rispettivamente dal comandante di reparto e dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio, salvo i casi di necessità ed urgenza ed a titolo precauzionale.

La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina.

Articolo 15

Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Segue Allegato “A”

Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza.

Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata. ^(2/b) In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.

(2/b) La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 37 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1992, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'«ente» nel quale presta servizio.

Articolo 16

L'organo sovraordinato di cui all'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.

Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso ^(2/cost).

È comunque in facoltà del militare presentare, con le modalità che saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 9-22 aprile 1997, n. 113 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Articolo 17

Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. È altresì vietata l'annotazione nelle schede informative personali di notizie relative alle opinioni politiche, reli-

giose o sindacali dei militari, o comunque idonee a fini di discriminazione politica dei militari stessi.

L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. ^(2/c)

(2/c) Così sostituito dall'art. 26, L. 24 dicembre 1986, n. 958, riportata al n. E/XL.

Articolo 18

Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo articolo

19. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

- a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezione di forza armata o di corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza -;
- b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
- c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere.

Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili ^(2/d).

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

(2/d) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 9 aprile 1990, n. 89 (Gazz. Uff. 30 aprile 1990, n. 99).

Articolo 19

Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'articolo 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse: conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; organizzazione delle sale convegno e delle mense; condizioni igienico-sanitarie; alloggi.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.

Articolo 20

Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.

I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.

Il Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti; con il medesimo decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni ⁽³⁾.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.

(3) Vedi il D.M. 9 ottobre 1985, riportato al n. B/XIX.

Articolo 21

Sono condonate le sanzioni disciplinari di corpo inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse dai militari fino a tutto il 30 novembre 1977. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Ad istanza dell'interessato, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati i trasferimenti che risultassero connessi a comportamenti rivolti a prospettare la necessità della riforma del regolamento di disciplina militare.

In deroga alle norme vigenti in materia di documentazione caratteristica del personale militare, è ammesso ricorso amministrativo al Ministro della difesa per l'annullamento delle documentazioni caratteristiche negative in dipendenza dei motivi connessi alla richiesta di riforma della disciplina militare e riferite agli anni 1971 e successivi.

Articolo 22

L'articolo 40 del codice penale militare di pace è abrogato.

Articolo 23

L'esercizio di un diritto ai sensi della presente legge esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari.

Segue Allegato “A”

Articolo 24

Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare ^(3/a).

(3/a) Per la sostituzione della relazione di cui al presente articolo, vedi l'art. 6, L. 14 novembre 2000, n. 331.

Articolo 25

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge ⁽⁴⁾.

(4) Il regolamento è stato approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, riportato al n. B/XX.

Articolo 26

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.

Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I (70%) - Anno 121° - Numero 11

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma – Sabato, 12 gennaio 1980

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 novembre 1979, n. **691**

**Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza
militare.**

Segue Allegato “B”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 5, primo comma, 18, 19 e 20, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentite le commissioni permanenti della Difesa della Camera dei deputati e del Senato della repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze;

Decreta

Articolo Unico

E' approvato l'annesso regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1979

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

Parte I

Gli organi del sistema di rappresentanza

TITOLO I ORDINAMENTO

Articolo 1

Scopo e natura del sistema di rappresentanza.

Il presente regolamento detta norme in materia di rappresentanza militare per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della legge n. 382/78. Viene in tal modo istituito un sistema di rappresentanza attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, e fermo restando che la cura degli interessi del personale militare rientra fra i doveri di ogni comandante, il personale militare esprime pareri, formula ri-

chieste ed avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo, in riferimento alle materie di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Tale sistema favorisce, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna forza armata e corpo armato, lo spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione.

Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nei successivi articoli 4, 5 e 6.

Articolo 2

Articolazione del sistema di rappresentanza.

Il sistema di rappresentanza per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si articola nei seguenti organi:

- il "consiglio centrale di rappresentanza" (Cocer);
- i "consigli intermedi di rappresentanza" (Coir);
- i "consigli di base di rappresentanza" (Cobar).

Articolo 3.

Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza.

Ai fini della rappresentanza il personale è suddiviso nelle seguenti categorie:

categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;

categoria B: sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

categoria C: volontari (allievi ufficiali delle accademie militari, allievi della scuola militare "Nunziatella", allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanziari, graduati e militari di truppa in servizio continuativo e in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);

per i militari di leva:

- categoria D: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;
- categoria E: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari ⁽³⁾.

(3) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100). Vedi, anche, l'art. 2, comma 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, riportato al n. A/XV.

Articolo 4

Composizione del Cocer.

Il Cocer è costituito dai rappresentanti delle categorie "A", "B" e "C".

Il Cocer è articolato nelle seguenti sezioni e commissioni:

- a) sezione Esercito, sezione Marina, sezione Aeronautica, sezione Carabinieri, sezione Guardia di finanza;

Segue Allegato “B”

b) commissioni interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali e volontari).

Il Cocer è composto come da tabella A annessa al presente regolamento.

La commissione indicata deve essere modificata in relazione alle variazioni della forza effettiva con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze in occasione della indizione delle elezioni di cui all'art. 15 ⁽²⁾.

(2) Vedi, anche, l'art. 2, comma 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, riportato al n. A/XV.

Articolo 5

Composizione e collocazione dei COIR.

I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie A, B, C, D ed E.

La collocazione e la composizione dei COIR sono quelle risultanti dalla tabella B, annesso 2, al presente regolamento.

La tabella B viene modificata, in relazione a variazioni di forza effettiva e a modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze ⁽³⁾.

(3) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100). Vedi, anche, l'art. 2, comma 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, riportato al n. A/XV.

Articolo 6

Composizione e collocazione dei Cobar.

I Cobar sono costituiti da rappresentanti delle categorie "A", "B", "C", "D" ed "E" presenti ai livelli di seguito indicati.

I criteri da adottare per la determinazione della composizione numerica dei Cobar sono riportati nella tabella C annesso 3 al presente regolamento ^(3/a).

I Cobar sono collocati presso le "unità di base" con il criterio di affiancarli ad una autorità gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine ai problemi di carattere locale.

Le unità di base interforze sono stabilite, secondo la competenza, dal capo di stato maggiore della Difesa o dal segretario generale della Difesa, che stabiliscono anche a quali alti comandi di forza armata ciascuna unità di base interforze è collegata ai fini della rappresentanza.

Per gli enti direttamente dipendenti dal Ministro della difesa, le rispettive unità di base saranno stabilite dallo stesso Ministro.

Ove non sia possibile individuare le citate unità di base interforze, per la ridotta entità del personale degli enti o per la loro dislocazione, le suddette autorità dovranno stabilire a quali organi di base delle singole Forze armate il personale di tali enti dovrà collegarsi ai fini della rappresentanza.

Le unità di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei carabinieri e della guardia di finanza sono stabilite dai rispettivi capi di stato maggiore di forza armata e comandanti generali di massima, al livello di complesso infrastrutturale (purché l'unità ivi accantonata non sia inferiore al battaglione) nave, base aerea o navale o unità equivalenti, salvo casi particolari che richiedano una diversa collocazione.

Con lo stesso provvedimento le suddette autorità indicano l'alto comando al quale ciascuna unità di base è collegata ai fini della rappresentanza.

Quando l'attuazione delle norme di cui al precedente secondo comma, per l'elevato numero di votanti o per la loro dislocazione, comporta procedure elettorali incompatibili con le esigenze di servizio o con la diretta conoscenza degli eleggibili, i capi di stato maggiore, il segretario generale della Difesa ed i comandanti generali, al fine di rispettare il principio fiduciario nella scelta, possono regolare lo svolgimento delle operazioni di volo mediante:

elezioni preliminari anche se non estese a tutte le categorie - con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito delle unità elementari - per la designazione di candidati alla elezione definitiva, nella misura di uno per ogni cinquanta elettori o frazione di cinquanta;

elezione definitiva - con voto diretto nominativo e segreto nell'ambito dell'unità di base - dei delegati presso i Cobar con scelta effettuata nella rosa dei candidati designati nelle elezioni preliminari.

(3/a) Vedi, anche, l'art. 2, comma 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, riportato al n. A/XV.

Articolo 7

COBAR per frequentatori di istituti di formazione.

Presso istituti - accademie, scuole, collegi - e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo viene istituito, di norma, un COBAR speciale per frequentatori. I COBAR allievi si intendono in aggiunta ai COBAR cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati.

Il personale allievo dà luogo, con gli stessi criteri indicati per altri COBAR, a rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello di base ed alla permanenza del suddetto personale presso gli istituti e reparti; il mandato ha la durata del corso e non può comunque superare il periodo di un anno.

I militari frequentatori di corsi della durata di almeno trenta giorni sono elettori nei COBAR allievi.

I militari frequentatori di corsi, della durata di almeno novanta giorni, sono eleggibili a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 19 e che debbano permanere presso l'istituto o reparto almeno sessanta giorni dalla data delle elezioni.

L'inizio di un nuovo corso non dà luogo a nuove elezioni laddove esiste già un COBAR allievi rappresentativo della categoria interessata.

I capi di stato maggiore della Difesa e di Forza armata nonché i comandanti generali stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza debbano essere istituiti i COBAR allievi e dispongono per le elezioni da effettuarsi con le procedure previste dalla parte terza del presente regolamento, per quanto applicabili ⁽⁴⁾.

(4) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 7-bis.

COBAR speciali all'estero.

Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei comandi Nato all'estero vengono istituiti, con determinazione del capo di stato maggiore della Difesa, COBAR speciali interforze.

Segue Allegato “B”

Il personale interessato elegge, con gli stessi criteri indicati per gli altri COBAR, rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello di base. Il personale dei COBAR speciali all'estero è eleggibile purché sia in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 19 e debba rimanere presso la stessa rappresentanza almeno sei mesi dalla data delle elezioni.

Il mandato dei delegati eletti ha la durata della permanenza degli stessi presso la stessa rappresentanza e non può comunque superare il periodo di due anni (5).

(5) Aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

TITOLO II COMPETENZE

Articolo 8

Generalità.

Gli organi del sistema di rappresentanza sono competenti a trattare due ordini di problemi: quelli relativi alle questioni che per la loro importanza e complessità devono comunque essere trattati dal Cocer e quelli relativi alle istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto fra le sezioni di forza armata o corpo armato, gli organi intermedi e gli organi di base della rappresentanza e le autorità militari competenti.

La natura specifica delle materie che rientrano per legge nelle competenze degli organi di rappresentanza è richiamata negli articoli che seguono. Sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Articolo 9

Competenze del COCER.

Il COCER formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.

Qualora i problemi trattati riguardino il servizio di leva, il COCER deve sentire in merito i militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi o loro delegazioni ⁽⁶⁾.

(6) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 10

Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza.

Gli organi della rappresentanza oltre alle competenze di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento hanno la funzione di prospettare alle autorità gerarchiche competenti le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse:

- a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

- b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per cause di servizio;
- c) attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
- e) condizioni igienico-sanitarie;
- f) alloggi.

Alle riunioni dei consigli di rappresentanza partecipano solo i militari eletti nei consigli stessi.

I comandanti corrispondenti, su richiesta degli organi di rappresentanza, al fine di consentire l'acquisizione di informazioni utili per la trattazione delle questioni relative alle materie di cui al precedente primo comma, possono autorizzare l'audizione di militari dipendenti ritenuti idonei ⁽⁶⁾.

(6) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 11

Particolari competenze dei COIR e dei COBAR.

L'amministrazione militare, unica competente a mantenere i rapporti con le regioni, le province e i comuni, può avvalersi a tal fine, anche su richiesta degli organi di rappresentanza, dell'apporto dei COIR e dei COBAR per la trattazione dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari.

In tal caso l'amministrazione militare, sentiti gli organi della rappresentanza e le amministrazioni locali, definisce i programmi intesi a dare concreto sviluppo ai rapporti tra le comunità militari e le popolazioni del luogo.

I comandanti responsabili possono avvalersi, per il mantenimento di tali rapporti, dei consigli di rappresentanza o di loro delegati facenti parte della rappresentanza stessa ⁽⁶⁾.

(6) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Parte II

ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA

Articolo 12

Facoltà e limiti del mandato.

I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte. Tutte le operazioni inerenti alle rappresentanze militari sono svolte dal personale "per motivi di servizio". L'esercizio del mandato è limitato alle attività previste dal presente regolamento e non sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato militare.

Segue Allegato “B”

I membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

Ai singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, è vietato:

- a) formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
- b) rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza;
- c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, salvo quanto disposto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal presente regolamento;
- d) svolgere attività che, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382, o del presente regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza;
- e) promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza;
- f) assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche.

Ai delegati deve comunque essere garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382, e nel presente regolamento è considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare ⁽⁶⁾.

(6) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 13

Durata del mandato.

Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:

- a) per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): tre anni;
- b) per i militari della categoria C (volontari): tre anni;
- c) per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;
- d) per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata nei precedenti articoli 7 e 7-bis ^(6/a).

Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti cause:

- a) cessazione dal servizio;
- b) passaggio ad altra categoria;
- c) trasferimento;
- d) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere a), b), e) ed f) di cui al quarto comma del successivo art. 19;
- e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia.

Il militare eletto quale rappresentante può dimettersi volontariamente da uno o più consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti.

I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d'impiego dell'amministrazione militare purché il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due commi del presente articolo.

I delegati presso il COCER se trasferiti ad unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso.

I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale è costituito il COIR di cui sono membri.

A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.

Ove ciò non sia possibile si procede ad elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento.

Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR invece hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano rappresentate da almeno un delegato ⁽⁷⁾.

(6/a) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 27 novembre 1992, n. 520 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1993, n. 1), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione e poi così modificato dall'art. 1, D.P.R. 21 marzo 2001, n. 169 (Gazz. Uff. 12 maggio 2001, n. 109).

(7) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 14

Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni.

Il delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente.

In tutti gli organi di rappresentanza, in assenza del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente alle riunioni.

Nel COCER le riunioni sono presiedute:

- quelle di categoria, dal più elevato in grado o più anziano della rispettiva categoria;
- quelle di sezione di Forza armata o Corpo armato, dal più elevato in grado, o, a parità di grado, dal più anziano.

Segue Allegato “B”

Il presidente, nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri conferitigli dal regolamento interno.

Il presidente ha il dovere di mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorità gerarchiche competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine della loro cessazione dal mandato, secondo quanto stabilito dall'art. 13, lettera e).

Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi⁽⁷⁾.

(7) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Parte III

I PROCEDIMENTI ELETTORALI

Articolo 15

Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni.

I militari delle categorie A, B, C, D ed E di ciascuna unità di base individuata ai sensi dell'art. 6, eleggono - con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli - propri rappresentanti presso i corrispondenti COBAR.

I rappresentanti nei COBAR delle categorie A, B, C, D ed E eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR.

I rappresentanti nei COIR delle categorie A, B, e C eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COCER.

I rappresentanti nei COIR delle categorie D ed E eleggono nel proprio ambito i delegati a partecipare alla riunione annuale, indetta dal Ministro della difesa, prevista dall'art. 19 della legge n. 382/1978.

Prima della scadenza del mandato biennale, il Ministro della difesa, di concerto con quello delle finanze, indice le elezioni da effettuare per il successivo biennio:

- a) stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei COBAR;
- b) fissando le date per le elezioni dei COIR e del COCER, con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore.

Le elezioni straordinarie di categoria sono indette:

- dagli stati maggiori di Forza armata e dai comandi generali per la sostituzione dei delegati delle sezioni del COCER;
- dagli Alti comandi periferici per la sostituzione dei delegati dei COIR;
- dai comandanti delle unità di base, in coincidenza con le elezioni semestrali per il rinnovo dei rappresentanti delle categorie C, D ed E, per la sostituzione dei delegati dei COBAR⁽⁸⁾.

(8) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 16*Posti di votazione.*

Per ogni elezione il comandante (o responsabile dell'ente, indicato sempre con la dizione "comandante"), al cui livello è collocato il consiglio da eleggere, stabilisce, in relazione alla entità e alla dislocazione dell'unità o ente interessato, il numero e l'ubicazione dei "posti di votazione", da organizzare all'interno di infrastrutture militari, dandone comunicazione, con congruo anticipo, negli albi dei comandi interessati.

Se previsti più posti di votazione il comandante stabilisce quello che deve assumere funzioni di "posto n. 1". Nell'ambito dei locali destinati alla votazione si deve garantire, con appositi accorgimenti, la segretezza del voto.

Gli scrutatori:

- a) devono essere nel numero minimo di tre compreso il presidente, fermo restando che ogni categoria deve avere almeno uno scrutatore;
- b) sono sorteggiati, ad eccezione del presidente che è designato dal comandante, fra gli elettori di ciascun posto di votazione, con esclusione degli analfabeti;
- c) si riuniscono, nei locali assegnati per le elezioni, all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Gli eventuali assenti vengono sostituiti dal presidente con altrettanti elettori della stessa categoria.

Il comandante provvede a far consegnare, in tempo utile, al presidente:

- l'elenco degli elettori;
- tre elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto di votazione;
- una copia del presente regolamento;
- le urne elettorali ed un congruo numero di schede elettorali di colore diverso a seconda delle varie categorie di militari chiamati alle elezioni, nonché di matite.

Il presidente sigilla le urne, autentica con la propria firma le schede e dichiara aperta la votazione ⁽⁸⁾.

(8) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 17*Modalità di carattere generale per votazione e lo scrutinio.*

Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza.

L'elettore:

- vota soltanto nel posto in cui è iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori;
- riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto, di un documento di identità, una scheda autenticata;
- si reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili, e, eventualmente, anche il nome e il grado dell'eleggibile o degli eleggibili prescelti della propria categoria;

Segue Allegato “B”

- piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita nell'urna mentre uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco.

I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori.

Il posto di votazione è aperto fino ad esaurimento delle operazioni di voto; comunque il comandante determina l'ora di chiusura, assicurando un minimo di otto ore continuative di votazione.

Al termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato ed inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni.

Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validità del voto e ne dà lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile.

Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure se presentano scritture o segni estranei alla votazione stessa.

Le preferenze indicate in eccedenza al numero stabilito sono considerate nulle.

Sono anche nulle nella parte in cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria ⁽⁸⁾.

(8) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 18

Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti.

Il presidente di ciascun posto di votazione, al termine delle operazioni di scrutinio, redige un verbale, in duplice copia, come da modello annesso 4.

Se sono previsti più posti di votazione, i rispettivi presidenti consegnano:

- al presidente del "posto n. 1" una copia del verbale;
- al comandante, un plico contenente l'altra copia del verbale e tutto il carteggio impiegato, comprese
- le schede non utilizzate.

Il presidente del "posto n. 1", in presenza degli scrutatori del posto medesimo, quando è in possesso di tutti gli elementi:

- a) somma i voti ottenuti da ciascun eleggibile nei singoli posti;
- b) compila le graduatorie degli eleggibili per ogni categoria, dando la precedenza al più elevato in grado o al più anziano in caso di parità dei voti raccolti;
- c) redige un verbale riepilogativo, come da modello annesso 4, con le graduatorie di cui sopra, riportando accanto al nominativo dei primi, sino alla concorrenza di quelli da eleggere, la parola: ELETTO.

Il verbale, con tutto il carteggio relativo, viene consegnato dal presidente del posto n. 1 al comandante.

Questi, in presenza del detto presidente, dei presidenti degli altri posti e degli scrutatori, in numero di almeno la metà, dichiara, entro 24 ore dal termine della votazione, gli eletti e ne redige verbale, sottoscritto da lui e da tutti i presenti, che trasmette immediatamente al comando presso cui debbono svolgersi le elezioni di grado superiore.

Della proclamazione degli eletti viene data adeguata pubblicità mediante affissione di un avviso negli albi delle unità di base.

Articolo 19

Norme particolari per l'elezione dei COBAR.

Ai sensi del primo comma del precedente art. 15, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unità di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unità di base sono elettori in quest'ultima ed eleggibili nell'unità di base di appartenenza.

I militari in cura o in osservazione presso organi sanitari militari che non fanno parte dell'unità di base in cui confluisce l'ente o il reparto di appartenenza dei militari stessi, sono elettori presso l'unità di base dell'organo sanitario ed eleggibili in quella di appartenenza.

Nel caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili ed, eventualmente, anche il nome ed il grado di un solo candidato della propria unità elementare.

Nel caso di elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili ed, eventualmente, anche il nome ed il grado di un numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

Sono eleggibili i militari specificati al primo comma e al secondo comma del presente articolo purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere il comandante dell'unità di base;
- b) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato;
- c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva;
- d) non aver riportato una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza della legge 11 luglio 1978, n. 382, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza, salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della medesima legge;
- e) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva;
- f) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa.

Per i militari di carriera costituisce, altresì, requisito di eleggibilità il non aver ricoperto l'incarico di rappresentante nel precedente periodo di mandato.

Il comandante pubblica sugli albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando per ciascuna anche il numero di quelli da eleggere e le

Segue Allegato “B”

preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere.

Il comandante pubblica sugli albi, il secondo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico degli elettori di ciascuna delle categorie interessate.

Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, sia distaccato in altre sedi per servizi collettivi, sono inviate ai rispettivi posti di votazione mediante corriere.

Nel caso un militare eletto risultasse non eleggibile a seguito degli accertamenti di ufficio presso il casellario giudiziario, lo stesso sarà dichiarato decaduto dall'organo o dagli organi di rappresentanza con determinazione del comandante corrispondente e verrà sostituito secondo quanto stabilito al precedente art. 13 ⁽⁹⁾.

(9) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 20

Norme particolari per l'elezione dei COIR.

Sono elettori i militari di cui al secondo comma dell'art. 15.

Ciascun elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

Sono eleggibili, per l'elezione di ciascun COIR, tutti i delegati eletti nei corrispondenti COBAR.

Il comandante dell'ente cui è collegato il COIR da eleggere:

- a) stabilisce il numero e la dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ciascuno di essi, gli elenchi dei militari elettori distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;
- b) pubblica sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;
- c) fa pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico ⁽⁹⁾.

(9) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 21

Norme particolari per l'elezione del COCER.

Le elezioni dei membri del COCER sono effettuate separatamente per ciascuna sezione di Forza armata o Corpo armato.

Sono elettori i militari di cui al terzo comma dell'art. 15. Ciascun militare elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

Sono eleggibili, per ogni sezione di Forza armata o Corpo armato, i delegati eletti nei corrispondenti COIR.

Gli stati maggiori di Forza armata e i comandi generali, ciascuno per la parte di competenza:

- a) stabiliscono numero e dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ognuno di essi gli elenchi degli elettori, distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;
- b) pubblicano sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;
- c) fanno pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.

La proclamazione degli eletti nel COCER è fatta con dichiarazione del capo di stato maggiore della Difesa sulla scorta dei verbali inviati dai capi di stato maggiore di Forza armata e dai comandanti generali. Copia di tale dichiarazione è inviata al Ministro della difesa ed a quello delle finanze, nonché alle autorità competenti alle variazioni matricolari ^(9/a).

(9/a) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 22

Propaganda.

Ogni eleggibile può rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato.

L'attività di propaganda deve essere svolta:

- a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel più assoluto rispetto delle norme disciplinari;
- b) nei dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni;
- c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme previste nel presente articolo.

Gli eleggibili hanno la facoltà di esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con criteri di uniformità a cura dell'Amministrazione militare, la quale dovrà altresì garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture militari interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche.

Tale norma non si applica per le elezioni preliminari.

Non è consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali, ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, sarà cura dei comandanti disporre la eliminazione.

Gli eleggibili possono, altresì, manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di un'adunata unica di categoria che è convocata dal comandante in appositi locali.

Il comandante, o un suo delegato, apre l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore ^(9/a).

(9/a) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Parte IV

L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA

TITOLO I

Attività a livello di base

Articolo 23

Natura e iniziativa dell'attività.

L'attività del sistema di rappresentanza al livello di base è rivolta ai problemi collettivi di carattere locale che, nella maggioranza dei casi, possono trovare soluzione per intervento o autonoma decisione dell'autorità militare dello stesso livello.

I COBAR possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo d'interesse, meritano di essere portati all'attenzione del livello rappresentativo superiore.

L'attività dei COBAR si avvale, normalmente, dei contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del COBAR.

I COBAR possono chiedere, a metà del mandato, un incontro, distinto per categoria, con i militari rappresentati, per riferire sull'attività svolta e per raccogliere le istanze del personale. Le modalità ed i tempi di tali incontri sono determinati dal comandante.

In occasione del rinnovo dei consigli presso ogni unità di base viene tenuta una riunione informativa durante la quale il presidente del COBAR o un delegato appositamente designato espone un rendiconto, a carattere informativo, relativo all'attività del consiglio, redatto sulla base di apposita delibera già presentata al comandante dell'unità di base. Tale riunione deve svolgersi con le stesse modalità previste dal precedente art. 22 per la propaganda orale.

Per la formulazione di pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei COBAR può essere promossa dal COIR corrispondente o dal comando dell'unità di base ^(9/a).

(9/a) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 24

Procedure.

Le conclusioni alle quali perviene un COBAR, redatte in apposito verbale, vengono presentate dal residente, assistito dal comitato di presidenza, al comandante dell'unità di base corrispondente. Ove il verbale non sia stato approvato all'unanimità, devono essere riportati anche i pareri di minoranza. Il comandante risponde entro il termine di un mese motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta, o ritenendo comunque il COBAR che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al COIR corrispondente. Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti al rappresentanza vengono concordate dal COBAR con il comandante dell'unità di base corrispondente, con particolare

riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni. I rapporti con il COIR corrispondente, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dal regolamento interno. Di tali rapporti il comando corrispondente è tenuto informato con copia della relativa documentazione. Delegazioni dei COBAR possono essere ascoltate dal COIR corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio intermedio, a seguito di autorizzazione dell'alto comando periferico ⁽¹⁰⁾.

(10) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

TITOLO II

Attività a livello intermedio

Articolo 25

Natura e iniziativa dell'attività.

L'attività dei COIR è rivolta ai problemi inerenti la rappresentanza che possono essere risolti dall'alto comando corrispondente.

Tale attività può essere generata dalla necessità di coordinare questioni similari di carattere locale che interessano vari COBAR corrispondenti, oppure dall'esame di questioni che non sono state risolte al livello di base.

I COIR possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo di interesse, meritano di essere portati all'attenzione del COCER.

Per la formulazione dei pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei COIR può essere promossa da parte del COCER o dell'alto comando periferico corrispondente ⁽¹⁰⁾.

(10) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 26

Procedure.

Le conclusioni alle quali perviene un COIR vengono presentate per iscritto, con apposito verbale, all'alto comando corrispondente.

Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza.

L'alto comando risponde entro il termine di un mese, motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

In assenza di risposta o ritenendo comunque il COIR che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al COCER per il tramite della sezione interessata.

Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal COIR con l'alto comando corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni.

Segue Allegato “B”

I rapporti con i COBAR corrispondenti e con il COCER, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dal regolamento interno.

Di tali rapporti, l'alto comando corrispondente viene tenuto informato con copia della relativa documentazione.

I COIR possono richiedere il parere di uno o più COBAR corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dell'alto comando periferico corrispondente, delegazioni dei COBAR confluenti.

Delegazioni dei COIR possono essere ascoltate dalla sezione COCER corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio centrale, a seguito di autorizzazione dello stato maggiore o del comando generale interessato ⁽¹⁰⁾.

(10) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Titolo III

Attività a livello centrale

Articolo 27

Natura e iniziativa dell'attività.

L'attività del COCER è rivolta alla formulazione di pareri, di proposte e di richieste sulle materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari, così come precisato all'art. 19, commi quarto e ottavo, della legge n. 382/1978.

Tale attività può essere promossa dai membri del COCER stesso o dall'autorità gerarchica, ovvero dai COIR.

Il COCER può inoltre essere chiamato ad esaminare istanze portate alla sua attenzione da un COIR per il tramite della sezione competente, a causa dell'interesse che rivestono o perché non hanno trovato soluzione.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza mantengono stretti contatti con il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di comunicare con tempestività alle rispettive sezioni del COCER dati concreti sulle trattative e sulle posizioni dei sindacati di polizia in materia di trattamento economico e normativo del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ⁽¹⁰⁾.

(10) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Articolo 28

Procedure.

Le conclusioni alle quali perviene il COCER in merito a questioni a carattere interforze vengono presentate per iscritto con apposito verbale, al capo di stato maggiore della Difesa.

Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza.

Il capo di stato maggiore della Difesa risponde entro il termine di due mesi, motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta, o ritenendo

comunque il COCER che una questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene portata all'attenzione del Ministro della difesa.

Quando si tratta di materia che riguarda una singola Forza armata o Corpo armato, la sezione del COCER interessata esamina autonomamente il problema ed il relativo presidente ne consegna le conclusioni al rispettivo capo di stato maggiore o comandante generale.

Il capo di stato maggiore di Forza armata o comandante generale risponde entro il termine di due mesi motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

In assenza di risposta o ritenendo comunque la sezione che la questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene sottoposta al presidente del COCER che adisce il Ministro della difesa; ove la questione riguardi esclusivamente la Guardia di finanza, il presidente del COCER delega il presidente di sezione ad adire direttamente il Ministro delle finanze.

Quando si tratta di materia che riguarda una singola categoria di personale, il presidente del COCER, sentito il comitato di presidenza, assegna per l'esame la questione alla commissione di categoria interessata e richiede i pareri in proposito alle altre commissioni. Le conclusioni dell'esame della commissione interessata ed i pareri delle altre commissioni devono essere resi noti per iscritto, con apposito verbale, al presidente del COCER per l'inoltro al capo di stato maggiore della Difesa.

Quando si tratta di materia che riguarda il servizio di leva il COCER sente, con le modalità previste dal regolamento interno, i delegati delle categorie D ed E eletti nei COIR.

Il COCER può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ai sensi dell'art. 19, comma, quinto della legge n. 382/1978.

Le sezioni COCER possono richiedere il parere di uno o più COIR corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dello stato maggiore o comando generale corrispondente, delegazioni dei COIR confluenti ⁽¹¹⁾.

(11) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Parte V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 29

Validità delle norme.

Le norme contenute nella presente parte V, dall'art. 30 all'art. 35, disciplinano il funzionamento degli organi di rappresentanza militare, fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 20, comma terzo, dalla legge n. 382/78.

Esse continueranno ad applicarsi per i casi eventualmente non disciplinati dal predetto regolamento interno.

Segue Allegato “B”

Articolo 30

Comitato di presidenza.

Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza è costituito un comitato di presidenza composto dal presidente e dai delegati, uno per ciascuna categoria, eletti a tale carica.

Il presidente di ciascun organo di rappresentanza designa il segretario scegliendolo fra i membri del comitato di presidenza.

Nell'ambito del Cocer si formano, con criteri analoghi, comitati di presidenza delle sezioni di forza o corpo armato o di commissioni interforze di categoria.

Articolo 31

Attribuzioni del presidente e del comitato di presidenza.

Il presidente convoca il consiglio ed il comitato di presidenza, dirige la discussione e ne assicura l'ordinato svolgimento.

Il comitato di presidenza è organo esecutivo del consiglio di rappresentanza per la redazione degli atti e per gli adempimenti conseguenti alle decisioni prese dal consiglio stesso.

Il comitato di presidenza stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, provvedendo ad inserirvi quegli argomenti richiesti da almeno un quinto del consiglio e, d'intesa con il comandante, fissa la data delle stesse.

Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

Articolo 32

Attribuzioni del segretario.

Il segretario redige il verbale delle riunioni, tiene nota dei delegati iscritti a parlare, dà lettura dei processi verbali e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato al consiglio.

In caso di necessità il presidente può chiamare uno o più delegati presenti in aula ad esercitare le funzioni di segretario.

Articolo 33

Riunioni degli organi di rappresentanza.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dal loro presidente di sua iniziativa oppure a richiesta di un quinto dei delegati.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, indicandovi la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti da trattare e lo comunica a ciascun delegato almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza.

La data della adunanza sarà concordata, per i Cobar, tra il presidente e il comandante della unità di base; per i Coir, tra il presidente e il corrispondente alto comando.

Le adunanze avranno luogo, di regola, in ore libere da altri servizi. Se l'ordine del giorno non viene esaurito il presidente ne rinvia la continuazione ad altra data non

più lontana di tre giorni. Di regola, i Cobar si riuniscono una volta al mese; i Coir una volta ogni due mesi; la sezione del Cocer una volta ogni tre mesi; il Cocer in sessione congiunta di tutte le sezioni almeno una volta l'anno.

Il Cocer in sessione congiunta stabilisce, nella prima adunanza di ciascun anno, il programma di lavoro, e verifica l'attuazione del programma precedente, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Articolo 34

Deliberazioni degli organi di rappresentanza.

Gli organi di rappresentanza deliberano col numero legale di due terzi dei delegati assegnati all'organo o alla sezione. Se manca il numero legale, il presidente rinvia la adunanza ad altra data da stabilire nel modo previsto dal precedente art. 33.

Sugli argomenti iscritti nell'ordine del giorno riferisce il presidente, oppure un delegato da lui designato almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza.

La discussione è diretta dal presidente, in conformità dell'art. 14.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano e per appello nominale, a giudizio del presidente, oppure a richiesta della maggioranza dei presenti.

L'appello si fa in ordine inverso di grado e di anzianità.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei delegati presenti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il verbale della adunanza viene redatto dal segretario, deve contenere i motivi delle deliberazioni, ed indicare se esse siano state adottate all'unanimità oppure a maggioranza di voti. In quest'ultimo caso, i delegati dissenzienti hanno diritto di far inserire a verbale i motivi del loro voto.

Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è immediatamente inviato dal presidente alla autorità militare presso cui l'organo di rappresentanza è costituito.

Agli adempimenti necessari per l'esecuzione dei deliberati provvede il comitato di presidenza, oppure il presidente.

Articolo 35

Ordine delle riunioni.

Se un delegato turba l'ordine o non osserva, nel corso della riunione, quanto stabilito dall'art. 12, comma quinto, lettera a), il presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel verbale della seduta.

Qualora un delegato, nonostante il richiamo inflittogli dal presidente, persista nel suo comportamento, il presidente sentito il comitato di presidenza, pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'allontanamento per il resto della seduta.

La censura deve essere successivamente iscritta nel verbale della seduta e inviata per iscritto all'interessato. Se il delegato non ottempera all'ordine di allontanarsi, il presidente sospende la seduta.

Le deliberazioni adottate dal presidente sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dal presidente indipendentemente dalle eventuali infrazioni penali o disciplinari, che restano di competenza dell'autorità gerarchica.

Parte VI

Le disposizioni finali

Articolo 36

Annotazioni nella documentazione del personale.

La nomina a membro di organo della rappresentanza militare forma oggetto di apposita annotazione matricolare con la seguente formula:

"Eletto nel consiglio (centrale, intermedio, di base) di rappresentanza del (far seguire la denominazione dell'unità al cui livello si pone l'organo di rappresentanza intermedio o di base) per la categoria (precisare la categoria di appartenenza) a decorrere dal". La cessazione dal mandato, da qualunque causa determinata, comporta analogo annotazione, formulata nei termini seguenti: "Cessa dal mandato di membro del consiglio del per la categoria per (specificare se per scadenza del mandato o per uno dei motivi di cui al terzo comma dell'art. 13 o per altri motivi) a decorrere dal". Apposita nota sull'espletamento dell'incarico di rappresentante va apposta in calce allo spazio della documentazione caratteristica riservata al compilatore, prima del giudizio che questi attribuirà al valutando se trattasi di scheda valutativa ovvero al termine della parte descrittiva se trattasi di rapporto informativo. Tale nota dovrà essere redatta come segue:

"Dal al ha svolto l'incarico di delegato presso il consiglio di rappresentanza " (12).

(12) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

L'art. 4, D.P.R. 27 novembre 1992, n. 520 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1993, n. 1), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha così disposto:

"Art. 4. 1. Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, e modificato con successivi provvedimenti, non si applica alle deliberazioni del COCER". (giurisprudenza).

Articolo 37

Informazione sulla attività svolta dagli organi di rappresentanza.

Il testo delle deliberazioni di ciascun COBAR è affisso negli albi delle unità di base e, ove necessario, in quelli delle unità elementari in cui l'unità di base si articola.

Il testo delle deliberazioni di ciascun COIR è inviato ai COBAR che hanno provveduto alla sua elezione, per l'affissione agli albi delle unità di base.

Il testo delle deliberazioni del COCER è inviato a tutti i COIR e da questi ai COBAR per l'ulteriore diffusione tramite gli albi delle unità di base.

Le suddette attività sono effettuate a cura e a spese dell'Amministrazione militare.

È vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime (12).

(12) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

L'art. 4, D.P.R. 27 novembre 1992, n. 520 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1993, n. 1), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha così disposto:

"Art. 4. 1. Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, e modificato con successivi provvedimenti, non si applica alle deliberazioni del COCER".

Articolo 38*Termini per la comunicazione dei pareri richiesti
da parte degli organi di rappresentanza.*

Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'art. 19 della legge n. 382 dell'11 luglio 1978, debbono comunicarlo all'autorità richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorità provvede senza attendere il parere.

Articolo 39*Revisione del regolamento.*

Entro due anni dall'emanazione del presente regolamento lo stesso è sottoposto a revisione con le medesime procedure adottate per la sua approvazione, al fine di consentire l'introduzione delle eventuali modifiche che la concreta esperienza avrà rivelato opportune ⁽¹³⁾.

(Si omettono le tabelle) ⁽¹⁴⁾.

(13) Abrogato dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

(14) Le tabelle sono state modificate dal D.P.R. 30 ottobre 1984, n. 912 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1985, n. 5) e dall'art. 4, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) - Anno 133° - Numero 56

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 marzo 1992

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

LEGGE 6 marzo 1992, n. 216

Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.

Segue Allegato “C”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Articolo 2

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla è innovato per ciò che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni ⁽¹⁾.

(1) Vedi il d.lg. 12 maggio 1995, n. 195.

2. Lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sarà, inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo dovrà prevedere: distinte modalità per il procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pub-

blica e rappresentative del personale. Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare.

4. Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potrà anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello *status* del personale interessato; tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. È comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:
 - a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;
 - b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
 - c) mobilità ed impiego del personale;
 - d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
 - e) determinazione delle dotazioni organiche;
 - f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;
 - g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;
 - h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.

 5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente ⁽²⁾.
- (2) Vedi il D.P.R. 5 settembre 1994.
6. Per il personale già compreso fra i destinatari dell'articolo 15, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, e per quello della Polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni degli articoli 2 e 3, L. 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 19, L. 15 dicembre 1990, n. 395.

 7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

Articolo 3

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'articolo 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno ⁽¹⁾.

(1) Vedi il d.lg. 12 maggio 1995, n. 196; il d.lg. 12 maggio 1995, n. 197; il d.lg. 12 maggio 1995, n. 198; il d.lg. 12 maggio 1995, n. 199; il d.lg. 12 maggio 1995, n. 200; il d.lg. 12 maggio 1995, n. 201.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: *a)* per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per
4. esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; *b)* l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli de-

gli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

5. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno.
6. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993 ⁽²⁾.

(2) Vedi, anche, la l. 29 aprile 1995, n. 130.

Articolo 4

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, come sostituito dalla presente legge, ed all'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 94.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 371.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando:
 - a) quanto a lire 84.000 milioni per l'anno 1992, parte dell'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati»;
 - b) quanto a lire 41.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 66.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi»;
 - c) quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1992, a lire 114.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 116.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero»;
 - d) quanto a lire 140.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, parte dell'accantonamento «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990»;

Segue Allegato “C”

- e) quanto a lire 76.000 milioni per l'anno 1993, parte dell'accantonamento «Potenziamento delle Forze di polizia»;
 - f) quanto a lire 49.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) - Anno 102° - Numero 159

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 30 giugno 1961

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

LEGGE 1° giugno 1961, n. 512

Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.

Segue Allegato “D”

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

(Stralcio)

Articolo 24

I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio metropolitano.

Nelle stesse condizioni di cui al comma precedente, i cappellani militari sono disposti alle norme del Regolamento di disciplina militare, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal regolamento.

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) - Anno 136° - Numero 122

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 maggio 1995

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

DECRETO LEGISLATIVO
12 maggio 1995, n. 195

**Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del per-
sonale delle Forze di polizia e delle Forze armate.**

Segue Allegato “E”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 7 gennaio 1992, n.5, ed in particolare l’art. 2;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica;

Considerato che la competente Commissione permanente della camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Ambito di applicazione.

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell’art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l’emanazione di separati de-

creti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

Articolo 2 *Provvedimenti.*

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo ⁽¹⁾;

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, d.lg. 31 marzo 2000, n. 129.

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *A)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica) ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 31 marzo 2000, n. 129.

Segue Allegato “E”

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a*) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *b*), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

Articolo 3

Forze di polizia ad ordinamento civile.

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *A*), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:

- a*) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b*) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c*) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- d*) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
- e*) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- f*) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;
- g*) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- h*) i permessi brevi per esigenze personali;
- i*) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;
- l*) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- m*) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- n*) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- o*) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *A*), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonché la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa può avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati

sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.

3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

4. Nell'ambito territoriale la titolarità all'esercizio delle relazioni sindacali è riconosciuta sulla base della rappresentatività, individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto ⁽¹⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 31 marzo 2000, n. 129.

Articolo 4

Forze di polizia ad ordinamento militare.

1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), riguardano:

- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
- b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- d) le licenze;
- e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
- f) i permessi brevi per esigenze personali;
- g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;
- i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Segue Allegato “E”

3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione ⁽¹⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg. 31 marzo 2000, n. 129.

Articolo 5 *Forze armate.*

1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'art. 2, comma 2, riguardano:

- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
- b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- d) le licenze;
- e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
- f) i permessi brevi per esigenze personali;
- g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione ⁽¹⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, d.lg. 31 marzo 2000, n. 129.

Articolo 6 *Materie riservate alla legge.*

1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Articolo 7

Procedimento.

1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente ⁽¹⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, d.lg. 31 marzo 2000, n. 129.

1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle forze armate ⁽¹⁾.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2 .

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *B*), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

Segue Allegato “E”

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verifichi la compatibilità finanziaria ed esamini le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 1, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni⁽⁴⁾.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

Articolo 8

Procedure di raffreddamento dei conflitti.

1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.

2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.

3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni del CO-CER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2,

Segue Allegato “E”

comma 1, lettera *B*), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate ⁽¹⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, d.lg. 31 marzo 2000, n. 129.

Articolo 8/bis

Consultazione delle rappresentanze del personale.

1. Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate ⁽¹⁾.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 31 marzo 2000, n. 129.

Articolo 9

Norma finale.

Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 39 del 17 Febbraio 1992 – Serie Generale

Spedizione in abbonamento postale – Gruppo 1 (70%)

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma – Lunedì, 17 febbraio 1992

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI – VIA ARENULA 70 – 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

30

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

**Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.**

Segue Allegato “F”

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

(stralcio)

Articolo 33 Agevolazioni.

1. (Omissis) ⁽¹⁾.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno ⁽²⁾.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ⁽²⁾.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso ⁽²⁾.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità ⁽³⁾.

(1) Comma abrogato dall'art. 86, d.lg. 26 marzo 2001, n. 151.

(2) Comma così modificato dall'art. 19, l. 8 marzo 2000, n. 53.

(3) Vedi art. 20, l. 8 marzo 2000, n. 53.

SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 134° - Numero 1

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 gennaio 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 novembre 1992, n. 520

Regolamento recante modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e 18 luglio 1986, n. 545, concernenti, rispettivamente l'approvazione dei regolamenti di attuazione della rappresentanza militare e della disciplina militare.

Segue Allegato “G”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMANA

(stralcio)

Articolo 4

Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e modificato con successivi provvedimenti, non si applica alle deliberazioni del COCER.

SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (45%)

Anno 142° - Numero 109

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 maggio 2001

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 marzo 2001, n. 169

Regolamento recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, per l'omogeneizzazione della durata del mandato dei delegati dei volontari presso gli organismi di rappresentanza militare.

Segue Allegato “H”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, che istituiscono gli organi di rappresentanza militare;

Visto l'art. 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520;

Ritenuta la necessità di uniformare, a seguito della intervenuta equiordinazione dei tre ruoli del personale non direttivo delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, la durata del mandato dei delegati dei volontari eletti negli organi della rappresentanza militare;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000,

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

sentite le Commissioni permanenti Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo unico

Modifica della durata del mandato dei volontari

1. Al primo comma dell'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520, le parole: "per i volontari dei Corpi armati e un anno per i volontari delle Forze armate" sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (45%)

Anno 145° - Numero 60

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 marzo 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

LEGGE 2 marzo 2004, n. 62

Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Segue Allegato “T”

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

(Stralcio)

Art. 1

1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nella categoria dei volontari dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è prorogato fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 126° - Numero 259

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 novembre 1985

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1985

**Approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento
della rappresentanza militare.**

Segue Allegato “L”

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare, e in particolare il terzo comma dell’art. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della rappresentanza militare;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati;

Vista la delibera n. 6 del verbale n. 008/3 in data 6 giugno 1985 del COCER in sessione congiunta, con la quale è stato adottato il regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare;

Decreta:

Articolo unico

E’ approvato l’annesso regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento interno, adottato dal consiglio centrale di rappresentanza in base al terzo comma dell’art. 20 della legge istitutiva, disciplina l’organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nei suoi vari livelli ed articolazioni.

Articolo 2

Prorogatio

I delegati, alla scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli di rappresentanza.

Articolo 3

Consiglio di rappresentanza

Il consiglio di rappresentanza è l’insieme dei delegati proclamati eletti.

Articolo 4

Assemblea

Il consiglio di rappresentanza è costituito quando è formalmente riunito per deliberare ed è presente il numero legale dei rappresentanti.

Il potere decisionale di ogni consiglio di rappresentanza appartiene all’assemblea dei propri delegati ed è esercitato in piena libertà ed autonomia nel rispetto delle norme che regolano la rappresentanza militare.

Articolo 5*Presidente*

Per la presidenza e la vice presidenza si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 14 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

Articolo 6*Comitato di presidenza e segretario*

Nell'ambito dei consigli di rappresentanza sono costituiti comitati di presidenza composti dal presidente e dai delegati – uno per ciascuna categoria – eletti a tale carica dalla categoria di appartenenza.

Nel COCER interforze il comitato di presidenza è costituito dal presidente e dai delegati – uno per ciascuna Forza armata e Corpo armato – eletti a tale carica dalla stessa Forza armata o Corpo armato.

Con analoga procedura e medesimi criteri sono costituiti comitati di presidenza nelle commissioni interforze di categoria.

In ciascun comitato di presidenza il presidente designa il segretario.

Articolo 7*Gruppi di lavoro*

Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro su specifiche materie o problemi, le cui conclusioni sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

I membri vengono designati dalle sezioni del COCER interforze, dalle categorie negli altri consigli.

L'istituzione di un gruppo di lavoro deve essere adottata con delibera del consiglio.

Articolo 8*Segreterie permanenti*

Presso ciascun consiglio intermedio, centrale e le sue articolazioni di Forza armata o Corpo armato sono costituite segreterie permanenti idonee ed adeguate a garantire tutte le attività relative al funzionamento della rappresentanza.

L'attività di tali segreterie è regolata da apposite norme, emanate dall'autorità militare che costituisce le segreterie stesse.

Presso i consigli di base l'attività di segreteria è concordata con il comandante dell'unità di base.

Articolo 9*Presidente - Attribuzioni*

Il presidente:

- convoca e presiede l'assemblea;
- assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il regolamento;
- concede la parola, dirige e modera la discussione;
- convoca, d'iniziativa, il comitato di presidenza o di massima entro cinque giorni quando lo richieda un terzo dello stesso comitato.

Segue Allegato “L”

Articolo 10

Comitato di presidenza - Attribuzioni

Il comitato di presidenza:

- è l’organo esecutivo del consiglio;
- stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti dai singoli membri del consiglio;
- fissa la data, il luogo e l’ora delle riunioni;
- è preposto alla redazione degli atti e agli adempimenti conseguenti alle decisioni deliberate dal consiglio stesso;
- presenta alla corrispondente autorità gerarchica le deliberazioni delle riunioni e ne chiede la tempestiva diffusione.

Nell’ambito delle attribuzioni previste dal presente articolo, il comitato di presidenza delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 11

Segretario - Attribuzioni

Il segretario:

- procede all’appello nominale dei membri del consiglio all’inizio di ogni seduta; tiene nota dei delegati iscritti a parlare;
- collabora con il presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; trascrive le deliberazioni su apposito registro;
- redige il verbale delle riunioni;
- dà lettura del processo verbale e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato al consiglio;
- coadiuva il presidente nel disbrigo della corrispondenza.

Articolo 12

Convocazioni degli organi di rappresentanza

Il presidente convoca il consiglio di rappresentanza d’intesa con il comitato di presidenza, di sua iniziativa nei casi di urgenza, oppure a richiesta di un quinto dei delegati, di massima entro dieci giorni.

Il presidente comunica a ciascun delegato, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi d’urgenza, con l’atto di convocazione:

- la data, l’ora e il luogo della riunione;
- l’ordine del giorno;
- la presumibile durata.

La data, la sede e la durata della riunione saranno concordate:

- per i COBAR, tra il presidente e il comandante dell’unità di base;
- per i COIR, tra il presidente e il corrispondente alto comando.

All’atto del rinnovo degli organismi, ciascun consiglio di rappresentanza s’intende convocato dal presidente e dal comitato di presidenza uscenti entro quindici giorni dalla data della chiusura del verbale riepilogativo delle operazioni di voto.

La data, l’ora e il luogo della prima riunione vanno concordati tra il presidente dell’organo rappresentativo e il comando corrispondente.

Le commissioni interforze di categoria sono convocate, su proposta del relativo comitato di presidenza, dal presidente del COCER con le stesse modalità di cui agli articoli 9 e 10 ogni qualvolta pareri e proposte da formulare e richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Le relative conclusioni saranno sottoposte dal presidente o da un suo delegato all’esame del COCER per l’approvazione.

Articolo 13

Modalità e periodicità delle riunioni

Le riunioni hanno luogo nelle ore di servizio e sono a tutti gli effetti attività di servizio. Se l’ordine del giorno non viene esaurito, il presidente, su deliberazione dell’assemblea, ne rinvia la continuazione ad altra data.

Di regola i COBAR si riuniscono almeno una volta al mese, i COIR almeno una volta ogni due mesi, le sezioni COCER e il COCER interforze almeno ogni tre mesi.

Articolo 14

Validità delle assemblee

L’assemblea dei consigli di rappresentanza ai vari livelli è valida:

in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei delegati;

in seconda convocazione, indetta entro le 24 ore successive, se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio ⁽³⁾.

(3) Così sostituito dall’art. 1, D.M. 15 gennaio 1990 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1990, n. 25).

Articolo 15

Assenze dei delegati

Nell’ambito di ciascun consiglio di rappresentanza il delegato impossibilitato a partecipare alla riunione deve far pervenire dal proprio comando apposita comunicazione al relativo comitato di presidenza.

All’apertura dei lavori nessun delegato può assentarsi dall’aula senza averne dato comunicazione al presidente.

Articolo 16

Programmi di lavoro

I lavori dell’assemblea sono organizzati mediante programmi, calendari, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Il COCER stabilisce nella prima riunione di ciascun anno il programma di lavoro di massima e verifica l’attuazione di quello precedente ai sensi dell’art. 19, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Segue Allegato “L”

Articolo 17

Modifica all'ordine del giorno della riunione

L'ordine del giorno viene stabilito a norma dell'art. 10 del presente regolamento.

La variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere proposta anche dai singoli delegati. L'assemblea, chiamata a decidere su tale proposta, passa alla votazione dopo l'intervento del proponente e delle eventuali dichiarazioni di voto dei delegati.

Per inserire argomenti che non sono all'ordine del giorno è sufficiente la richiesta di un quinto dei delegati presenti; per il COCER anche di una sezione di Forza armata o Corpo armato.

Le richieste di cui ai precedenti commi secondo e terzo devono essere avanzate all'inizio della seduta o prima del passaggio ad altro argomento.

Articolo 18

Comunicazioni all'assemblea

All'inizio di ogni seduta, il presidente porta a conoscenza dell'assemblea eventuali messaggi, lettere e comunicazioni che la riguardano.

Articolo 19

Iscrizioni a parlare

Sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno i delegati si iscrivono a parlare, prima di dare inizio alla discussione, presso la presidenza. È comunque possibile, eccezionalmente, l'iscrizione anche durante la discussione.

Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, in relazione al numero degli iscritti, stabilisce i tempi degli interventi, assicurando in ogni caso un minimo di dieci minuti.

Al delegato che abbia esaurito il suo intervento è concessa, per non più di cinque minuti, una replica, oltre alla possibilità – prima di ogni votazione – di fare una dichiarazione di voto, nonché un intervento della stessa durata per una questione di carattere incidentale o per fatto personale. Per fatto personale deve intendersi l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

Il presidente nel concedere la parola segue l'ordine di iscrizione.

Il delegato iscritto a parlare che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare.

Articolo 20

Maggioranza delle deliberazioni

Il consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi per i quali siano richieste maggioranze speciali.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Articolo 21*Modi di votazione*

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico per sorteggio, a giudizio del presidente o a richiesta di un delegato su deliberazione dell'assemblea.

È adottato lo scrutinio segreto per l'elezione del comitato di presidenza e per la formalizzazione di incarichi e funzioni a persone.

Articolo 22*Annullamento o ripetizione delle votazioni*

Iniziata la votazione, questa non può essere sospesa o interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Qualora siano sollevati dubbi sulla regolarità delle votazioni, il presidente procede all'annullamento e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 23*Presentazione delle mozioni*

La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea e può essere presentata anche da un solo delegato.

Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, accerta che il contenuto sia formalmente corretto, quindi ne dà comunicazione all'assemblea prima della trattazione del successivo argomento.

Qualora il proponente della mozione intenda promuovere una deliberazione sull'argomento in discussione, il presidente rende edotta l'assemblea e concede la parola allo stesso delegato. Al termine della discussione l'assemblea si esprime mediante votazione.

Una mozione che, a giudizio del comitato di presidenza, riproduca sostanzialmente il contenuto di proposte respinte può essere presentata soltanto nelle successive riunioni.

Mozioni intese a richiamare al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento vengono lette, illustrate dal proponente e votate immediatamente.

Articolo 24*Compilazione dei processi verbali*

Il verbale deve contenere, oltre alle deliberazioni e ai motivi che le hanno originate, anche, a richiesta, le eventuali dichiarazioni dei singoli delegati relative all'argomento.

Qualora una deliberazione non venga adottata all'unanimità, i delegati dissenzienti hanno diritto d'inserire le motivazioni del loro voto.

Analoga procedura viene adottata per le deliberazioni assunte dal comitato di presidenza.

Prima della chiusura di ogni sessione viene data lettura del processo verbale, il quale dev'essere approvato dall'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Segue Allegato “L”

Articolo 25

Trasmissione delle deliberazioni

Le deliberazioni della riunione sono consegnate dal comitato di presidenza all'autorità militare presso cui l'organo di rappresentanza è costituito, nonché a ciascun delegato.

Articolo 26

Pubblicità delle deliberazioni e delle risposte

Le deliberazioni di ciascun consiglio di rappresentanza e le risposte dell'autorità militare sono affisse nelle bacheche all'uopo riservate.

Le deliberazioni, oltre alla affissione nelle bacheche, possono essere anche date in consultazione a tutti quei militari che ne facciano esplicita richiesta al rispettivo consiglio di rappresentanza.

Le deliberazioni sono esposte nelle bacheche fino alla formulazione delle risposte e vi rimangono, unitamente ad esse, per un ulteriore periodo di almeno trenta giorni.

Dopo tale periodo deliberazioni e risposte vanno conservate agli atti dei minimi livelli dei comandi ove sono ubicate le bacheche, a disposizione di eventuali richiedenti.

Le spese relative sono a carico dell'amministrazione militare ai sensi dell'art. 37, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

Articolo 27

Audizioni

I consigli possono altresì convocare militari della propria base per audizioni su fatti specifici.

Gli interventi dei convocati devono essere limitati a fornire le notizie richieste.

Le modalità di convocazione devono essere concordate con il comando corrispondente.

Articolo 28

Rapporti del COCER con i delegati COIR - categorie «D» ed «E»

Il COCER convoca, almeno una volta ogni sei mesi e comunque sempre prima dell'incontro previsto con il Ministro della difesa, i delegati dei COIR delle categorie «D» ed «E» per sentire e recepire richieste, pareri e proposte di specifico interesse del personale di leva.

Articolo 29

Rapporti con le commissioni parlamentari

Il COCER chiede con apposita delibera di essere ascoltato dalle commissioni parlamentari competenti – ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della legge 11 luglio 1978, n. 382 – anche su specifiche materie di particolare importanza che riguardano singole sezioni di Forza armata o Corpo armato e/o commissioni di categoria. In tal caso l'eventuale delegazione sarà composta in modo da garantire la presenza della sezione o commissione di categoria interessata, accompagnata dal comitato di presidenza del COCER.

Articolo 30*Rapporti a livello di base*

I rapporti dei consigli di base sono disciplinati attraverso:

- contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del consiglio;
- periodicità degli incontri con il comandante dell’unità di base, da definire e concordare con il medesimo;⁷
- incontri collegiali periodici, anche a livello di delegazione, con i consigli intermedi e/o dello stesso grado. All’uopo uno o più COBAR possono adire direttamente il COIR corrispondente, che indice apposita riunione da concordare con l’autorità gerarchica cui è affiancato. Sono consentite riunioni, anche a livello di delegazione, fra più COBAR dello stesso COIR. Tali incontri sono organizzati dal COIR previo coordinamento con l’autorità corrispondente.

Articolo 31*Rapporti a livello intermedio e centrale*

Uno o più COIR possono adire direttamente la propria sezione COCER, che indice apposita riunione da concordarsi con l’autorità gerarchica cui è affiancata.

Sono consentite inoltre riunioni dei COIR, anche a livello di delegazione; gli incontri sono organizzati dal COCER di sezione previo coordinamento con l’autorità militare corrispondente.

Sono altresì previsti incontri opportunamente concordati fra:

COIR e il corrispondente alto comando;

COCER di Forza armata o Corpo armato e capo di stato maggiore o comandante generale.

Articolo 32*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
del 20 Marzo 2001, n. 1677

Tutti i provvedimenti di trasferimento disposti d'autorità dall'Amministrazione militare rientrano nel "genus" degli ordini del superiore gerarchico e costituiscono espressione di ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze armate, come tali sottratti alla disciplina generale della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, se non altro per la sua caratteristica, di norma insussistente, per cui sarebbe difficile immaginare che debba essere preceduto dall'avviso di procedimento, e per la salvaguardia dell'esigenza, insita nel sistema della disciplina militare, l'obbligo della sua immediata e pronta esecuzione, obbligo sanzionato penalmente.

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
dell' 8 Maggio 2000, n. 2641

Sono riconducibili all'ipotesi del trasferimento per esigenze di servizio tutti i provvedimenti di trasferimento che rispondono a indici di opportunità, quali l'esigenza di salvaguardare l'immagine delle Forze armate e l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari.

Il provvedimento di trasferimento, per esigenze di servizio, di militare appartiene alla categoria degli "ordini" e, come tale, non soggiace all'obbligo di motivazione ed alle altre garanzie procedurali dettate dalla legge n. 241 del 1990.

L'ordine di trasferimento d'ufficio, precetto imperativo tipico dell'ordinamento militare gerarchico, è sottratto alla disciplina generale della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto il provvedimento in questione non richiede alcuna indicazione, perché intrinseco a materia in cui l'interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro. Parimenti è ad esso inapplicabile la disciplina della partecipazione, difatti l'intero sistema della disciplina militare è improntato ai principi dell'immediato rispetto dell'ordine e della pronta esecuzione di talché appaiono integrate quelle speciali ragioni di celerità procedimentale che giustificano, ai sensi dell'art. 7, legge 241 del 1990, la mancata comunicazione di avvio di procedimento.

I provvedimenti di trasferimento d'autorità disposti dall'amministrazione militare rispondono alle esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze armate e pertanto rientrano nella categoria dell'ordine del superiore gerarchico.

**CIRCOLARI EMANATE
DALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**

▪ <i>"AFFIANCAMENTO TRA DELEGATI ELETTI E DECADUTI"</i>	Pag. N-1
▪ <i>"AUTONOMIA DEI DELEGATI DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE"</i>	Pag. N-2
▪ <i>"INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2 DEL RIRM"</i>	Pag. N-3
▪ <i>"RIUNIONI FUORI SEDE DEGLI ORGANI DELLA RAPPRESENTANZA DEI MILITARI"</i>	Pag. N-4
▪ <i>"OSSERVANZA DELL'ORARIO DI SERVIZIO PER I DELEGATI COCER"</i>	Pag. N-5-6-7
▪ <i>"PRESENZA DEI DELEGATI"</i>	Pag. N-8



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto – Ufficio Addestramento e Regolamenti

Prot. n. 113/2/011540/217

00187 Roma, 28 maggio 1982

Allegati n.

OGGETTO: Rappresentanza Militare. Affiancamento tra delegati eletti e decaduti.

ALLO	STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO	00100	<u>ROMA</u>
ALLO	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	00100	<u>ROMA</u>
ALLO	STATO MAGGIORE DELL' AERONAUTICA	00100	<u>ROMA</u>
AL	MINISTERO DELLA DIFESA		
	Ufficio del Segretario Generale	00100	<u>ROMA</u>
AL	COMANDO GENERALE		
	DELL' ARMA DEI CARABINIERI	00100	<u>ROMA</u>
AL	COMANDO GENERALE		
	DELLA GUARDIA DI FINANZA	00100	<u>ROMA</u>

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Gabinetto del Ministro

- Questo SM della Difesa, in occasione del rinnovo totale dei Consigli di Rappresentanza ed in considerazione delle specifiche richieste degli organismi rappresentativi, ha ravvisato l'opportunità di autorizzare un periodo di affiancamento tra i Comitati di Presidenza uscenti e subentranti al livello di COCER e di COIR.
- Si precisa, al riguardo, che:
 - la durata del predetto periodo non dovrà superare i sette giorni;
 - le date di inizio e fine affiancamento dovranno essere concordate tra Organi di Rappresentanza e Stati Maggiori/Comandi affiancata.
- In relazione a particolari articolazioni delle Unità di base, gli Enti in indirizzo, ove ritenuto necessario, potranno estendere tale autorizzazione anche al livello di COBAR.

firmato

IL SOTTOCAPO DI SM DELLA DIFESA
(Gen. S.A. Franco PISANO)

Segue Allegato "N"



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Prot. n. 115/1/120/251 (134)

00187 Roma, 1 marzo 1990

Oggetto: Autonomia dei delegati della Rappresentanza Militare

ALLO	STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO	00100	<u>ROMA</u>
ALLO	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	00100	<u>ROMA</u>
ALLO	STATO MAGGIORE DELL' AERONAUTICA	00100	<u>ROMA</u>
AL	COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI	00100	<u>ROMA</u>
AL	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	00100	<u>ROMA</u>

Le norme in vigore non prevedono che un delegato eletto al COCER debba dimettersi dagli Organi della Rappresentanza di livello inferiore, per cui si può verificare che uno stesso delegato sia convocato contemporaneamente in più Consigli.

Al fine di evitare l'impressione di ingerenze della gerarchia sull'autonomia decisionale dei delegati, nel caso di contemporanee convocazioni, è opportuno e necessario che siano i delegati a scegliere a quale assemblea vogliono partecipare, fermo restando che i motivi di assenza devono essere sempre comunicati.

firmato
d'ordine

IL SOTTOCAPO DI SM DELLA DIFESA
(Gen. C.A. Fulvio MEOZZI)



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Prot. n. 115/1/160/252 (95)

00187 Roma, 27 marzo 1990

Oggetto: Interpretazione dell'articolo del Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della Rappresentanza Militare

ALLO STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA 00100 ROMA

e, per conoscenza

ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 00100 ROMA

ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA 00100 ROMA

AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI 00100 ROMA

AL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA 00100 ROMA

Rife let. n. SMA/155/1203/410-1/G-1 datata 30 novembre 1989

1. Al fine di definire la problematica in oggetto in ambito interforze e fino a richiesta di diversa interpretazione o di modifica alla norma, si conferma che l'istituto della "prorogatio" è limitato al periodo strettamente necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali sino alla proclamazione dei nuovi delegati. Nel caso non risultino eletti nuovi delegati o quelli eletti rinuncino, è necessario indire successive elezioni straordinarie.
2. Un'interpretazione più estensiva, cioè una proroga "sine die" al mandato scaduto:
 - appare contraria all'art. 13 del RARM che fissa in modo inequivocabile i limiti temporali del mandato;
 - consentirebbe di fatto – ad esempio votando scheda bianca – la riconferma immediata dei delegati decaduti, che è invece vietata dalla normativa in vigore.

firmato

IL SOTTOCAPO DI SM DELLA DIFESA
(Gen. C.A. Fulvio MEOZZI)



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto – Ufficio Rappresentanza Militare

Prot. n. 115/1/491/251-53 (408)

00187 Roma, 24 novembre 1990

Oggetto: Riunioni fuori sede degli Organi della Rappresentanza dei Militari.

ALLO	STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO	00100	<u>ROMA</u>
ALLO	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	00100	<u>ROMA</u>
ALLO	STATO MAGGIORE DELL' AERONAUTICA	00100	<u>ROMA</u>
AL	COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI	00100	<u>ROMA</u>
AL	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	00100	<u>ROMA</u>

Il Ministro pro-tempore, nelle direttive date a suo tempo sul problema in oggetto, aveva precisato che:

- gli Organi della R.M. possono essere autorizzati riunirsi fuori dalle loro sedi istituzionali in via del tutto eccezionale e solo per determinate esigenze;
- l'autorizzazione è tuttavia subordinata alla necessità di evitare indebite interferenze tra organismi la cui autonomia è tutelata dalla legge che non prevede riunioni congiunte tra organismi non confluenti.

Al fine di evitare difformità di decisioni e di adottare un criterio comune nella valutazione delle sopraccitate “determinate esigenze”, che salvaguardi l'autonomia dei Consigli ai diversi livelli, si ritiene opportuno che:

- quali esigenze valide per la concessione di riunioni fuori sede degli Organi della Rappresentanza siano considerate solo quelle a carattere informativo;
- le sedi di tali riunioni siano limitate a quelle degli organi direttamente confluenti.

firmato

d'ordine

IL CAPO REPARTO

(Gen. D. Pier Luigi BORTOLOSO)

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA DEI MILITARI

Prot. n. 106/COCER/0175

00187 Roma, 5 maggio 1995

Oggetto: Osservanza dell'orario di servizio per i delegati COCER.

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I Reparto – Ufficio R.M.00100 ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif. Msg n. 115/1/005/251 datato 2 gennaio 1995;

Rif. Msg n. 115/1/075/251 datato 3 febbraio 1995;

Rif. Msg n. 115/1/136/251 datato 2 marzo 1995.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Sui dispacci a riferimento codesto Stato Maggiore precisa che l'inizio e il termine delle riunioni, ove non indicato espressamente, sono da considerarsi coincidenti con il normale orario dell'attività lavorativa (08.00 – 16.30 dal lunedì al giovedì e 08.00 – 14.00 il venerdì). Detta precisazione fa supporre la necessità di stabilire un controllo in merito all'osservanza dell'orario di servizio per i delegati COCER.
2. Nella prospettiva sopra descritta appare opportuno definire a chi compete l'obbligo di esercitare tale controllo. L'art. 14 del RARM (Regolamento di Attuazione della Rappresentanza Militare) stabilisce le modalità dell'assunzione dell'incarico di Presidente del COCER e/o delle sue possibili ripartizioni (COCER di Sezione, per categorie, per gruppi di lavoro ecc.), specificando anche come ed in quali circostanze le funzioni di Presidente possano essere esercitate dal vice Presidente vicario.

Il medesimo articolo precisa che il Presidente, nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri conferitigli del regolamento interno. Egli ha pure il dovere di mantenere l'ordine durante le riunioni e di informare le autorità gerarchiche competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati. Per il mantenimento dell'ordine nel corso delle riunioni, il Presidente si avvale di apposite forme di sanzione espressamente previste dal medesimo RARM: il richiamo, la censura e l'allontanamento dall'aula (art. 35). Come si vede non vi è alcun riferimento alle forme sanzionatorie previste dal regolamento di disciplina militare nonostante i delegati siano formalmente dei militari che esplicano una attività di servizio in una istituzione interna alle Forze Armate (art. 1). La rilevazione delle presenze e l'osservanza dell'orario di servizio per i delegati COCER, non sembra che sia un formale obbligo per il Presidente, se non collegato alla validità delle riunioni e quindi del-

Segue Allegato “N”

le conseguenti deliberazioni assembleari (art. 34). La rilevazione dell’osservanza dell’orario di servizio da parte dei delegati COCER, con la concezione di controllo in essa implicita, non appare quindi essere un compito del Presidente. E se non lo è per il Presidente, a maggior ragione non può esserlo per chi contingentemente ne assolve le funzioni, poiché questi scopre di dover subentrare nel compito soltanto dopo aver consolidato la nozione, effettuata la conta dei presenti, di esserne fra questi il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano.

3. A quanto sopra si deve aggiungere che l’impossibilità di disporre di una mensa unica, nell’ambito del sedime che ospita la sede del COCER, determina una diaspora al momento della consumazione del pasto diurno che comporta l’impossibilità di esercitare alcuna forma di controllo per un arco di tempo abbastanza rilevante.
4. Nella prospettiva sopra descritta appare opportuno che codesto Stato Maggiore, qualora lo ritenga conveniente, si assuma l’onere di definire le procedure per la rilevazione delle presenze dei delegati e per il conseguente controllo sull’osservanza da parte di questi dell’orario di servizio.

firmato
IL PRESIDENTE DEL COCER
SEZIONE ESERCITO
(Col. Massimo FABBRICATORE)

firmato
IL PRESIDENTE DEL COCER
SEZIONE MARINA
(C.V. Alessandro PICCHIO)

firmato
IL PRESIDENTE DEL COCER
SEZIONE AERONAUTICA
(Ten. Col. Alfonso CARRIERI)



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I Reparto – Ufficio Rappresentanza Militare

Prot. n. 115/1/353/252-V

00187 Roma, 17 maggio 1995

Oggetto: Osservanza dell'orario di servizio per i delegati COCER.

AL PRESIDENTE DEL COCER 00100 ROMA
AL VICE PRESIDENTE DEL COCER 00100 ROMA

e, per conoscenza:

AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ESERCITO DEL COCER 00100 ROMA
AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE MARINA DEL COCER 00100 ROMA
AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AERONAUTICA DEL COCER 00100 ROMA

Rife: lettera n. 106/COCER/0175 in data 5 maggio 1995.

Si invia, in allegato, la lettera a riferimento, pervenuta a questo Stato Maggiore della Difesa a firma dei Presidenti delle Sezioni Esercito, Marina, Aeronautica, attinente alle funzioni dell'ufficio di presidenza. Al riguardo si ritiene opportuno sia ricordato agli interessati che il COCER è un istituto dell'ordinamento militare e che le norme che regolano la Rappresentanza Militare non escludono l'obbligo di osservare le altre disposizioni peculiari di tale ordinamento. In tale quadro si evidenzia che, essendo il Presidente il più alto in grado, il controllo delle presenze e la tempestiva segnalazione delle assenze risale alle competenze e quindi alla responsabilità di quest'ultimo. A lui infatti spetta la responsabilità della corretta osservanza delle norme da parte dei delegati e la segnalazione di eventuali inadempienze. Si rappresenta comunque la massima disponibilità di questo SM della Difesa a fornire, nel rispetto delle norme e della autonomia di codesto Consiglio, ogni possibile collaborazione.

firmato
d'ordine

IL CAPO DEL I REPARTO PERSONALE
(Gen. D. Roberto SPECIALE)

Segue Allegato "N"



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Prot. n. 115/1/283/252 - V (95)

00187 Roma, 27 maggio 1996

Oggetto: Presenza dei delegati

AL PRESIDENTE DEL COCER

00100 ROMA

Riferimento lettera n. 106/COCER/0209 datata 09.05.1996;

Seguito: - lettera n. 115/1/353/252-V datata 17.05.1995;

- lettera n. 115/1/033/252-V datata 18.01.1996.

In esito a quanto comunicato con lettera in riferimento, sottolineo che la normativa in vigore è sufficientemente chiara nell'indicare che la responsabilità del controllo delle presenze dei delegati (RARM art. 1,12 e 14 – RIRM art. 9, 12 e 13 – RDM art. 21) risale al Presidente del COCER, non solo per le specifiche funzioni svolte, ma anche per il ruolo di superiore gerarchico che riveste.

Invito, pertanto, la S.V. ad adottare tutte le necessarie misure atte ad assicurare un rigoroso controllo delle presenze ed alla tempestiva segnalazione di eventuali assenze non giustificate.

A tal fine, ancorchè in assenza di strumenti di rilevazione di tipo magnetico, ritengo sufficiente che, durante i periodi di riunione del COCER e di qualsiasi sua componente (gruppi di lavoro compresi), il Presidente o il delegato più elevato in grado presente provveda a:

- segnalare quotidianamente alla Sezione Segreteria Permanente, i nominativi degli assenti di cui non è pervenuta comunicazione;
- consegnare, al termine delle attività lavorative della giornata, a detta Segreteria, uno statino delle presenze;
- adottare le misure più corrette ed aderenti alla situazione, qualora un delegato si allontani dall'aula avvalendosi dell'art. 15 del RIRM, dandone sempre comunicazione scritta alla Segreteria Permanente.

Confido nella fattiva disponibilità e collaborazione della S.V..

firmato

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ammiraglio Guido VENTURONI

CIRCOLARI IN AMBITO ESERCITO

▪ <i>DIRITTO ALLA PRESIDENZA DEI CONSIGLI DI RAPPRESENTANZA</i>	Pag. O-1
▪ <i>"AUTORIZZAZIONE A VIAGGIARE PER SERVIZIO CON MEZZI RAPIDI"</i>	Pag. O-2
▪ <i>"RAPPRESENTANZA MILITARE. INDIRIZZI OPERATIVI RELATIVI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLA DIFESA DEL 12 MARZO 1982"</i>	Pag. O-3-4-5
▪ <i>"PROCEDURE"</i>	Pag. O-6
▪ <i>ACCESSO AI DOCUMENTI E CIRCOLARI DEI COMANDI PER LE MATERIE DI COMPETENZA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE</i>	Pag. O-7
▪ <i>"FUNZIONAMENTO DEL COCER – ASSENZA DEI DELEGATI"</i>	Pag. O-8
▪ <i>"NORME PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE FAC-SIMILE AD USO DEL COCER E DEI COIR COLLEGATI"</i>	Pag. O-9-10
▪ <i>"ATTIVITA' INFORMATIVA SULLA RAPPRESENTANZA MILITARE"</i>	Pag. O-11-12
▪ <i>"FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE"</i>	Pag. O-13-18
▪ <i>"FUNZIONAMENTO"</i>	Pag. O-19-20
▪ <i>VARIANTI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE ED ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ATTIVITA' ELETTORALE DEL 1° SEMESTRE 1998</i>	Pag. O-21-23
▪ <i>"DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RAPPRESENTANZA MILITARE"</i>	Pag. O-24-32
▪ <i>"INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI IMPIEGATI IN OPERAZIONI ALL'ESTERO"</i>	Pag. O-33-34
▪ <i>ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE</i>	Pag. O-35
▪ <i>"DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI INTERNET E DELLA RETE EINET (ESERCITO INTRANET) DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE"</i>	Pag. O-36-41
▪ <i>"RAPPRESENTANZA MILITARE. LETTERA DEL COMANDANTE DELLE FOTER".</i>	Pag. O-42-43



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto – Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento

Prot. n. 755/083602

00187 Roma, 5 giugno 1980

OGGETTO: Diritti alla presidenza dei consigli di rappresentanza.

AL COMANDO DEL 4° CORPO D'ARMATA ALPINO e, per conoscenza	39100	<u>BOLZANO</u>
ALLOSTATO MAGGIORE DELLA DIFESA	00100	<u>ROMA</u>
AL I CMT DELLA REGIONE NORD OVEST	10100	<u>TORINO</u>
AL V CMT DELLA REGIONE NORD EST	35100	<u>PADOVA</u>
AL VII CMT DELLA REGIONE TOSCO EMILIANA	50100	<u>FIRENZE</u>
AL X CMT DELLA REGIONE MERIDIONALE	80100	<u>NAPOLI</u>
ALL' XI CMT DELLA REGIONE SICILIA	90100	<u>PALERMO</u>
AL COMANDO DEL 3° CORPO D'ARMATA	20100	<u>MILANO</u>
AL COMANDO DEL 5° CORPO D'ARMATA	31029	<u>V. VENETO</u>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento lettera n. 176/6700 del Cdo 4° C.A.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A parere di questo Stato Maggiore, tra ufficiali di uguale grado e diversa anzianità, appartenenti a ruoli distinti (cpl. tratt. e spe), deve essere designato alla presidenza di un consiglio di rappresentanza quello in servizio permanente.

Ciò perché le norme che regolano i rapporti fra i delegati nel corso delle riunioni comportano, per l'ufficiale chiamato a dirigerle, l'esercizio di funzioni tipiche del comando che – a norma del Regolamento di disciplina militare – competono di diritto al personale in servizio permanente.

firmato
d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. B. Raffaele SIMONE)

Segue Allegato "O"



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto – Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento

Prot. n. 185/084900

00187 Roma, 13 maggio 1981

OGGETTO: Autorizzazione a viaggiare per servizio con mezzi rapidi.

AL I CMT DELLA REGIONE NORD OVEST	10100	<u>TORINO</u>
AL V CMT DELLA REGIONE NORD EST	35100	<u>PADOVA</u>
AL VII CMT DELLA REGIONE TOSCO EMILIANA	50100	<u>FIRENZE</u>
AL X CMT DELLA REGIONE MERIDIONALE	80100	<u>NAPOLI</u>
ALL' XI CMT DELLA REGIONE SICILIA	90100	<u>PALERMO</u>
AL COMANDO DEL 4° CORPO D'ARMATA ALPINO	39100	<u>BOLZANO</u>
AL COMANDO DEL 3° CORPO D'ARMATA	20100	<u>MILANO</u>
AL COMANDO DEL 5° CORPO D'ARMATA	31029	<u>V. VENETO</u>

1. Al fine di alleviare i disagi del personale e di ridurre il tempo in cui i delegati vengono sottratti ai normali impegni di servizio si ritiene opportuno che i membri del Consiglio Centrale, in forza ad enti e reparti dislocati in località oltre i 300 Km. da Roma, quando convocati per le riunioni, effettuino i viaggi di andata e ritorno con treni rapidi o aerei di linea.
2. Si pregano, pertanto, i Comandi in indirizzo di voler rilasciare – nel rispetto delle norme in vigore – le previste autorizzazioni ai militari interessati.

firmato
d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. B. Raffaele SIMONE)



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto – Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento

Prot. 445/084100

Roma, 29 maggio 1989

Oggetto: Accesso ai documenti e circolari dei comandi per le materie di competenza della rappresentanza militare.

AL COMANDO REGIONE MILITARE NORD OVEST	<u>TORINO</u>
AL COMANDO REGIONE NORD EST	<u>PADOVA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE TOSCO EMILIANA	<u>FIRENZE</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE CENTRALE	<u>ROMA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SICILIA	<u>PALERMO</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMANDO 3° CORPO D'ARMATA	<u>MILANO</u>
AL COMANDO 4° CORPO D'ARMATA	<u>BOLZANO</u>
AL COMANDO 5° CORPO D'ARMATA	<u>V. VENETO</u>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento lettera n. 113/2/990/271 (1065) del 12 maggio 1989.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. I delegati dei militari di leva eletti ai COIR, in occasione del 17° incontro con il Ministro della Difesa, hanno chiesto di poter accedere a circolari, direttive e pubblicazioni concernenti le materie di competenza della Rappresentanza Militare.
2. Si sarà grati ai Comandi in indirizzo se vorranno impartire le conseguenti disposizioni affinché ai Consigli rappresentativi ai vari livelli venga assicurato il supporto normativo e l'ausilio tecnico necessario per la consultazione della documentazione di competenza della Rappresentanza.
Inoltre, detti organi dovranno essere inseriti nell'elenco degli indirizzi per la distribuzione dei documenti riguardanti le materie di loro interesse.
Tale procedura si rende necessaria per assicurare il pieno esercizio del mandato rappresentativo e per agevolare lo svolgimento della attività degli Organi della Rappresentanza.

firmato
d'ordine

IL CAPO REPARTO
(Gen. D. Paolo SCARAMUCCI)

Segue Allegato “O”

A distanza di pochi mesi, il crescente interesse di cui è oggetto questo ancor “giovane” istituto mi induce a ritornare sull’argomento per dare alcuni indirizzi operativi ad integrazione di tre punti cardine della circolare ministeriale in oggetto; mi riferisco in particolare all’organizzazione e funzionamento dei consigli, all’esercizio del mandato da parte delle delegazioni ed ai rapporti con gli enti locali.

Per quanto riguarda il settore organizzativo, la situazione generale è soddisfacente e sono certo che residue carenze, specie infrastrutturali, saranno eliminate entro breve tempo. In tale quadro considero ora di prioritaria importanza la definitiva costituzione delle Sezioni Rappresentanza militare nell’ambito degli Stati Maggiori dei Comandi Militari Territoriali di Ragione e di Corpo d’Armata, al fine di poter anche assicurare ai rispettivi COIR servizi di segreteria in via permanente.

Tengo a sottolineare che la circolare n. 2/73871/ER in data 11 maggio 1981 della Direzione Generale dei Servizi Generali, relativa alle spese degli organi di rappresentanza (capitolo 1506), offre un adeguato supporto per superare tante difficoltà di natura finanziaria.

Contestualmente, sul piano funzionale occorre incentivare ogni forma di partecipazione e di collaborazione sia richiedendo pareri ai consigli su materie di loro competenza sia intensificando scambi di informazioni che permettono di polarizzare l’interesse su istanze più rispondenti a criteri di concretezza e fattibilità, in modo da evitare l’insorgere di false aspettative nel personale.

Il secondo punto sul quale richiamo l’attenzione riguarda le delegazioni ed in merito preciso che, in occasione di incontri di particolare rilievo, il loro mandato deve contenere indicazioni esaurienti in ordine a richieste o proposte da avanzare e trovare sanzione in una apposita delibera. Solo così ciascun delegato potrà fedelmente esprimere la volontà del proprio consiglio che, in definitiva, significa salvaguardare la collegialità degli organi, principio fondamentale della Rappresentanza.

Nel settore dei rapporti con gli enti locali esistono ormai le condizioni per dare un deciso impulso a tali attività con il fattivo contributo delle rappresentanze, essendo state delineate le responsabilità del coordinamento ai vari livelli.

In pratica, ove coesistono più consigli paritetici, il coordinamento compete ai Comandanti di caserma e di presidio, rispettivamente nell’ambito delle infrastrutture e nel territorio di giurisdizione. A livello superiore, come indica la circolare ministeriale, sono indispensabili accordi preventivi tra gli Alti Comandi periferici per assumere iniziative di più ampia portata a carattere regionale.

Per la trattazione di provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari, di norma i rapporti con le Province ed i Comuni saranno tenuti dal Comandante di Presidio d’intesa con i Comandanti delle unità di base interessate ed i rapporti con le Regioni dai Comandi Militari Territoriali e di Corpo d’Armata, secondo quanto riportato nella tabella allegata (omissis).

Segue Allegato “O”

La dinamica dei rapporti in parola dovrà svilupparsi, nella generalità dei casi, in tre tempi:

- Messa a punto delle richieste da prospettare, previa consultazione di delegazioni rappresentative dei COBAR/COIR interessati;
- Contatti con le Amministrazioni civili da parte del Comandante responsabile, possibilmente coadiuvato da esperti scelti nell’ambito delle delegazioni;
- Comunicazione degli esiti degli incontri ai Comandi cui sono affiancati i COBAR/COIR che hanno partecipato ai lavori preparatori.

Attribuisco particolare importanza alle suddette attività non solo per il miglioramento delle condizioni di vita del personale ma anche per valorizzare l’opera dei consigli intermedi e di base.

In conclusione, mi attendo da parte dei Comandanti e delle rappresentanze un rinnovato impegno nell’immediato futuro per realizzare le direttive impartite dal Ministro della Difesa e dallo Stato Maggiore dell’Esercito. Occorre applicarle con metodo e volontà ad ogni livello per perfezionare il sistema e dargli vitalità.

Si parte da due anni di esperienze positive e quindi sono certo che i risultati saranno tangibili in tutti i settori.

Tali risultati nonché eventuali proposte dovranno essere indicati in una particolareggiata relazione sullo stato della Rappresentanza militare, che gli Alti Comandi in indirizzo per competenza invieranno entro il prossimo 30 giugno a questo Stato Maggiore, al fine di fornire al Ministro della Difesa un quadro completo della situazione.

firmato

IL CAPO DI SM DELL’ESERCITO
(Gen. C. A. Umberto CAPPUZZO)

Segue Allegato "O"



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto – Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento

Prot. n. 295/084002

00187 Roma, 7 luglio 1988

Oggetto: Procedure.

ALLA SEZIONE ESERCITO DEL COCER

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento lettera n. 250/084002 IN DATA 23 MARZO 1988.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. In merito ai dubbi avanzati dal Comitato di Presidenza della Sezione durante l'incontro con il Capo di SME del 10 marzo u.s. – sull'interpretazione di alcuni articoli del RIRM inerenti alle modalità di votazione delle delibere – è stato interessato LEGGIDIFE, affinché esprimesse un motivato parere.
2. Il citato Ufficio Centrale con lettera n. 3129/D.VIII.5/19877 in data 17 maggio 1988 che si allega in copia – è del parere che l'articolo 20 del RIRM vada interpretato alla luce di quanto dispone il precedente articolo 14 in merito alla validità delle assemblee.
Ha inoltre precisato che, in assenza di una specifica norma concernente la possibilità di considerarsi presenti e giustificati i delegati anche momentaneamente assenti, sono da ritenersi validi ed inscindibili i principi sanciti negli articoli 14, 15 e 20 del RIRM circa le modalità delle deliberazioni e la validità delle assemblee.
3. E' necessario quindi che, per ogni delibera approvata, siano chiaramente riportati in calce alla stessa, o sul verbale, i dati numerici della votazione (numero presenti, votanti, favorevoli e astenuti).
Tale procedura è ritenuta indispensabile, a guadagno di tempo, anche per le delibere a stralcio verbale. Per completezza di trattazione è necessario poi che a tali delibere vengano allegati anche gli eventuali pareri di voto contrario.

firmato
d'ordine

IL CAPO REPARTO
(Gen. B. Raffaele SIMONE)



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto – Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento

Prot. 445/084100

Roma, 29 maggio 1989

Oggetto: Accesso ai documenti e circolari dei comandi per le materie di competenza della rappresentanza militare.

AL COMANDO REGIONE MILITARE NORD OVEST	<u>TORINO</u>
AL COMANDO REGIONE NORD EST	<u>PADOVA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE TOSCO EMILIANA	<u>FIRENZE</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE CENTRALE	<u>ROMA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SICILIA	<u>PALERMO</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMANDO 3° CORPO D'ARMATA	<u>MILANO</u>
AL COMANDO 4° CORPO D'ARMATA	<u>BOLZANO</u>
AL COMANDO 5° CORPO D'ARMATA	<u>V. VENETO</u>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento lettera n. 113/2/990/271 (1065) del 12 maggio 1989.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. I delegati dei militari di leva eletti ai COIR, in occasione del 17° incontro con il Ministro della Difesa, hanno chiesto di poter accedere a circolari, direttive e pubblicazioni concernenti le materie di competenza della Rappresentanza Militare.
2. Si sarà grati ai Comandi in indirizzo se vorranno impartire le conseguenti disposizioni affinché ai Consigli rappresentativi ai vari livelli venga assicurato il supporto normativo e l'ausilio tecnico necessario per la consultazione della documentazione di competenza della Rappresentanza.
Inoltre, detti organi dovranno essere inseriti nell'elenco degli indirizzi per la distribuzione dei documenti riguardanti le materie di loro interesse.
Tale procedura si rende necessaria per assicurare il pieno esercizio del mandato rappresentativo e per agevolare lo svolgimento della attività degli Organi della Rappresentanza.

firmato
d'ordine

IL CAPO REPARTO
(Gen. D. Paolo SCARAMUCCI)

Segue Allegato "O"



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto – Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento

Prot. 216/084002

Roma , 5 marzo 1990

Oggetto: Funzionamento del COCER – assenza dei delegati.

AL COMANDO REGIONE MILITARE NORD OVEST	<u>TORINO</u>
AL COMANDO REGIONE NORD EST	<u>PADOVA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE TOSCO EMILIANA	<u>FIRENZE</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE CENTRALE	<u>ROMA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SICILIA	<u>PALERMO</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMANDO 3° CORPO D'ARMATA	<u>MILANO</u>
AL COMANDO 4° CORPO D'ARMATA	<u>BOLZANO</u>
AL COMANDO 5° CORPO D'ARMATA	<u>V. VENETO</u>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato che il Consiglio Centrale Interforze della Rappresentanza Militare, in più occasioni, non è stato in grado di assolvere ai propri compiti istituzionali per le assenze dei delegati.
2. Al fine di consentire il regolare funzionamento del citato Organismo, si è reso necessario modificare l'art. 14 del Regolamento Interno della Rappresentanza Militare, nel senso di diminuire, in seconda convocazione, il numero legale. Tale provvedimento, nel migliorare la funzionalità del Consiglio, rischia peraltro di ridurre, qualora continui a persistere il fenomeno delle assenze, la garanzia rappresentativa delle singole categorie, in particolare all'atto delle deliberazioni.
3. In questo quadro, occorre intraprendere ogni iniziativa volta a limitare il fenomeno in questione e sensibilizzare i Comandanti ai vari livelli affinché comunichino le assenze dei delegati e le relative motivazioni, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento Interno della Rappresentanza Militare

firmato
d'ordine

IL SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO
(Gen. C.A. Luigi FEDERICI)



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto – Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento

Prot. 121/084702

00187 Roma , 15 febbraio 1991

Oggetto: Norme per il funzionamento delle apparecchiature fac-simile ad uso del COCER e dei COIR collegati.

AL COMANDO REGIONE MILITARE NORD OVEST	<u>TORINO</u>
AL COMANDO REGIONE NORD EST	<u>PADOVA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE TOSCO EMILIANA	<u>FIRENZE</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE CENTRALE	<u>ROMA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SICILIA	<u>PALERMO</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMANDO 3° CORPO D'ARMATA	<u>MILANO</u>
AL COMANDO 4° CORPO D'ARMATA	<u>BOLZANO</u>
AL COMANDO 5° CORPO D'ARMATA	<u>V. VENETO</u>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Lo Stato Maggiore della Difesa ha emanato una direttiva volta a regolamentare l'utilizzo delle apparecchiature FAC - SIMILE a disposizione degli Organismi della Rappresentanza.
2. In ordine a quanto contenuto nella citata direttiva, si dispone che:
 - l'uso degli apparati in questione è sotto la diretta responsabilità dei Capi Sezione Rappresentanza Militare dei Comandi di Regione Militare e Corpo d'Armata;
 - i Presidenti degli Organismi rappresentativi sono gli unici a poter autorizzare la trasmissione via fax;
 - il documento da trasmettere via fac-simile deve essere corredato da un modulo da trasmissione il cui originale deve essere conservato presso le rispettive segreterie;
 - nessun documento recante qualsivoglia classifica di segretezza può essere inviato via fac-simile.

Segue Allegato “O”

3. Le suindicate disposizioni integrano le norme vigenti in materia contenute nella direttiva COMSEC 1/87 dello Stato Maggiore esercito – II Reparto diramate con lettera 1/1582/1212/653.02 in data 25 marzo 1987.
4. I Comandi in indirizzo sono pregati di disporre affinché il personale interessato sia portato a conoscenza della direttiva in argomento.

firmato
d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. D. Bruno ZOLDAN)



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Prot. 456/084900

00187 Roma, 26 maggio 1992

Oggetto: Attività informativa sulla rappresentanza militare.

AL COMANDO REGIONE MILITARE NORD OVEST	<u>TORINO</u>
AL COMANDO REGIONE NORD EST	<u>PADOVA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE TOSCO EMILIANA	<u>FIRENZE</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE CENTRALE	<u>ROMA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SICILIA	<u>PALERMO</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMANDO 3° CORPO D'ARMATA	<u>MILANO</u>
AL COMANDO 4° CORPO D'ARMATA	<u>BOLZANO</u>
AL COMANDO 5° CORPO D'ARMATA	<u>V. VENETO</u>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. La Rappresentanza Militare è oggi una realtà operante, in grado di svolgere una proficua funzione propositiva e di stimolo nei confronti della organizzazione di comando. A tal fine risulta peraltro indispensabile che tutto il personale sia adeguatamente informato circa l'esatto ruolo, le competenze e i limiti dell'Istituto Rappresentativo.
2. In tale quadro, assume particolare rilevanza che:
 - siano regolarmente svolte, presso i Battaglioni Addestramento Reclute, le lezioni previste sulla rappresentanza dalla pubblicazione addestrativa 12/A/1;
 - siano illustrati a tutto il personale, prima di ogni elezione, gli aspetti fondamentali del citato istituto.
 Allo scopo di facilitare tali attività è stata elaborata la "traccia" in allegato "A".
3. Al termine di ogni elezione, inoltre, i neo-delegati dovranno essere specificamente istruiti sulle norme fondamentali che regolano la funzione di delegato (Allegato "B"), ai fini di un corretto espletamento del mandato.

firmato

IL SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO
(Gen. C.A. Mario BUSCEMI)

Segue Allegato “O”

All. “A” alla let. n. 456/084900
di SME/Restav in data 26 maggio 1992

LA RAPPRESENTANZA MILITARE

OMISSIS

All. “B” alla let. n. 456/084900
di SME/Restav in data 26 maggio 1992

PUNTI FONDAMENTALI DA ILLUSTRARE AI NEO-DELEGATI

1. RARM

- Scopo e natura della rappresentanza (art. 1);
- competenze comuni a tutti gli Organi della Rappresentanza (art. 10);
- facoltà e limiti del mandato (art. 12);
- durata del mandato (art. 13);
- rapporti tra delegati nel corso delle riunioni (art. 14);
- attività e procedure ai vari livelli (COBAR-COIR-COCER – art. 23 – 28).

2. RIRM

- Attribuzioni del Presidente (art. 9);
- attribuzioni del Comitato di Presidenza (art. 10);
- attribuzioni del Segretario (art. 11);
- convocazioni degli Organi della rappresentanza (art. 129);
- modalità e periodicità delle riunioni (art. 13);
- validità delle assemblee (art. 14);
- assenze dei delegati (art. 15);
- compilazione dei processi verbali (art. 24);
- audizioni (art. 27);
- rapporti a livello di base, intermedio e centrale (art. 30 – 31).



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto – Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento

Prot. 477/084400

00187 Roma, 4 maggio 1994

Oggetto: Funzionamento della rappresentanza militare.

AL COMANDO REGIONE MILITARE NORD OVEST	<u>TORINO</u>
AL COMANDO REGIONE NORD EST	<u>PADOVA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE TOSCO EMILIANA	<u>FIRENZE</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE CENTRALE	<u>ROMA</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SICILIA	<u>PALERMO</u>
AL COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMANDO 3° CORPO D'ARMATA	<u>MILANO</u>
AL COMANDO 4° CORPO D'ARMATA	<u>BOLZANO</u>
AL COMANDO 5° CORPO D'ARMATA	<u>V. VENETO</u>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Si è svolta, di recente, una riunione presso lo Stato Maggiore della Difesa per esaminare congiuntamente alcuni aspetti riguardanti l'argomento in oggetto, sui quali sussistono interpretazioni diverse, di natura applicativa, in ambito interforze.
2. Allo scopo di attuare – nell'ambito di ciascun livello ordinativo interessato – quanto convenuto nella citata riunione, si invia, in allegato, una scheda contenente gli esiti a cui si è pervenuti in merito alle tematiche trattate.

firmato
d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. B. Roberto SPECIALE)

Segue Allegato “O”

Allegato alla let. n. 477/084400
in data 4 maggio 1994 di SME/RESTAV

SCHEMA SULLA RIUNIONE INTERFORZE

1. OGGETTO: Problemi relativi al funzionamento della Rappresentanza Militare.
2. SCOPO: Stabilire una linea di comportamento comune in ordine ai problemi sottoelencati.
3. PROBLEMI TRATTATI DI DIRETTO INTERESSE DELLA SEZIONE ESERCITO DEL COCER:
 - a. Convocazione contemporanea dei delegati in più Consigli.
 - b. Copresidenza durante gli incontri COCER-COIR e COIR-COBAR.
 - c. Procedure per la convocazione dei Consigli della R.M..
 - d. Apposizione del visto arrivare e partire sui documenti di viaggio dei delegati.
 - e. Rieleggibilità dei delegati.
 - f. Possibilità per la Sz. COCER di incontri con i COBAR.
 - g. Uso dell’uniforme da parte dei delegati.
4. CONCLUSIONI A CUI SI È PERVENUTI:
 - a. Comportamento da tenere in caso di convocazione contemporanea dei delegati in più Consigli.
 - (1) Lasciare ai delegati la scelta a quale assemblea partecipare, come peraltro già in atto.
 - (2) Sensibilizzare nuovamente il COCER Interforze ed i COCER di F.A. sulla necessità di effettuare pianificazioni a lungo termine per evitare sovrapposizioni, rispettivamente, tra le riunioni interforze e quelle di Sz. E tra i lavori di F.A. e quelli dei COIR collegati.
 - b. Copresidenza durante gli incontri COCER - COIR e COIR – COBAR.
 - (1) Eliminare il concetto di “copresidenza”, introdotto a suo tempo con direttive di SMD, in quanto l’esperienza ha dimostrato che ingenera confusione e contrasti.
 - (2) presiedere gli incontri in questione al più elevato in grado e a parità di grado, al più anziano.
 - c. Procedure per la convocazione dei Consigli della R.M.

Stante l’impossibilità di conciliare le diverse e contrastanti posizioni assunte sull’argomento dai rappresentanti degli SM/Cdi Generali..

In sostanza, per l’Esercito tale “prassi” prevede:

 - convocazioni autorizzate dai Cti affiancati, su proposta dei Comitati di Presidenza dei corrispondenti Consigli della R.M.;

Segue Allegato “O”

- modalità esecutive espletate direttamente dagli SM (l'argomento non riguarda i COBAR), sulla base dell'autorizzazione concessa dal Cte affiancato.
- d. Apposizione del visto arrivare e partire sui documenti di viaggio dei delegati.
Al riguardo è necessario attuare quanto precisato di recente dal Cdo del Co.Amm. con Circ. n. 0997/G/2 in data 30 mar. '94, inviata a tutti i Cdi di RM (in apd. Copia per i Cdi di C.A.).
- e. Rieleggibilità dei delegati proclamati eletti che però non hanno mai espletato il mandato per dimissioni volontarie subito dopo le elezioni.
Il delegato è immediatamente rieleggibile nel successivo mandato.
- f. Possibilità per la Sz. COCER di incontrare i COBAR.
Opportunità di autorizzare tali incontri, non previsti dalla normativa, in casi eccezionali. In pratica solo per:
 - audizione di personale su fatti specifici;
 - consultazione di delegati COBAR particolarmente esperti nella problematica in trattazione.La possibilità di convocare delegazioni dei COBAR – durante incontri programmati dal COCER e autorizzati dal Capo di SME presso le sedi dei COIR confluenti – deve ritenersi anch'essa eccezionale e deve essere valutata di volta in volta, sulla base dell'effettiva esigenza del COCER di informare direttamente i delegati COBAR sull'attività in atto. Nella generalità dei casi, non vi sono urgenze che possano suggerire soluzioni diverse da quelle già stabilite dalla normativa vigente in materia.
- g. Uso dell'uniforme da parte dei delegati.
I delegati, di qualsiasi livello della R.M., svolgono la loro attività in servizio (art. 13 del RIRM) e per motivi di servizio (art. 12 del RARM). Ne consegue che l'uso dell'uniforme nell'esercizio del mandato è obbligatorio.

Segue Allegato "O"

segue Allegato alla let. n. 477/084400
in data 4 maggio 1994 di SME/RESTAV



COMANDO DEL CORPO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO Ufficio Logistico - Amministrativo

Prot. 09997/G/2

00187 Roma, 30 marzo 1994

Oggetto: Compilazione dei fogli di viaggio.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. PREMESSA

La presente direttiva – redatta su disposizione dello Stato Maggiore dell'Esercito – intende fornire, alla luce della vigente normativa, indirizzi univoci, nell'ambito della Forza Armata, in materia di compilazione dei fogli di viaggio, onde evitare difformità di comportamento, ai diversi livelli.

In particolare, vengono definite le problematiche relative a:

- data e ora di partenza;
- visto di arrivo;
- visto di partenza;
- dichiarazione di rientro in sede;
- dichiarazione del dipendente.

2. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Legge 18 dicembre 1973, n. 836 "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".

3. DATA E ORA DI PARTENZA

Il giorno e l'ora di inizio della missione debbono risultare dal provvedimento con cui la missione stessa viene disposta.

Rientra, quindi, nell'ampia sfera di discrezionalità del Comandante la determinazione di tali dati, che hanno, peraltro, rilevanza giuridico-amministrativa, ai fini del relativo trattamento economico.

Per il personale con qualifiche dirigenziali, il giorno e l'ora di inizio della missione possono risultare da dichiarazione rilasciata dagli interessati.

4. VISTO DI ARRIVO E DI PARTENZA

- a. Il visto di arrivo deve essere apposto dall’ufficio presso il quale (o nella cui giurisdizione) si è svolta la missione.

Esso, solitamente, coincide con il momento di effettiva presentazione all’ufficio e non già con quello di arrivo nella località interessata.

Il visto arrivare non è produttivo di effetti giuridici “ex se”; serve, piuttosto, a certificare che la missione è stata effettuata secondo l’ordine impartito.

- b. Il visto di partenza ha la funzione di attestare il termine della missione nella località prevista.

In particolare, il giorno e l’ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazione dell’Ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si è svolta la missione.

Tale norma deve essere interpretata quale individuazione del momento in cui il dipendente viene lasciato libero dall’organismo presso il quale è espletato concretamente il servizio (comandato). Solo da questo istante, infatti, scatta per l’interessato l’obbligo di iniziare il viaggio per il rientro in sede, mediante l’utilizzazione del primo vettore utile autorizzato (treno, aereo, ecc.), tenuto conto degli orari ufficiali e dei tempi necessari per raggiungere i terminali o le stazioni di partenza.

In caso di utilizzazione di un mezzo militare, i dati riportati sul foglio di viaggio devono essere in linea con quanto trascritto sul relativo foglio di marcia dell’automezzo.

5. DICHIARAZIONE DI RIENTRO IN SEDE

Serve a certificare il giorno e l’ora di effettiva presentazione in servizio (che può non coincidere con il termine finale della missione). Ciò accade, ad esempio, quando il rientro in sede avviene oltre l’orario d’ufficio o nei giorni festivi.

In questi casi, infatti, il dipendente si presenterà al posto di lavoro il primo giorno utile lavorativo successivo e solo allora l’Ente apporrà il “visto arrivare”.

6. DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE

L’interessato è tenuto a riportare e sottoscrivere, nell’apposito quadro “C” (Dichiarazione) del foglio di viaggio, i dati relativi al servizio svolto.

Al riguardo, si precisa che:

- il giorno e l’ora di inizio del viaggio devono coincidere con quelli indicati dall’autorità che ha rilasciato il foglio di viaggio;
- il giorno e l’ora di arrivo e di partenza devono essere quelli di arrivo nella sede di missione e di partenza dalla stessa;
- il giorno e l’ora di rientro in sede devono corrispondere con quelli di effettivo termine della missione.

Segue Allegato “O”

7. CONCLUSIONI

In sede di liquidazione del foglio di viaggio, ai fini del calcolo della durata del servizio, si dovrà fare riferimento alla data e ora di partenza disposte dal Comandante e, per il rientro, al giorno e ora di termine missione, riportati nella dichiarazione del dipendente.

In tale fase, il controllo ed il riscontro dei dati profferiti dal foglio di viaggio risale al Comandante/Direttore dell’organismo, nell’ambito della funzione di alta vigilanza attribuitagli dalle norme del RAU e delle relative IAC, nonché ai competenti organi del servizio amministrativo, istituzionalmente preposto alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute al personale interessato.

firmato
IL CAPO DEL CORPO
(Ten. Gen. Gennaro MARINO)



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto – Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento

Prot. n. 476/084000

00187 Roma, 4 maggio 1994

Oggetto: Funzionamento della Rappresentanza Militare.

AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ESERCITO DEL COCER

SEDE

1. Si è svolta, di recente, una riunione presso lo Stato Maggiore della Difesa per esaminare congiuntamente alcuni aspetti riguardanti l'argomento in oggetto, sui quali sussistono interpretazioni diverse di natura applicativa, in ambito interforze.
2. Al riguardo si invia in allegato l'esito a cui si è pervenuti in merito alle tematiche di diretto interesse di codesta Sezione.

firmato
d'ordine

IL CAPO REPARTO
(Gen. B. Roberto SPECIALE)

Segue Allegato “O”

Allegato alla let. n. 476/084000
in data 4 maggio 1994 di SME/Restav

SCHEMA SULLA RIUNIONE INTERFORZE

1. OGGETTO: Problemi relativi al funzionamento della Rappresentanza Militare.
2. SCOPO: Stabilire una linea di comportamento comune in ordine ai problemi sottolencati.
3. PROBLEMI TRATTATI DI DIRETTO INTERESSE DELLA SEZIONE ESERCITO DEL COCER:
 - a. Convocazione contemporanea dei delegati in più Consigli;
 - b. Copresidenza durante gli incontri COCER - COIR e COIR - COBAR.
 - c. Rieleggibilità dei delegati.
4. CONCLUSIONI A CUI SI E' PERVENUTI
 - a. Comportamento da tenere in caso di convocazione contemporanea dei delegati in più Consigli.
 - (1) Lasciare ai delegati la scelta a quale assemblea partecipare, come peraltro già in atto.
 - (2) Sensibilizzare nuovamente il COCER Interforze ed i COCER di F.A. sulla necessità di effettuare pianificazioni a lungo termine per evitare sovrapposizioni, rispettivamente, tra le riunioni interforze e quelle di Sz. E tra i lavori di F.A. e quelli dei COIR collegati.
 - b. Copresidenza durante gli incontri COCER-COIR e COIR-COBAR.
 - (1) Eliminare il concetto di “copresidenza”, introdotto a suo tempo con direttive SMD, in quanto l’esperienza ha dimostrato che ingenera confusione e contrasti.
 - (2) Far presiedere gli incontri in questione al più elevato in grado e, a parità di grado, al più anziano.
 - c. Rieleggibilità dei delegati proclamati eletti che però non hanno mai espletato il mandato per dimissioni volontarie subito dopo le elezioni.

Il delegato è immediatamente rieleggibile nel successivo mandato.



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Prot. n. 389/084300

00187 Roma, 25 marzo 1998

Oggetto: Varianti all'organizzazione della Rappresentanza Militare ed aspetti organizzativi dell'attività elettorale del 1° semestre 1998.

(ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Si rende noto che, al fine di armonizzare l'organizzazione della Rappresentanza Militare con la linea di comando della Forza Armata, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha disposto che i COIR siano collegati presso i Comandi "intermedi" elenchi in allegato "B" (omissis) ed abbiano quali COBAR corrispondenti tutti quelli collegati alle unità direttamente dipendenti. In tal senso, è stata richiesta allo Stato Maggiore della Difesa la conseguente variante alla tabella "B" – annesso 2 del Regolamento di Attuazione della Rappresentanza Militare (allegato "C") (omissis).
2. Conseguentemente, in vista del prossimo rinnovo degli organismi della Rappresentanza Militare (in Allegato "D" il calendario definitivo dell'attività), (omissis), si dispone che i Comandanti delle Regioni Militari NORD EST, TOSCO EMILIANA e MERIDIONALE assumano rispettivamente, in anticipo, le funzioni di comandante corrispondente dei COIR delle istituende Regioni Militari NORD, CENTRO e SUD, allo scopo di evitare il ricorso ad elezioni straordinarie immediatamente dopo il 1° luglio 1998, data di costituzione delle nuove Regioni Militari. Contestualmente i COIR delle Regioni Militari NORD OVEST, CENTRALE, della SICILIA e della SARDEGNA resteranno in carica sino al 30 giugno 1998, data di decadenza dal mandato di tutti i relativi delegati.
3. In merito alle attività elettorali del 1° semestre 1998, si inviano in Allegato "E", ad integrazione delle norme previste in materia dal R.A.R.M., le disposizioni particolari per l'attività elettorale.

Segue Allegato “O”

Nel rendere noto, infine, che lo Stato Maggiore della Difesa ha chiesto al Ministro della Difesa la proroga sino al 31 dicembre 1998 del mandato di tutti i delegati delle categorie “A” (Ufficiali) – “B” (Sottufficiali) – “C” (Volontari in servizio permanente), si fa riserva di comunicare le categorie interessate al prossimo turno elettorale.

firmato

d'ordine

IL SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO

(Ten. Gen. Alberto FICUCIELLO)

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA'
ELETTORALE DEL 1998

1. In generale, si rammenta ai Comandanti di ogni livello interessato all'attività di propaganda, l'importanza che si candidi personale, con particolare riferimento a quello di carriera, preparato, altamente motivato e sensibile alle problematiche di competenza della Rappresentanza Militare. Ciò per far confluire a livello COCER delegati idonei a dialogare efficacemente sia con i Vertici Militari sia con gli interlocutori politici.
2. Sulla base del calendario delle attività elettorali, approvato dal Ministro della Difesa, in annesso "1" (omissis), i Comandi "intermedi" dovranno:
 - diramare le disposizioni per le elezioni dei COBAR e dei COIR, secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione della Rappresentanza Militare;
 - indire, ove ritenuto necessario, elezioni preliminari;
 - comunicare, entro il 10 aprile ed il 10 ottobre prossimi (rispettivamente per il primo e secondo semestre), il programma particolareggiato delle operazioni elettorali di competenza – secondo lo schema riportato in annesso "2" (omissis) – ed il numero complessivo degli elettori suddiviso per categorie;
 - inviare le schede biografiche, come da annesso "3" (omissis), sottoscritte dai delegati COIR eletti.
3. Inoltre, dovrà essere:
 - Accertato che i militari eleggibili siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - Garantito il regolare svolgimento delle attività di voto e, ove possibile, il successivo affiancamento dei delegati uscenti e subentranti.
4. Al termine delle operazioni elettorali i Comandi "intermedi" dovranno segnalare allo Stato Maggiore dell'Esercito i dati riportati negli annessi "4", "5" e "6" (omissis).

Inoltre, nel periodo intercorrente tra le elezioni COIR e quelle COCER, i suddetti Comandi dovranno comunicare tempestivamente – a mezzo messaggio – eventuali variazioni matricolari riguardanti il personale eletto nei Consigli intermedi.
5. In annesso "7" si riportano nel dettaglio le attività previste per le elezioni del COCER e le relative competenze dei Comandi "intermedi" e dello SM dell'Esercito.



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Prot. n. 3455/02/106

00187 Roma, 4 giugno 1999

Oggetto: Disposizioni concernenti la Rappresentanza Militare (R.M.).

(ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. PREMESSA

A seguito del recente rinnovo dei Consigli della R.M. ai vari livelli, ritengo opportuno richiamare l'attenzione delle S.L. sull'importanza che tale istituto ha ormai assunto – e sempre più lo assumerà in futuro – per l'intera compagine militare. E ciò anche in virtù di una serie di iniziative e provvedimenti legislativi, succedutisi nel tempo, che hanno gradualmente conferito all'Organismo in questione un ruolo consultivo più incisivo ed una forza propositiva maggiore sia all'interno della Forza Armata sia all'esterno della stessa, con particolare riferimento alla sede politica.

Con la presente direttiva, pertanto, intendo avviare un costante e continuo processo di "aggiornamento" – specie in termini di mentalità e di approccio al problema – dell'intera linea di comando, la cui opportuna sensibilità ed adeguata azione potranno consentire di pervenire più agevolmente al conseguimento degli obiettivi di efficienza, funzionalità e crescita professionale dei Quadri, da una parte, e di salvaguardia e di tutela degli interessi collettivi e dei diritti/doveri individuali del personale, dall'altra.

Al riguardo, ravviso l'opportunità – in fase preliminare – di ripercorrere le tappe salienti che hanno segnato e contraddistinto l'esistenza di questo importante Organismo nel suo primo ventennio di attività; e ciò al fine di:

- individuare ed esplicitare meglio le cause endogene ed esogene che ne hanno caratterizzato lo sviluppo evolutivo nonché i provvedimenti adottati che hanno contribuito a configurare la situazione in atto;
- tracciare le possibili linee di trasformazione dell'Istituto;
- fornire ai Quadri, e ai Comandanti in particolare, norme di linguaggio chiare ed univoche sull'argomento.

2. LA R.M.: PRECEDENTE SITUAZIONE

La R.M., come è noto, è stata istituita nell’ambito della Legge 11 luglio 1978, n. 382, “Norme di principio sulla disciplina militare”; normativa che, nel conferire fondamento legislativo ai diritti e doveri del “*cittadino militare*”, ha, per la prima volta nel nostro ordinamento, dato voce alle istanze ed ai bisogni collettivi del personale, affidando tale voce ad appositi organismi collegiali che si pongono come una componente interna all’organizzazione militare, in grado di fornire un contributo di pensiero propositivo e costruttivo nel quadro di un rapporto di leale collaborazione con il Comandante corrispondente e, quindi, in ultima analisi, a sostegno del processo decisionale dell’Autorità gerarchica.

Con tale soluzione, in buona sostanza, il “Legislatore” del 1978 ha voluto, contestualmente, conseguire un duplice ordine di obiettivi:

- conferire il massimo spessore al concetto di partecipazione del personale – per il tramite dei propri organi di rappresentanza – alla formazione della volontà dei Comandanti ai vari livelli in tutte le materie afferenti al benessere ed alla qualità della vita del personale, ovvero ad altre comunque d’interesse, purchè le stesse risultino non interferenti con le relazioni gerarchiche e l’attività operativo/addestrativa;
- ribadire l’importanza e la necessità che anche il personale militare potesse disporre di strumenti idonei a tutelare i propri interessi collettivi, sia pure secondo modalità che non pregiudicassero l’efficienza e la funzionalità dell’ordinamento (art. 18, 19 e 20 della Legge n. 382/1978).

Con ciò si è codificato legislativamente il concetto fondamentale che i Comandanti devono “Comandare” nell’accezione più ampia del termine, ossia pensare e provvedere alla cura degli interessi morali e materiali dei propri dipendenti in un contesto di disciplina partecipativa.

In sintesi, si può senz’altro affermare che l’istituto della Rappresentanza Militare fu concepito come uno strumento adeguato alla rappresentazione e tutela – nelle sedi adeguate – degli interessi del personale in materia di trattamento economico, assistenza ecc.; nonché in tutti quei settori, che costituiscono oggetto delle attività proprie delle associazioni sindacali, pur rimanendo comunque differenziata da queste ultime in modo netto e per diversi aspetti fondamentali.

L’originario quadro di riferimento funzionale e strutturale dell’istituto della R.M. è stato modificato da vari provvedimenti normativi successivamente intervenuti.

In merito, è sufficiente ricordare:

- la legge 1° aprile 1981, n. 121, che, omogeneizzando il trattamento economico del personale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza a quello della Polizia di stato, ha, di fatto, inciso sulle funzioni del COCER Interforze quale organismo deputato a trattare le problematiche di carattere economico di comune interesse della generalità dei militari;

Segue Allegato “O”

- la legge 6 marzo 1992, n. 216, e i decreti legislativi di attuazione del 1995, che istituendo apposita concertazione interministeriale per la disciplina del rapporto d’impiego del personale militare (escluso quello dirigente e di leva) con la partecipazione attiva della R.M. (D.Lgvo. n. 195), nonché nuovi ruoli di personale all’interno della preesistente categoria dei Sottufficiali (D.Lgvo. n. 196, 197, 198 e 199), hanno determinato l’esigenza di una revisione dell’attuale articolazione del personale per categorie.

Agli effetti di tali provvedimenti, si sono aggiunte, nel tempo, le alterazioni e le carenze, specie sul piano funzionale e su quello delle procedure, derivanti dalla rigida applicazione dei regolamenti attuativi della legge istitutiva (Regolamento di attuazione della R.M. – RARM; Regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento della R.M. – RIRM), rispettivamente approvati con il D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691 e con il D.M. 9 ottobre 1985. Tutto ciò ha comportato, soprattutto per il COCER, crescenti difficoltà di funzionamento che, a loro volta, hanno favorito il progressivo affermarsi di iniziative e comportamenti autonomi a volte distanti tra le varie componenti e categorie. La conseguenza è stato un decadimento dell’efficienza di tutto il sistema rappresentativo ed una proliferazione di iniziative dispersive ed onerose.

3. LA R.M.: PROSPETTIVE FUTURE

L’esigenza di rivedere le norme che regolano la R.M. – ancorché le pronunce della Corte Costituzionale hanno, nel tempo, perfezionato il sistema rimuovendo, di volta in volta, condizionamenti non più aggiornati e fornendo interpretazioni chiarificatrici – è diventata pertanto urgente e necessaria, ed in questo senso sono state presentate in Parlamento diverse proposte di legge con l’intento di adeguare, secondo differenti punti di vista, la struttura ed il funzionamento della R.M. alle nuove situazioni ed esigenze. In sostanza, lo sforzo del “Legislatore” continua tutt’oggi attraverso la legge di riforma della R.M. con il disegno di legge in corso di esame da parte della Commissione Difesa del Senato in sede deliberante (a.S. n. 3464).

In conformità con le ripetute audizioni tenute presso le Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica dal Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa pro-tempore, rispettivamente nel 1997 e al termine dello scorso anno, si ritiene che tale progetto di legge realizzi il massimo delle aperture compatibili tra le esigenze dell’organizzazione militare - coincidenti con la necessità di assicurare la piena funzionalità dello strumento militare - e la tutela degli interessi del personale.

Non a caso, l’accennata riforma, con avveduta saggezza, ribadisce, nei principi fondamentali, il disegno originale voluto dal “Legislatore” del ’78: una rappresentanza, cioè che – pur nella ricerca di ogni possibile affinamento del sistema per migliorare la rappresentatività, la funzionalità e la competenza degli organismi preposti alla tutela degli interessi del personale – si mantenga interna all’ordinamento militare e non si contrapponga, ma collabori dialetticamente –

a sostegno e stimolo – con i Comandanti nella cura degli interessi morali e materiali dei militari.

Inoltre, molto sinteticamente e con particolare riferimento ai “collegamenti funzionali” da attivare in ambito R.M., appare utile evidenziare che nel citato d.d.l. sono contenute alcune nuove disposizioni che prevedono sia l’obbligatorietà dell’acquisizione del parere degli organi rappresentativi sulle iniziative legislative del Governo concernenti i settori di interesse della R.M. sia la possibilità di instaurare contatti diretti con amministrazioni diverse da quelle della Difesa per la illustrazione di problematiche di interesse ricadenti nelle competenze di altri Dicasteri.

Tuttavia, il difficile equilibrio prefigurato dall’ a:S n. 3464, fra la tutela degli interessi del personale e la necessità di assicurare la piena funzionalità ed efficienza dello strumento militare, appare mantenibile soltanto se si verificeranno almeno tre condizioni irrinunciabili.

Innanzitutto appare necessario che l’attività di R.M. rimanga nell’ambito delle attività di servizio e, come tale, continui ad esplicarsi nel rispetto di intese specifiche con i Comandanti corrispondenti agli Organismi rappresentativi.

Secondariamente, è opportuno che sia mantenuta inalterata e indiscussa la competenza della linea di comando relativamente alle materie quali l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il rapporto gerarchico funzionale, l’impiego del personale e il supporto logistico – operativo, in quanto confusioni di ruolo in tali settori di responsabilità svuoterebbero l’essenza del rapporto gerarchico e pregiudicherebbero la possibilità di decisioni rapide ed immediate. Questo, però, non preclude affatto ai Comandanti la possibilità/opportunità di informare e raccogliere i pareri della R.M. su provvedimenti di interesse generale, anche quando attinenti ai citati settori, specie se detti provvedimenti incidono sulla qualità della vita di tutto il personale.

Infine, è conveniente che si pervenga ad una composizione paritetica dei consigli o, quanto meno, non sia snaturata la disposizione del d.d.l. che individua criteri compositivi secondo vincoli di proporzionalità (min. 2, max 4 delegati per categoria) più contenuti di quelli in vigore e, contestualmente, che sia attribuito alle commissioni di categoria il potere deliberante, per evitare la possibile compressione delle istanze di categoria da parte di maggioranze esterne e precostituite.

In sintesi, è auspicabile che il disegno di legge in argomento sia approvato al più presto, anche al fine di consegnare al personale militare un sistema rappresentativo più efficiente, più chiaro e trasparente, in cui ciascun individuo interpreti il proprio mandato come un diritto – dovere da esercitare per il bene comune della collettività militare e in cui ciascuna componente sappia riconoscersi e svolgere il proprio compito senza sentirsi controparte di alcuno.

4. LA R.M.: LE ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE

Intendo riferirmi innanzitutto all’organo centrale della rappresentanza (CO-CER), il quale, oltre a fornire pareri su tutti i provvedimenti legislativi di interesse del personale militare e a svolgere la tradizionale attività propositiva e

Segue Allegato “O”

consultiva propria del suo livello, partecipa in modo sempre più incisivo anche ai lavori di concertazione per il rinnovo del trattamento economico del personale militare non dirigente. In particolare, i contenuti della normativa che disciplina la predetta attività di concertazione (il già citato D.Lgvo 12 maggio 1995, n. 195) hanno conferito un maggior “peso” e una “nuova veste” alla R.M., in considerazione delle più gravose responsabilità derivanti dalla partecipazione attiva ai lavori di “concertazione” i cui risultati, ad “accordo raggiunto”, devono essere divulgati, anche a cura delle Sezioni di Forza Armata del COCER, al personale interessato. Per tale delicatissimo aspetto mi preme sottolineare che, con frequenza biennale, al “tavolo negoziale” attivato presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, dove vengono svolte le trattative inerenti agli aspetti normativi e retributivi del rapporto di impiego dei componenti il Comparto Difesa, si riuniscono i rappresentanti del Ministero per la Funzione Pubblica, del Tesoro e della Difesa nel cui ambito partecipano i delegati del Capo di Stato Maggiore della Difesa ed i rappresentanti delle Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica del COCER.

Di conseguenza, si fanno sempre più frequenti i contatti che i rappresentanti, nell’ambito delle delegazioni previste, hanno con le competenti autorità governative e politiche per esaminare le materie oggetto dell’attività di concertazione che riguardano soprattutto:

- i trattamenti economici fondamentale ed accessorio;
- la durata massima dell’orario di lavoro settimanale;
- le licenze, le aspettative ed i permessi brevi;
- il trattamento di missione e di trasferimento;
- l’elevazione e l’aggiornamento culturale del personale.

Le predette materie sono oggetto di informazione nei confronti degli organi della R.M. unitamente a quelle previste dalla Legge n. 382/1978 che, in particolare, attengono alle istanze di carattere collettivo relative ai seguenti settori:

- conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- organizzazione delle sale convegno e delle mense;
- condizioni igienico – sanitarie;
- alloggi.

Sono, invece, esplicitamente escluse dalle competenze degli organi rappresentativi – come, peraltro, già accennato – le materie riguardanti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico – operativo, il rapporto gerarchico – funzionale e l’impiego del personale.

E’ evidente che tale attività riguarda, “a cascata”, tutte le componenti della R.M. che, oltre all’accresciuto “peso” a livello centrale, hanno ormai acquisito anche una innegabile influenza sulle situazioni locali. Giova infatti rimarcare,

in merito alle attività di cui sopra, che la vigente normativa (D.P.R. n. 394/1995) prevede che prima dell'avvio delle procedure di concertazione i Consigli Intermedi della Rappresentanza (COIR) siano sentiti in ordine alla predisposizione della bozza del relativo documento (in futuro, per effetto di un recente provvedimento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i COIR dovranno essere sentiti anche durante lo svolgimento dei lavori).

In tali circostanze, peraltro, è prevista anche la partecipazione di delegati dei Consigli di Base. La citata normativa prevede, inoltre, che presso le singole “Unità di Base” i delegati COBAR facciano parte degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale, ecc..

5. I COMANDANTI E LA R.M.

a. Principi generali

Per quanto in precedenza accennato, ne consegue l'ormai inderogabile necessità per i Comandanti di avvalersi attivamente – attraverso il concorso sinergico di tutte le componenti dell'Unità – della collaborazione degli “organismi affiancati”, rendendo i delegati soggetti attivi e, quindi, anche partecipi delle decisioni che afferiscono al benessere e alla “qualità della vita” in senso lato.

I Comandanti ai vari livelli dovranno, pertanto, agevolare, senza riserve, l'attività di esercizio della rappresentanza per tutta la durata del mandato e, in particolare, ricercare e creare le condizioni più favorevoli per conciliare l'incarico di servizio con quello di delegato.

Ciò anche nella considerazione che l'attività da svolgere nell'ambito dei citati Consigli – specie a livello COIR e COCER – deve essere considerata prioritaria rispetto ad ogni altro impegno, compresi quelli svolti al di fuori del territorio nazionale. Appare quindi indispensabile che i Comandanti interessati si facciano carico di prevedere anche eventuali affiancamenti e/o sostituzioni nell'incarico ricoperto dal rappresentante eletto.

Non da meno deve essere l'attenzione posta nei confronti del supporto e degli ausili tecnici necessari per la consultazione, lo studio e l'elaborazione – presso i rispettivi Comandi collegati – della documentazione di competenza e di interesse. In particolare, connessa con la suddetta esigenza vi è quella finalizzata a garantire – a partire dalle “Unità di Base” – la disponibilità, ove possibile a titolo esclusivo, di un locale idoneo da adibire ad “aula COBAR” con arredi atti a consentire il corretto funzionamento dell'Organismo, ivi compresa la conservazione del carteggio.

Annetto particolare importanza a questi due aspetti – che solo apparentemente sembrano di dettaglio, ma sottintendono ad un alto indice di attenzione nei confronti dell'Istituto in parola - atteso che ancora oggi, in sede di incontri periodici con i delegati della sezione esercito del COCER e con quelli degli altri “Consigli” ed in occasione delle mie visite alle Unità, mi vengono prospettate situazioni non adeguate alle esigenze.

Segue Allegato “O”

Sottolineo, inoltre, la necessità di inserire nell’elenco degli indirizzi, per la distribuzione dei documenti riguardanti le materie di loro interesse, gli organi della R.M.. Tale procedura si rende necessaria, oltre che per assicurare una corretta informazione fino ai Consigli dei livelli ordinativi più bassi, anche per consentire ai delegati il pieno e cosciente esercizio del mandato rappresentativo.

Al riguardo, invito tutti ad esaminare la problematica nell’ottica di pervenire ad una sempre maggiore funzionalità nello specifico settore, ricorrendo anche ai moderni sistemi informatici, in previsione di un possibile collegamento dei “Consigli” attraverso la rete Internet.

Un forte richiamo, per concludere, all’attenzione scrupolosa da riservare ai procedimenti elettorali da porre in essere in sede di elezione dei rappresentanti. Recentemente si è dovuto procedere all’annullamento degli atti di proclamazione degli eletti in una certa categoria in quanto, gli stessi, non erano in possesso dei prescritti requisiti di legge, giusto quanto previsto dall’art. 18, comma 7 della legge 382/1978 e seguenti, dall’art. 19, comma 6 e 10 del Regolamento di attuazione della rappresentanza militare. In qualche caso, sono sorti dei “contenziosi” in quanto l’attività di propaganda – prevista dall’art. 22 del RARM – non si è svolta regolarmente.

Al riguardo, non posso che invitare, - ancora una volta – tutti i Comandanti ed i responsabili ai vari livelli a porre la più scrupolosa attenzione a quanto previsto dalla legge e dal regolamento vigente.

b. Memento

In sostanza, volendo in pochissime parole sintetizzare il rapporto/confronto che deve intercorrere tra la linea di Comando e la R.M., occorre sempre e comunque ricordare semplicemente che il compito istituzionale:

- dei Comandanti: è il perseguimento e la salvaguardia dell’efficienza operativa dei propri Enti/reparti/unità;
- della Rappresentanza Militare: è la tutela degli interessi generali del personale militare.

Nell’osservanza delle rispettive competenze istituzionali e nella composizione – reciproca, sinergica ed equilibrata – delle suindicate differenti esigenze, peraltro solo apparentemente contrastanti, risiede il segreto ed il successo del corretto rapporto che deve quotidianamente intercorrere tra i Comandanti e i rappresentanti del personale.

6. LA R.M.: ISTITUTO INTERNO ALL’ORDINAMENTO MILITARE O VERO E PROPRIO SINDACATO?

A questo proposito, appare indubitabile che il giudizio pendente presso la Corte Costituzionale in ordine alla legittimità del divieto di costituzione (o di adesione) di associazioni professionali a carattere sindacale, imposto ai militari dall’art. 8 della legge 382/78, abbia alimentato aspettative in tal senso. Da un punto di vista prettamente logico, la R.M. non può in alcun modo essere

assimilata ad un'organizzazione sindacale – laddove per quest'ultima si intenda un'organizzazione deputata a svolgere attività negoziale esclusiva – in quanto, quale appartenente all'ordinamento militare, la R.M. non può essere in contrapposizione al Vertice dell'amministrazione. La conclusione di un accordo negoziale, infatti, è il raggiungimento di un'intesa tra due parti contrapposte che agiscono in posizione paritaria difendendo interessi contrastanti anche in modo determinato e tenace, atteso che, trattandosi della disciplina del rapporto d'impiego, costituiscono argomento di decisiva importanza.

Appare del tutto chiaro, quindi, che l'assunzione da parte dei rappresentanti del personale di una posizione antagonista agli organi di vertice risulta assolutamente inconciliabile con i doveri derivanti dal rapporto gerarchico e dall'obbedienza – intesa come esecuzione pronta e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina – che costituiscono i cardini su cui poggia l'efficacia dello strumento militare.

In tale contesto, giova, altresì, evidenziare come anche la più recente legislazione, proprio in tema di riforma della Pubblica Amministrazione (D.Lgvo 29/1993 e successive modificazioni), abbia costantemente indicato le Forze Armate come una categoria di personale meritevole di una particolare disciplina non solo sotto il profilo ordinamentale, ma anche sotto quello della definizione del rapporto d'impiego. In buona sostanza, in perfetta assonanza con il “Legislatore” del 1978, ritengo personalmente non auspicabile una soluzione sindacale al problema della R.M. per una serie di motivi tutti conducenti alla possibilità, reale e concreta, che la *sindacalizzazione* delle relazioni gerarchiche finirebbe per far dimenticare gli aspetti fondamentali che caratterizzano l'organizzazione militare: la comprensione, la stima e la fiducia reciproca, la vicinanza spirituale tra inferiore e superiore, l'adesione cosciente ai sacrifici e alle rinunce che lo *status* militare richiede per assicurare, a tutti i cittadini, la difesa della Patria – che l'art. 52 della Costituzione definisce sacro – e la salvaguardia delle libere istituzioni.

Si tratta, quindi, di una incompatibilità intrinseca alla natura delle stesse associazioni sindacali che non possono in alcun modo adattarsi alle caratteristiche di una organizzazione che, come quella militare, valorizza il principio della gerarchia, il rapporto di subordinazione ed il dovere dell'obbedienza in quanto elementi basilari ed essenziali per la sua coesione ed efficienza.

In definitiva, sembra lecito affermare che il Legislatore Costituzionale, davanti a interessi di assoluta rilevanza quale quello della difesa della Patria, non ha escluso la possibilità di limitare l'esercizio di alcuni diritti. Lo stesso, consapevole della delicatezza della problematica, ha, tuttavia, previsto che tale possibilità venga comunque attuata con legge affinché la sua portata sia, oltrechè contenuta nella misura strettamente necessaria, definita con tutte le garanzie dell'iter parlamentare.

D'altronde la stessa Corte Costituzionale – con la sentenza 1/1956 – ha da tempo chiarito che l'attribuzione di un diritto non ne esclude la regolamentazione dell'esercizio, laddove “...Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l'attività di un individuo rivolta al perseguimento dei

Segue Allegato “O”

propri fini si concili con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto. E se pure si pensasse che dalla disciplina dell’esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite è insito nel diritto e che nell’ambito dell’ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell’ordinata convivenza civile”.

7. CONCLUSIONI

Nell’attesa che i due principali e interconnessi nodi evidenziati – rinvio alla Corte Costituzionale in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 1 della Legge 382/1978 e approvazione del disegno di legge (A.S. n. 3464) – siano sciolti, è diventato indispensabile prendere atto – semmai ce ne fosse stato bisogno – del ruolo sempre più importante assunto dalla R.M..

In tale quadro, reputo indispensabile che tutto il personale della F.A. faccia, una volta per tutte, quel salto culturale necessario che consenta di superare la competizione – se non addirittura il conflitto – talvolta esistente tra Comandanti e Rappresentanza per giungere alla piena e reciproca collaborazione, rivitalizzando quel ruolo propositivo – consultivo che, lo ripeto, configura il ruolo della R.M..

Per fare questo, ritengo sia sufficiente guardare oggi a tale Istituto come ad un’organizzazione “erogatrice di servizi”, un soggetto, cioè, che produce delle utilità per soddisfare i bisogni dei “clienti”, laddove con il termine “cliente” non si intende soltanto il personale appartenente alle varie categorie ma anche l’Istituzione “Esercito” nel suo complesso.

Confido pertanto nella consueta e fattiva collaborazione di sempre, da parte delle S,L., affinché si inizi, ovvero si continui, ad operare nella più completa e totale armonia d’intenti tra linea di comando e R.M. per il conseguimento di quegli obiettivi generali di benessere, di crescita professionale e culturale del personale; conseguimento certamente d’interesse di tutte le categorie e comunque indispensabile alla forza Armata per poter affrontare nel migliore dei modi possibili le sfide che impegneranno nel futuro anche molto prossimo.

firmato

IL CAPO DI SM DELL’ESERCITO
Ten. Gen. Francesco CERVONI



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Prot. n. 2167/010.16

00187 Roma, 13 luglio 2000

Oggetto: Interventi assistenziali a favore delle famiglie dei militari impiegati in operazioni all'estero.

(ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Gli ingaggi a carattere internazionale impongono al nostro personale impegni reiterati, anche con intervalli inferiori ad un anno. E' necessario, quindi, predisporre misure di sostegno a favore delle famiglie affinché queste, in assenza del congiunto, possano disporre di riferimenti certi in caso di bisogno. Peraltro, la sicurezza delle famiglie, al di là di considerazioni etico-morali, si riverbera sulla serenità del personale impiegato in teatro e si traduce in incremento di efficienza. La problematica – già affrontata dalla gran parte degli Eserciti dei Paesi di riferimento – è complessa e delicata e merita, quindi, attenzione particolare.

In tale prospettiva, lo SME elaborerà uno specifico progetto, muovendosi, in un primo tempo, nell'ambito degli strumenti normativi disponibili, per definire un "pacchetto di misure" concrete ed i relativi strumenti operativi che la rendano realizzabile. Ove ne avvertisse la necessità, potrà definire gli strumenti da proporre in sede legislativa, atti ad ampliare il "pacchetto" in un secondo momento con misure più incisive e qualificanti.

In attesa del progetto, va costituito, presso ogni reggimento/battaglione autonomo, un "nucleo di sostegno alle famiglie dei militari impiegati fuori area", incentrati sull'organo di rappresentanza (COBAR), che dovrà costituire valido e costante interlocutore delle famiglie ed operare quale:

- centro di informazione;
- supporto per il disbrigo di pratiche amministrative complesse;
- collegamento con le strutture sanitarie in caso di emergenza o malattia.

Il funzionamento di tali nuclei, diretto dal Comandante di reggimento o, durante la sua assenza, dal Comandante del distaccamento alla sede, deve basarsi sui seguenti principi:

- capillarità dell'informazione: l'esistenza, le competenze ed i limiti del nucleo debbono essere portati a conoscenza del personale interessato;
- discrezione degli interventi: i destinatari non debbono sentire il "peso morale" di quanto avviene in loro favore;
- riservatezza: la "privacy" degli interessati va garantita in ogni circostanza;

Segue Allegato “O”

- disponibilità: almeno un rappresentante del nucleo deve essere costantemente reperibile, direttamente o tramite il personale di servizio;
- apertura: il sostegno alle famiglie va organizzato come “sistema aperto”, orientato cioè, a soddisfare esigenze non codificabili a priori, purchè motivate da ragioni di impellenza o da necessità;
- competenza: i componenti del nucleo, ove si trovassero di fronte a problematiche alle quali non sanno dare soluzione, debbono poter far riferimento a referenti interni (Ufficiali Consiglieri del reparto, esperti legali dei COINT, Ufficiali medici) o individuati in sede locale, sulla base di semplici ma efficaci convenzioni anche verbali (amministratori comunali, responsabili delle Aziende Sanitarie Locali, organi di Polizia, ecc).

Confido sulla fattiva collaborazione dei Comandanti a tutti i livelli e dei delegati degli Organi di rappresentanza per una rapida attivazione dei nuclei di supporto e per un loro efficace funzionamento. Nel corso delle visite alle unità, che effettuerò a partire dal prossimo autunno, desidero conoscere lo stato di attuazione dei provvedimenti ed eventuali proposte di miglioramento del sistema.

firmato

IL CAPO DI SM DELL'ESERCITO
(Ten. Gen. Francesco CERVONI)



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Prot. n. 2202/084900

00187 Roma, 30 giugno 2000

Oggetto: Rappresentanza Militare. Assistenza alle famiglie.

(ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO)

Seguito lettera n. 3455/02/106 del 4 giugno 1999 di SME

1. Come noto, la legge istitutiva della Rappresentanza Militare attribuisce a tale Organismo, tra l'altro, anche la funzione di prospettare alle autorità gerarchiche le istanze di carattere collettivo relative ad attività assistenziali nei confronti dei familiari dei militari, individuando pertanto nei citati Organismi un punto di riferimento per le famiglie del personale alle armi.
2. Al riguardo – tenuto conto dei prolungati e frequenti impegni del personale della Forza Armata nelle missioni svolte al di fuori del territorio nazionale che potrebbero porre le famiglie in condizioni di disagio morale e materiale che, per ovvie ragioni, potrebbero non essere a conoscenza delle Autorità gerarchiche – si ritiene utile, e necessario, richiamare l'attenzione sulla particolare competenza che i delegati del predetto Organismo Militare hanno nello specifico settore. Ciò a conferma dell'importanza che deve essere attribuita alla Rappresentanza, peraltro già evidenziata nella direttiva alla quale si dà seguito che, nel definire le attività più significative dell'Organismo, prevede, in particolare, che *“l'attività da svolgere nell'ambito dei citati consigli – specie a livello COIR e COCER – deve essere considerata prioritaria rispetto ad ogni altro impiego, compresi quelli svolti al di fuori del territorio nazionale”*.
3. Per quanto sopra, e previo assenso del Signor Capo di SME, si dispone che i delegati del predetto Organismo ai vari livelli – COBAR, COIR e COCER in particolare – si adoperino in tal senso, al fine di conseguire gli obiettivi generali relativi al benessere del personale militare e delle relative famiglie.

firmato
d'ordine

IL SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO
(Magg. Gen. Roberto SPECIALE)



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Prot. n. 4678/084000

00187 Roma, 3 marzo 2003

Oggetto: Disposizioni per l'utilizzo di internet e della rete einet (Esercito intranet) da parte degli organi della rappresentanza militare.

A: ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito circolare n.

- a. TI-4006 edizione 1998 di SME/RSL;
- b. TI-4008 edizione 1997 di SME/IV Reparto;
- c. Direttiva prot. n. 3455/02/106 in data 4 giugno 1999 di SME.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Gli organi di Rappresentanza Militare hanno più volte manifestato l'esigenza di disporre dei mezzi telematici, attualmente disponibili (Internet/EINET), per un più efficace espletamento delle attività istituzionali.
2. A tal proposito, dispongo che ciascun Comandante si faccia carico di promuovere ogni accorgimento finalizzato a dotare tutti i Consigli di adeguati locali provvisti di materiali e strumenti necessari per svolgere l'attività di competenza nonché l'utilizzo di moderni sistemi informatici. In particolare:
 - il collegamento necessario – da assicurare a qualsiasi Consiglio – deve essere quello su rete EINET;
 - il collegamento alla rete pubblica (Internet) deve essere considerato esclusivamente come un sistema di ausilio per attingere informazioni a carattere generale relativamente alle materie di specifica competenza e realizzato nell'immediato, a carattere prioritario, a livello COCER/COIR; ciò nella considerazione che solo tali Organismi di Rappresentanza in genere affrontano "*motu proprio*" problematiche di valenza generale. Ove possibile, in secondo tempo, attese le comprensibili difficoltà di carattere organizzativo, economico e gestionale anche a livello "unità di base".

Tenuto conto che l'utilizzo dei citati mezzi telematici non è scevro da rischi in quanto non fornisce idonee garanzie di sicurezza dei dati, è stata inoltre elaborata l'annessa direttiva avente valenza generale che reca disposizioni in merito alle modalità di utilizzo di Internet/EINET da parte degli organi di Rappresentanza Militare, in cui sono anche contenute eventuali deroghe alla citata disciplina.

Segue Allegato “O”

3. Nel confermare ogni altra disposizione impartita in materia con la direttiva alla quale do seguito in c., confido nella sensibilità che i Comandanti/Autorità affiancate hanno sempre manifestato con riferimento alle problematiche connesse al personale ed alla sicurezza per una sollecita e capillare diffusione dei contenuti della presente direttiva nonché per una sua puntuale verifica dell'applicazione.

firmato

IL CAPO DI SM DELL'ESERCITO
(Ten. Gen. Gianfranco OTTOGALLI)

Segue Allegato “O”

1. PREMESSA

A seguito delle direttive impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito sin dal 1999 circa il ricorso ai moderni sistemi dell'informatica, nel corso degli ultimi anni, è stata manifestata da parte degli organi di Rappresentanza Militare a ciascun livello (COBAR, COIR e COCER) l'esigenza di implementare l'utilizzo di adeguati mezzi di comunicazione che consentano ai medesimi la possibilità di aumentare il flusso informativo.

Di fatto, tale esigenza è stata in taluni casi autonomamente soddisfatta mediante l'utilizzo di reti quali – Internet ed EINET – che comportano il collegamento alla rete telefonica pubblica (Internet) ovvero il collegamento ad una rete interna (EINET) da parte dei delegati per l'acquisizione e lo scambio di informazioni occorrenti per l'esercizio del mandato.

Peraltro, Internet presenta quale suo punto debole la scarsa sicurezza che una rete a così ampia diffusione assicura per l'integrità dei dati. Premesso che ciò potrebbe risultare pregiudizievole per la sicurezza nazionale nonché per l'immagine della F.A., si rende improrogabile l'adozione di idonee procedure volte ad una preventiva valutazione delle informazioni da immettere in rete.

In tale ottica, è stata predisposta la presente direttiva, finalizzata a determinare i precisi limiti di utilizzo.

2. SCOPO

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di utilizzo degli apparati connessi alle reti Internet ed EINET che saranno destinati solo per le esigenze degli Organi di RM, avuto riguardo alle connesse responsabilità, ai soggetti autorizzati a richiederne l'uso, alle procedure da seguire, ai collegamenti attuabili ed ai documenti trasmissibili. Inoltre l'accesso alle sopraccitate reti è finalizzato a:

- a. permettere a ciascun delegato la possibilità di attingere informazioni di carattere generale;
- b. accelerare la trasmissione degli atti di competenza degli Organi di RM della F.A. aventi carattere d'urgenza (“collegamento verticale”).

3. MODALITA' DI ACCESSO AD INTERNET

Al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari all'espletamento del proprio mandato, è consentito ad ogni organismo di RM a ciascun livello (COBAR, COIR e COCER) un collegamento alla rete Internet. Tale collegamento deve essere considerato come un sistema di ausilio per attingere informazioni di carattere generale relativamente alle materie di specifica competenza. Al riguardo si evidenzia che tale collegamento sarà, peraltro, realizzato nell'immediato a carattere prioritario solo a livello COCER/COIR, cioè nella considerazione che tali Organismi di Rappresentanza affrontano “*motu proprio*” problematiche di particolare valenza per le quali è necessario disporre di informazioni di più ampia portata. Ove possibile e in secondo tempo, attese le comprensibili difficoltà di carattere organizzativo, economico e gestionale, il collegamento sarà realizzato anche a livello “*unità di base*”.

Ciò, fermo restando che il computer all’uopo destinato:

- non potrà essere connesso ad altri elaboratori ovvero all’eventuale LAN dell’Ente. In merito si proscrive la pubblicazione e l’invio di qualunque documento/delibere/informazione su tale rete;
- dovrà essere utilizzato dai delegati di ogni Organismo di RM ad uso esclusivo d’ufficio. A tal fine, ciascun delegato dovrà compilare/sottoscrivere una dichiarazione liberatoria con la quale tutela l’Amministrazione Militare da responsabilità derivanti da eventuali iniziative promosse da qualche rappresentante circa il non corretto utilizzo/impiego degli strumenti informatici. Al riguardo, si fa presente che dovrà essere cura dei CED/NED di ciascun EDR l’acquisizione di idonei software per il corretto utilizzo dei citati strumenti.

4. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE EINET

- a. Per la pubblicazione della documentazione elaborata da parte dei delegati, ogni Consiglio di RM dovrà disporre di una sezione dedicata alla RM all’interno del sito dell’EDR di appartenenza sulla rete EINET, dove far confluire tutti gli atti riguardanti l’attività degli organi stessi, così articolata:
 - scopo e natura della Rappresentanza Militare e qualunque altra informazione di natura generale;
 - attività consiliari programmate e/o in corso di svolgimento e atti di interesse della Rappresentanza Militare di cui al successivo paragrafo 7, lettere a. e b. di ciascuna RM saranno pubblicati sul sito del singolo Consiglio.
- b. L’invio di documenti/delibere/informazioni degli Organismi di Rappresentanza Militare a mezzo EI NET – per quanto concerne la linea di comando – non sostituisce la trasmissione ordinaria, pertanto, ai destinatari dei documenti divulgati tramite INTRANET devono essere trasmessi, comunque, gli atti in originale. La sola trasmissione telematica può invece essere utilizzata per quanto concerne la linea della Rappresentanza Militare.
- c. Nessuna comunicazione classificata può essere divulgata con tale modalità.

5. ORGANI PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

L’utilizzo/impiego e la custodia degli strumenti informatici ricadono sotto la diretta responsabilità dei Comandanti/Autorità affiancata (o suo delegato – U. addetto alla sicurezza EAD). In materia di pubblicità/informazione sull’attività svolta dagli organi di Rappresentanza è previsto che:

- (1) il testo delle deliberazioni del COCER è inviato a tutti i COIR e da questi ai COBAR per l’ulteriore diffusione alle unità di base per la loro affissione agli albi;
- (2) l’informazione sull’attività svolta dagli organi di rappresentanza è effettuata a cura e a spese dell’Amministrazione Militare;
- (3) la divulgazione delle delibere degli Organi di Rappresentanza Militare a ciascun livello è vietata ai militari.

Segue Allegato “O”

Premesso quanto sopra, la documentazione riguardante la Rappresentanza Militare segue due distinti canali di trattazione (Vds. specchi dimostrativi in Allegato “U”):

- uno lungo la linea di comando, da utilizzare per la diffusione fino a livello unità di base dei documenti da portare a conoscenza di tutto il personale;
- l'altro lungo la linea della Rappresentanza Militare da impiegare per l'inoltro di documenti ad uso esclusivo ed interno dei Consigli di Rappresentanza.

In particolare, la trasmissione della documentazione lungo la:

- linea di comando: è di pertinenza degli organi preposti alla trattazione delle problematiche poste dalla Rappresentanza Militare, che deve effettuare il preventivo esame di legittimità sul contenuto delle delibere da inviare alle singole unità di base (per l'affissione agli albi). L'invio di tale documentazione è a firma dell'Autorità di comando competente (o suo delegato);
- linea della Rappresentanza: è di uso esclusivo della Rappresentanza per l'inoltro della documentazione, da Consiglio a Consiglio, insistente nella stessa area. Su tali atti non occorrono esami di legittimità, tenuto conto che la diffusione avviene tra Consigli (senza possibilità di affissione agli albi). La trasmissione della documentazione deve avvenire a firma dei Presidenti degli Organi di Rappresentanza, a ciascun livello (COCER, COIR e COBAR), responsabili quindi di tale atto. Nel caso in cui la diramazione avvenga invece per via telematica, agli atti deve comunque risultare copia cartacea a firma del Presidente competente.

6. ORGANO PREPOSTO ALLA VERIFICA DI DIVULGABILITÀ DEGLI ATTI DA INVIARE SULLA LINEA DELLA RAPPRESENTANZA.

Il Presidente di ciascun Organismo di Rappresentanza Militare, cui la normativa vigente (artt. 14 del RARM e 9 del RIRM) attribuisce le potestà organizzative e disciplinari necessarie per:

- a. assicurare il regolare funzionamento del proprio Organismo;
 - b. vigilare sul corretto comportamento dei delegati,
- procede, di volta in volta, alla verifica preliminare di divulgabilità degli atti prodotti dal Consiglio di appartenenza per i quali è stata chiesta la trasmissione.

7. ATTI DI POSSIBILE DIVULGABILITÀ

Fermo restando il divieto di cui all'ultimo comma del precedente paragrafo 4, le pubblicazioni sulla EI NET possono concernere:

- a. verbali/delibere prodotte dagli Organi di RM e relative risposte ;
- b. documenti ufficiali (leggi, decreti ed atti parlamentari) necessari per lo studio delle problematiche di competenza della RM, a giudizio del Comandante/Autorità affiancata (o suo delegato).

8. MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA

Al fine di consentire a ciascun Consiglio di Rappresentanza di promuovere, in tempo reale, l'acquisizione di elementi di conoscenza/informazione, è consentito anche l'utilizzo del servizio di “*posta elettronica*”.

Tale servizio dovrà essere attivato tramite la realizzazione di due caselle postali, una sulla rete “*esterna*” Internet, l’altra, su quella “*interna*” Intranet, entrambi intestate al Consiglio di Rappresentanza (COBAR – COIR – COCER) sotto la diretta responsabilità del Presidente dell’Organismo corrispondente quale unico soggetto preposto alla verifica di divulgabilità dei messaggi di posta elettronica del Consiglio da inviare sulle sopraccitate reti.

Per quanto concerne la possibilità di assegnare a ciascun delegato una casella di posta elettronica (con relativo indirizzo E-MAIL), si fa presente che tale esigenza potrà/dovrà essere soddisfatta solo sulla rete EINET secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Fermo restando l’obbligo dei Comandanti/Autorità affiancata di attenersi alle disposizioni che precedono, ogni eventuale richiesta di accesso alle sopra citate reti avanzata dai Presidenti degli Organi di RM per esigenze non previste, deve essere prioritariamente sottoposta alle decisioni dei citati responsabili.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative vigenti in materia (personale autorizzato all’accesso, livello di trattazione, codici di accesso, ecc.).

Segue Allegato "O"



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Prot. n. 1267/084103

00187 Roma, 15 aprile 2003

Oggetto: Rappresentanza Militare. Lettera del Comandante delle FOTER.

AL COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI VERONA

Riferimento lettera n. 32/10.RAM/9 in data 25 febbraio 2003.

1. In esito ai contenuti della lettera alla quale si fa riferimento, relativa alla materia in oggetto, si evidenzia che è stata elaborata una scheda (Annesso) contenente un'analisi tecnico - normativa in materia.
2. Premesso quanto sopra e con riferimento alle problematiche prospettate, si osserva quanto segue:
 - a. per quanto concerne i problemi di rappresentatività lamentati, risolvibili mediante l'adozione del modello di organizzazione di Rappresentanza Militare proposto (ripristino dei COIR a livello COINT), si fa presente che tale ipotesi di soluzione, ancorché degna di ogni considerazione, non appare al momento attuabile in quanto non in linea con:
 - l'attuale quadro normativo (art. 18 della Legge n. 382/1978 e 26 del RARM) che stabilisce inequivocabilmente la collocazione dei Consigli Intermedi della RM (COIR) presso gli Alti Comandi nonché la coincidenza della "linea di comando" con quella della "Rappresentanza Militare";
 - i percorsi e gli obiettivi della riforma della legge sulla RM oramai "in itinere";
 - b. per quanto attiene, invece, alle disfunzioni di natura procedurale, connesse all'espletamento delle attività elettorali per il rinnovo del mandato dei delegati della leva, si osserva che:
 - l'inserimento di una norma che stabilisca la cessazione automatica dal mandato per quei delegati che risultino eletti anche ai COIR e/o COCER è già prevista dal Nuovo Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati concernente "Nuove norme sulla RM";

Segue Allegato “O”

- la possibilità di procedere alla nomina diretta dei delegati, nei casi in cui il numero degli iscritti in una categoria sia inferiore o pari a quello dei rappresentanti da eleggere, non sembra giuridicamente fondata atteso che una nomina d’ufficio appare lesiva del diritto dei singoli a potersi liberamente esprimere in merito alla nomina dei propri delegati eventualmente anche mediante un “*non voto*” (scheda bianca).
3. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore forma di collaborazione ritenuta utile in materia.

firmato
d’ordine

IL SOTTOCAPO DI SM DELL’ESERCITO
(Ten. Gen. Roberto SPECIALE)

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 35 del 20 dicembre 2001 – Serie Generale

Spedizione in abbonamento postale – (45%)

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

DECRETO INTERMINISTERIALE
13 dicembre 2001

**“Varianti alle tabelle “a” e “b” del regolamento di attuazione della
rappresentanza militare”.**

Segue Allegato “P”

IL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 4, ultimo comma, e 5, terzo comma, del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 e successive modificazioni;

Viste le tabelle A, annesso 1 e B, annesso 2, allegate al citato regolamento, quali sostituite, da ultimo con decreti ministeriali, rispettivamente, del 5 maggio 1998 e del 3 marzo 2000;

Considerato che a seguito delle variazioni della forza effettiva intervenute nelle Forze armate e nei Corpi armati dal 1998 ad oggi occorre aumentare di quattro unità il numero dei delegati dell’Esercito in seno al Consiglio Centrale di rappresentanza (COCER) e diminuire di una unità il numero dei delegati dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, con un incremento complessivo di due unità;

Considerato che a seguito delle variazioni di forza interessanti alcune categorie di personale dell’Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché a seguito del rinnovato assetto ordinativo dell’Esercito che prevede la soppressione degli 11 Consigli intermedi di rappresentanza (COIR) previsti e la contestuale creazione di 5 nuovi COIR, occorre apportare le conseguenti modifiche alla composizione di detti organismi intermedi;

Ritenuta la necessità di mantenere in carica, fino alla naturale scadenza del mandato, i delegati dei COIR soppressi a seguito della ristrutturazione dell’Esercito, risultanti in soprannumero;

DECRETA

Art. 1

1. Le tabelle “A”, annesso 1 e “B”, annesso 2, al regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.
2. I delegati in carica dei COIR dell’Esercito che non confluiscono nei nuovi Consigli intermedi di rappresentanza, risultando in soprannumero, sono mantenuti in carica per la durata del mandato di cui all’art. 13, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, ovvero cessano anticipatamente dal mandato per una delle cause previste dall’articolo 13, secondo comma, del citato decreto del presidenziale.

Tabella ACONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA
COMPOSIZIONE

F.A. o C.A. Categoria	Esercito	Marina	Aeronautica	Carabinieri	Guardia di Finanza	Totale
Ufficiali	3	2	2	2	2	11
Sottufficiali	5	2	4	7	6	24
Volontari	8	2	2	9	4	25
Totale	16	6	8	18	12	60

Tabella B

CONSIGLI INTERMEDI DI RAPPRESENTANZA-COMPOSIZIONE

DENOMINAZIONE	Categorie rappresentanti					Totale
	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Militari di leva		
				Cat. D	Cat. E	
Esercito:						
1. Comando Operativo delle Forze Terrestri	3	6	7	2	7	25
2. Ispettorato per la Formazione e la specializzazione	2	2	2	2	2	10
3. Ispettorato Logistico	2	2	2	2	2	10
4. Ispettorato delle Infrastrutture	2	2	2	2	2	10
5. Ispettorato per il Reclutamento e il Completamento	2	2	2	2	5	13
Marina:						
1. Cincnav Area Nord	2	2	2	2	2	10
2. Cincnav Area Sud	2	2	2	2	2	10
3. Maridipart Alto Adriatico	2	2	2	2	2	10
4. Maridipart Alto Tirreno	2	2	2	2	2	10
5. Maridipart Basso Tirreno	2	2	2	2	2	10
6. Maridipart Jonio e Canale d’Otranto	2	2	2	2	2	10
7. Marisicilia	2	2	2	2	2	10
8. Marisardegna	2	2	2	2	2	10
9. Capitanerie di Porto	2	2	2	2	2	10
Aeronautica:						
1. Comando della Squadra Aerea	2	6	2	2	2	14
2. Comando Logistico	2	5	2	2	2	13
3. Comando Generale delle Scuole	2	2	2	2	2	10
Arma dei Carabinieri:						
1. Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri	2	2	2	2	2	10
2. Comando Interregionale “PASTRENCO”	2	3	4	2	2	13
3. Comando Interregionale “VITTORIO VENETO”	2	3	3	2	2	12
4. Comando Interregionale “PODGORA”	2	5	6	2	2	17
5. Comando Interregionale “OGADEN”	2	4	4	2	2	14
6. Comando Interregionale “CUALQABER”	2	3	3	2	2	12
7. Comando Unità Mobili e Spec.te “PALIDORO”	2	2	2	2	2	10
Guardia di Finanza:						
1. Comando Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale	2	3	2	2	2	11
2. Comando Interregionale dell’Italia Nord-Orientale	2	2	2	2	2	10
3. Comando Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale	2	2	2	2	2	10
4. Comando Interregionale dell’Italia Centrale	2	2	2	2	2	10
5. Comando Interregionale dell’Italia Meridionale	2	2	2	2	2	10
6. Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale	2	2	2	2	2	10
7. Comando Reparti Speciali	2	2	2	2	2	10
8. Ispettorato per gli Istituti d’istruzione	2	2	2	2	2	10

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 222 del 22 settembre 1995 - Serie Generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 22 settembre 1995

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 luglio 1995, n. **394**

**Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).**

(Stralcio)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate», emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione – da avviare, sviluppare e concludere con carattere di confidenzialità – ai fini dell’adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, ed all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale delle Forze armate in precedenza indicato;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito – Marina – Aeronautica), concertato – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 20 luglio 1995: dalla delegazione di parte pubblica, dello Stato maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, della sezione COCER MARINA e della sezione COCER Aeronautica;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995);

Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;

Visto l’art. 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri – ai sensi del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – nella seduta del 28 luglio 1995, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro della difesa;

Decreta:

Articolo 21
Informazione.

1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e all'esito delle procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, lo Stato Maggiore della Difesa acquisisce informazioni dalle altre Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995.
2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo Stato maggiore della Difesa procede ad appositi, preliminari incontri informativi con le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del COCER, nel corso dei quali gli organi di rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in merito.
3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del provvedimento approvato, le sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Forza armata.
4. Nelle occasioni di cui al comma 3 presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unità di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione, previa autorizzazione del comandante di regione militare, o di altro alto comando periferico equivalente, limitatamente alle principali unità di base e fatte comunque salve le esigenze di servizio, può partecipare, di norma, un delegato per categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.
- 4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata a convocare, per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornare sull'andamento dei lavori stessi ⁽¹⁾.
5. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, i membri dei Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

(1) Comma aggiunto dall'art. 15, d.p.r. 16 marzo 1999, n. 255

Segue Allegato “Q”

Articolo 22

Criteria per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli enti di assistenza del personale.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della difesa saranno istituiti organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovrà prevedere che:
 - a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante di Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo delegato;
 - b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
 - c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di rappresentanza di base (COBAR).

SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - (45%)

Anno 137° - N. 188

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma, Lunedì, 12 agosto 1996

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

LEGGE 8 agosto 1996, n. 416

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, recante disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito".

Segue Allegato “R”

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell'Esercito, ente di diritto pubblico avente autonomia amministrativo-contabile e sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiale dell'Esercito costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, di cui rispettivamente alla L. 29 dicembre 1930, n. 1712, e alla L. 9 maggio 1940, n. 371.
2. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1996, la ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali dell'Esercito è determinata nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilità. Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinate le modalità di erogazione dell'indennità supplementare, nonché le misure dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale. I tempi di erogazione dell'indennità supplementare nonché dell'assegno speciale sono quelli previsti dalla normativa attualmente vigente.
3. Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso alla data del 13 febbraio 1996 e tuttora pendenti sono sospese fino al 31 luglio 1996; le udienze eventualmente fissate entro tale data sono differite di ufficio ad epoca successiva al 31 luglio 1996. Resta ferma la pignorabilità dei beni in proprietà o in titolarità della Cassa ufficiali dell'Esercito e restano salvi gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti. La Cassa ufficiali dell'Esercito si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
- 3-bis. Del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito entrano a far parte due ufficiali, uno in servizio attivo ed uno in quiescenza, nominati dal Ministro della difesa su proposta, rispettivamente, dello stato maggiore dell'Esercito sentito il COCER, componente ufficiali Esercito, e delle associazioni di categoria.

SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - (50%) - Roma

Anno 37° - N. 14

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 gennaio 1956

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 gennaio 1956, n. 5

Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali.

Segue Allegato “S”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l’emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all’art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

(Stralcio)

Articolo 1

[A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, può essere corrisposto un gettone di presenza di lire 1000 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 ⁽¹⁾⁽²⁾ ⁽³⁾].


(1) Vedi anche art. unico, l. 24 gennaio 1958, n. 18.

(2) Vedi, ora, l’art. 1, l. 5 giugno 1967, n. 417.


(3) La tabella 2, n. 30, l. 27 ottobre 1973, n. 628, ha soppresso i gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui al presente decreto e successive modificazioni, per il personale militare che fruisce dell’assegno perequativo pensionabile. Inoltre, l’art. 2, l. 27 dicembre 1973, n. 851, ha soppresso i gettoni di presenza e i compensi d’esame previsti dal presente decreto, per il personale dei Monopoli di Stato. Vedi, ora, art. 37, l. 15 novembre 1973, n. 734; l. 18 dicembre 1973, n. 836; d.p.r. 16 gennaio 1978, n. 513; l. 26 luglio 1978, n. 417; art. 45, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29; d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487.

STANDARDS MINIMI PER I CONSIGLI DI BASE DELLA RAPPRESENTANZA	
1.	LOCALE AD USO ESCLUSIVO IDONEO ALLE RIUNIONI
2.	TAVOLO PER RIUNIONI COMPRENSIVO DI POLTRONE
3.	SCRIVANIA CON POLTRONA
4.	COMPUTER COMPLETO DI STAMPANTE E COLLEGAMENTO A RETE EINET – INTERNET
5.	TELEFONO
6.	FOTORIPRODUTTORE
7.	ARMADIO PORTA ATTI
8.	MATERIALE ATTO ALL'ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE ATTI
9.	MATERIALE DI CANCELLERIA
10.	REGISTRI PER IL PROTOCOLLO
11.	REGISTRI PER LE VERBALIZZAZIONI

ITER DI DIRAMAZIONE DELLE DELIBERE E DELLE RISPOSTE



ITER TRATTAZIONE DELIBERE COIR E RISPOSTE COMANDANTE





MINISTERO DELLA DIFESA
Gabinetto del Ministro

Prot. n. 1/9864/2.6.31/88

00187 Roma, 26 febbraio 1988

Oggetto: Consiglio Centrale della Rappresentanza. Procedure.

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	00100	<u>ROMA</u>
AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO	00100	<u>ROMA</u>
AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA	00100	<u>ROMA</u>
AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL' AERONAUTICA	00100	<u>ROMA</u>
AL COMANDANTE GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI	00100	<u>ROMA</u>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. L'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, stabilisce che compete all'organo centrale della Rappresentanza Militare la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela – di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale – dei militari.
L'art. 28 del Regolamento di Attuazione della Rappresentanza Militare (D.P.R. 4 nov. 1979, n. 691) stabilisce che le conclusioni alle quali perviene il COCER in merito a questioni a carattere interforze vengano presentate per iscritto con apposito verbale, al Capo di Stato Maggiore della Difesa. Saggiunge lo stesso articolo che quando si tratta di materia che riguarda una singola Forza armata o Corpo armato, la sezione Esercito del COCER interessata esamina autonomamente il problema ed il relativo Presidente ne consegna le conclusioni al rispettivo Capo di Stato Maggiore o Comandante Generale.
2. Fermo restando quanto su richiamato, reputo necessario che il verbale relativo alle conclusioni a cui perviene il COCER in merito a questioni aventi carattere interforze venga inviato, per competenza, al Capo di Stato Maggiore della Difesa e, per conoscenza, al Ministro della Difesa. Analogamente, ritengo altrettanto necessario che le conclusioni alle quali perviene una sezione di Forza Armata o di Corpo Armato del COCER, vengano inviate, per competenza, al rispettivo Capo di Stato Maggiore o Comandante Generale e, per conoscenza, al Ministro.

Segue Allegato “V”

3. La procedura testè delineata consentirà al Ministro – fin dal primo profilarsi dei problemi – di effettuare le valutazioni di competenza, oltre che sul piano giuridico, su quello dell’alta amministrazione e degli eventuali risvolti politici delle questioni prospettate, al fine ultimo di conseguire soluzioni che possano essere di generale soddisfazione.

firmato
IL MINISTRO
Valerio ANDREATTA

CALENDARIO-PROGRAMMA PER LE ELEZIONI

DAL AL	DAL AL	DAL AL	DAL AL	DAL AL	DAL AL	DAL AL	DAL AL	DAL AL
DEFINIZIONE CALENDARIO ELEZIONI.	DEFINI- ZIONE CALENDA- RIO ELEZIONI.	ELEZIONI COBAR	FINE RACCOL- TA DATI ELETTORALI TRAMITE I CORRIERI.	SORTEGGIO SCRUTATORI ORE: PRESSO	CONSEGNA AI CORRIERI:	INIZIO PROPAGANDA ORALE E SCRITTA PER ELEZIONI COIR	RIUNIONE PROPA- GANDA ORALE	ELEZIONI COIR
RICHIESTA N° ELETTORI ALLE U. DI B.	RICHIESTA N° ELET- TORI ALLE U. DI B.	DAL TARDO POMERIGGIO	ELETTORALI TRAMITE I CORRIERI.	NOMINARE:	1. ELENCHI ELETTORI ELEGGIBILI		POMERIGGIO	PO.VO. UNICO PRESSO....
COMUNICAZ. A SME N° ELETTORI E DATE ELEZ. ENTRO.	COMUNI- CAZ. A SME NUMERO ° ELETTORI E DATE ELEZIONI ENTRO.....	I N I Z I O RACCOLTA DATI ELETTORALI (DATI NUMERICI E SCHEDE BIOGRAFI- CHE TRAMITE FAX, E/O TELEFONO)	FARE 1. MESSAG- GIO A SME RESTAV DATI ELEZIONI COBAR (ENTRO 24 ORE DALLE ELEZIONI);	-PRESIDENTE PO. VO. SCRUTATORI (TITOLARI E RISERVE). - DELEGATO PROPAGAN. ORALE	2. NOMINA DELEGATO PROPAGAN- DA ORALE	FINE PROPAGANDA SCRITTA TERMINE ACCET- TAZIONE VOLANTINI).	INDOTTRIN. PRESIDENTE PO. VO.	(POSTO VOTAZIO- NE APER- TO DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 16.30)
DEFINIRE FABBISOGNO SCHEDE ELETTORALI PER U. DI B.	DEFINIRE FABBISO- GNO SCHEDE ELETTORALI PER U. DI B.		2. I N I Z I O VERIFICA DATI E COMPILA- ZIONE ELENCHI ELETT/ ELEGGIBILI;		3. LETTERE DI NOMINA: PRESIDENTE PO. VO. ; SCRUTATORI (TITOLARI E RISERVE);		RIUNIONE PO. VO. A CURA DEL PRESIDENTE PO. VO.	
			3. MESSAG- GIO CONVO- CAZ. ELETTORI PER SORTEGGIO SCRUTATORI (ENTRO IL).		4. MESSAGGIO CONVOCAZ. PRESIDENTE PO. VO. PER INDOTTRIN.			

Allegato “W”



STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO

Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria

Prot. n. 111/C/1510.2

00187 Roma, 31 marzo 2003

Oggetto: Unità di base dell'Esercito per la Rappresentanza Militare

A: ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito circolare n. 400/C/1510.2 in data 14 ottobre 2002

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. In annesso, su supporto informatico, la versione aggiornata delle Unità di Base dell'Esercito per la Rappresentanza Militare.
2. La circolare cui si fa seguito ed il floppy disk diramato sono abrogati e devono essere distrutti secondo le norme in vigore.

firmato
d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Magg. Gen. Giuseppe CARPEGNA)

Spedizione in abbonamento postale Anno 113° - Numero 13

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 gennaio 1972

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 novembre 1971, n. **1199**

Semplificazione dei provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Segue Allegato “Y”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche ed integrazioni alla predetta delega;

Ritenuto opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione ed allo snellimento dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Sentito il Consiglio di Stato che ha predisposto a tale fine uno schema di provvedimento in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Udito il parere della Commissione Parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro;

DECRETA

Capo I **RICORSO GERARCHICO**

Articolo 1

Ricorso.

Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

Articolo 2

Termine - Presentazione.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso

di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Articolo 3

Sospensione dell'esecuzione.

D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Articolo 4

Istruttoria.

L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.

L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Articolo 5

Decisione.

L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 6

Silenzio.

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Segue Allegato “Y”

Capo II RICORSO IN OPPOSIZIONE

Articolo 7 Procedimento.

Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.

Per quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.

Capo III RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Articolo 8 Ricorso.

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

Articolo 9 Termine - Presentazione.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di **centoventi giorni** dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.

Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.

Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.

Articolo 10

Opposizione dei controinteressati.

I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (1).

Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.

Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo ⁽¹⁾.

(1) La Corte cost., con sent. 29 luglio 1982, n. 148 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; con la stessa sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo, nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma di questo articolo, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.

Articolo 11

Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.

Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.

Segue Allegato “Y”

Articolo 12

Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario.

Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.

La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.

Prima dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.

Articolo 13

Parere su ricorso straordinario.

L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:

- a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
- b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
- c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
- d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
- e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.

Articolo 14

Decisione del ricorso straordinario.

La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente. Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto.

Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati. Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.

Articolo 15

Revocazione.

I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.

Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti. Al ricorso per revocazione sono applicabili, le norme contenute nel presente capo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16

Norme transitorie.

I ricorsi previsti dall'art. 1, primo comma, già esperibili in più gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori, qualora siano stati proposti o il relativo termine di proposizione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a decorrere fino alla scadenza originariamente prevista, se superiori ai trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni se inferiori.

La norma dell'art. 12, primo comma, si applica ai ricorsi straordinari trasmessi al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza generale non abbia ancora espresso il parere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 17

Norma finale.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili.

**ELENCO DEI “MODELLI”, “SCHEMI” E “TABELLE”
DA PREDISPORRE IN
SEDE DI PROCEDIMENTO ELETTORALE
(stralcio del “Vademecum per le elezioni”)**


▪ <i>“AVVISO DI ISTITUZIONE DI POSTO VOTAZIONE”</i>	pag. J-1
▪ <i>“PROCESSO VERBALE PER LA DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI”</i>	pag. J-2
▪ <i>“COMUNICAZIONE DI NOMINA A PRESIDENTE O A SCRUTATORE”.</i>	pag. J-3
▪ <i>“SCHEDA ELETTORALE”(fronte – retro)</i>	pag. J-4-5
▪ <i>“ricevuta RITIRO PLICO DA PARTE DEL PRESIDENTE DI VOTAZIONE”</i>	pag. J-6
▪ <i>“ELENCO DEGLI ELEGGIBILI”</i>	pag. J-7
▪ <i>“ALLESTIMENTO LOCALE ADIBITO A POSTO VOTAZIONE”</i>	pag. J-8
▪ <i>“URNA ELETTORALE”</i>	pag. J-9
▪ <i>“VERBALE DI RICEVUTA DEL MATERIALE ELETTORALE”</i>	pag. J-10
▪ <i>“DICHIARAZIONE DI ELETTI”</i>	pag. J-11
▪ <i>“TABELLE DI SCRUTINIO”</i>	pag. J-12
▪ <i>“VERBALE OPERAZIONE DI VOTO”</i>	pag. J-13
▪ <i>“VERBALE RIEPILOGATIVO DEL POSTO VOTAZIONE N.1”</i>	pag. J-14
▪ <i>“TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELLE ELEZIONI”</i>	pag. J-15

(1)

AVVISO DI ISTITUZIONE DEI POSTI DI VOTAZIONE

Per le elezioni dei rappresentanti del COBAR della caserma “ROSSI” indette per il
(2) _____ sono istituiti i seguenti posti di votazione:

- n. 1: Locali ex magazzino viveri
 - n. 2: Sala Convegno Truppa
 - n. 3: Palestra
 - n. 4: Sala Cinematografica
- _____



_____ li _____

(3)

NOTE: (1) Timbro lineare del Comando o Ente responsabile.
(2) Data.
(3) Timbro e firma del Comandante.

Segue Allegato “J”

PROCESSO VERBALE PER LA DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

(1)


Processo verbale delle operazioni per la designazione, mediante estrazione a sorte, degli scrutatori per i posti votazione costituiti nell’ambito del (2) _____ come da avviso in data (3) _____

L’anno duemila _____, addì _____, del mese di _____ in _____ nel (4) _____ alle ore _____;

SIA NOTO

- dovendosi procedere alla designazione per ciascuno dei sottoindicati seggi, costituiti nell’ambito del (2) _____ come risulta da avviso in data (3) _____ affisso nel termine prescritto agli albi, sono stati convocati alla presenza del (5) _____ il (6) _____, il (6) _____, il (6) _____ in rappresentanza delle categorie (7) _____;
- alla presenza del sopraindicato personale si è proceduto all’estrazione a sorte;
- sono di conseguenza stati designati per il posto di votazione:
 - n. 1: Scrutatore _____ (6)
Scrutatore _____ (6)
Scrutatore _____ (6)
Scrutatore _____ (6)
 - n. 2: _____ sviluppare le voci
 - n. 3: _____ sviluppare le voci
 - n. 4: _____ sviluppare le voci

Il presente verbale, letto e seduta stante, firmato da tutti i presenti, viene chiuso alle ore _____ del giorno _____.



Il Cte _____

I testi _____

NOTE: (1) Timbro del Comando o Ente. - (2) Denominazione del Comando. - (3) Data dell’avviso (vds. all. 2). - (4) Ubicazione del locale. - (5) Grado, cognome e nome del Cte. - (6) Grado, cognome e nome. - (7) Indicare la categoria: A Uff.li, B SU., C Volontari, D Uff.li cpl. 1ª nomina, e militari di truppa in servizio di leva.

COMUNICAZIONE DI NOMINA A PRESIDENTE O A SCRUTATORE

(1)


N. _____ Data _____

Oggetto: elezioni del (2) _____ per la nomina dei rappresentanti del personale.

AL (3) _____

La S.V. è stata designata alla carica di (4) _____
 nel posto votazione n. (5) _____ costituito
 in (6) _____ per le elezioni che avranno luogo il (7) _____.

Nel caso in cui la S.V. non potesse assolvere il suddetto incarico per motivate ragioni, deve darne immediata notizia al comando scrivente.




Il Comandante

- NOTE: (1) Timbro del Comando o Ente.
 (2) Data delle elezioni.
 (3) Grado, nome e cognome ed indirizzo dell'interessato.
 (4) Incarico per il quale l'interessato è designato.
 (5) Numero distintivo del posto di votazione.
 (6) Ubicazione risultante dall'avviso affisso all'albo.
 (7) Data delle elezioni.

Segue Allegato “J”

SCHEDA ELETTORALE
(fronte)



ELEZIONI
PER LA RAPPRESENTANZA MILITARE

(data dell'elezione)

(Consiglio di rappresentanza)

(Firma del Presidente del posto di votazione)

NOTE.: Categoria A: CELESTE;
Categoria B: VERDE;
Categoria C: GIALLO;
Categoria D: GRIGIO;
Categoria E: BIANCO.

SCHEDA ELETTORALE
(Retro)

	(SPAZIO A DISPOSIZIONE PER L'INDICAZIONE DEL NOME E COGNOME DEI DELEGATI DA ELEGGERE)	

Segue Allegato “J”

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti per il (1) _____
del (2) _____

RICEVUTA

Il sottoscritto (3) _____
in qualità di presidente del posto di votazione n. _____
costituito in (4) _____ dichiara che il plico contenente
le schede elettorali è pervenuto integro e con sigilli originali.

(5)

IL PRESIDENTE
DEL POSTO VOTAZIONE

NOTE: (1) COBAR – COIR – COCER.
(2) Enti o Unità.
(3) Grado, nome e cognome.
(4) Ubicazione del posto votazione.
(5) Data di ricezione del plico.

ELENCO DEGLI ELEGGIBILI

(1)


Elezioni per i rappresentanti della categoria (2) _____
 per il COBAR caserma "ROSSI" prevista per il (3) _____

ELENCO DEGLI ELEGGIBILI

Numero dei membri da eleggere _____
 Numero massimo delle preferenze da esprimere _____

COGNOME (4)	NOME	GRADO
1) _____	_____	_____
2) _____	_____	_____
3) _____	_____	_____
4) _____	_____	_____
5) _____	_____	_____
6) _____	_____	_____
7) _____	_____	_____
_____	_____	_____

Data _____




_____ (5)

NOTE: (1) Timbro lineare del Comando o Ente.
 (2) Indicare la categoria.
 (3) Data delle lezioni.
 (4) In ordine alfabetico.
 (5) Timbro lineare e firma del Comandante.


Segue Allegato “J”

ALLESTIMENTO LOCALE ADIBITO A POSTO DI VOTAZIONE



- NOTE:
- (1) Presidente (U.).
 - (2) Scrutatote (SU.).
 - (3) Scrutatote (Volontari).
 - (4) Scrutatore (U. cpl. 1^a nomina).
 - (5) Scrutatore (Militare di truppa di leva).
 - (6) Urne per categorie (A.,B.,C.,D. ed E.).
 - (7) Tavoli.
 - (8) Cabine elettorali.
 - (9) Bachecca con elenchi eleggibili.

URNA ELETTORALE

1. *Caratteristiche dell'urna*

Costruzione in legno di faggio oppure in altro legno forte.

L'urna è costituita di un corpo e di un coperchio sul quale è aperta una fessura chiusa da un regoletto ribaltabile.

Per chiudere l'urna occorre: a) inserire nei due fori praticati sul medesimo lato dell'urna una cordicella in modo che le estremità di essa fuoriescano dalla parte esterna: analoga operazione va eseguita anche per i fori praticati nel lato opposto; b) collocare il coperchio sulla testa dell'urna ed inserire, per ognuno dei fori dell'urna, le due estremità della cordicella nei fori corrispondenti praticati nella cornice del coperchio, annodandoli; c) incollare sui due nodi risultanti – in sostituzione di altri sigilli – due strisce recanti le firme del Presidente del posto di votazione e dei due scrutatori.

2. *Numero delle urne*

I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere.

3. *Avvertenza*

Le caratteristiche indicate per l'urna *non* sono vincolanti. In particolari situazioni (ad esempio limitatissimo numero di elettori) può essere impiegato qualsiasi contenitore purché su di esso vengano apposti i prescritti sigilli e venga garantita la segretezza del voto.

Segue Allegato “J”

VERBALE DI RICEVUTA DEL MATERIALE ELETTORALE

Oggetto: elezioni dei rappresentanti per il (1) _____
del (2) _____

VERBALE DI RICEVUTA

Il sottoscritto (3) _____ in qualità
di (4) _____ dichiara di aver ricevuto il seguente materiale:

TIPO DI MATERIALE	ENTITA'

Data _____

FIRMA
(4) _____

Il materiale sopraindicato è stato riconsegnato al Comando del (2) _____

il _____

FIRMA
(5) _____

- NOTE: (1) COBAR - COIR – COCER
(2) Entità o unità
(3) Grado, cognome e nome
(4) Presidente del posto di votazione
(5) comandante o suo delegato.

(1)

N. _____ di protocollo.

DICHIARAZIONE DI ELETTI

A norma dell’art. 18 del Regolamento di attuazione della Rappresentanza Militare, visto:

- l’elenco degli eleggibili delle varie categorie;
 - il verbale delle operazioni elettorali finali del posto di votazione n. 1;
- dichiaro eletti (°) per il COBAR Caserma “ROSSI”, per le categorie, i seguenti militari:

- a. Categoria “A”:
- _____
- _____
- _____
- b. Categoria “B”:
- _____
- _____
- _____
- c. Categoria “C”:
- _____
- _____
- _____
- d. Categoria “C”:
- _____
- _____
- _____
- e. Categoria “D”:
- _____
- _____
- _____

data _____

(Firma del Comandante)

Firma
del Presidente del posto di votazione n. 1

Altre firme (2)

NOTE: (°) Con riserva di conferma a seguito di accertamento del possesso di tutti i requisiti di eleggibilità.

(1) Timbro lineare del Comando o Ente responsabile.

(2) Presidenti degli altri posti di votazione ed almeno la metà degli scrutatori.

Segue Allegato “J”

TABELLE DI SCRUTINIO

POSTO DI VOTAZIONE N. _____

TABELLE DI SCRUTINIO PER IL _____ (1)

CATEGORIA _____ (2) _____

Il Presidente

Scrutatore _____

Scrutatore _____

Scrutatore _____

NOTE: (1) COBAR – COIR – COCER.

(2) Ufficiali A; Sottufficiali B; Volontari C; U. Cpl. 1^a Nomina D; Militari di Leva E.

VERBALE OPERAZIONI DI VOTO

1. ELEZIONI DEL CONSIGLIO _____
2. POSTO DI VOTAZIONE N. _____
3. DATA E ORARIO DI APERTURA _____
4. PROSPETTO MILITARI INTERESSATI AL VOTO E SCHEDE AUTENTICATE

CATEGORIE	Iscritti	HANNO VOTATO			Schede autenticate	Schede utilizzate	Non utilizzate	
		personalmente	A mezzo corriere (1)	TOTALE			Annullate	Rimanenti
CATEGORIA A								
CATEGORIA B								
CATEGORIA C								
Militari di leva	CAT. D							
	CAT. E							
TOTALE								

Nota: (1) Di cui n. _____ per corrispondenza

5. PROSPETTO DEI VOTI RIPORTATO DA CIASCUN CANDIDATO

CANDIDATI		Numero voti validi	VOTI NON VALIDI		Totale schede utilizzate
CATEGORIE	GRADO, COGNOME E NOME		Schede bianche	Voti nulli	
CATEGORIA A					
CATEGORIA B					
CATEGORIA C					
Militari di leva	CAT. D				
	CAT. E				

6. VARIE

PRESIDENTE _____

SCRUTATORI _____

Segue Allegato “J”

VERBALE RIEPILOGATIVO DEL POSTO DI VOTAZIONE N. 1

1. Elezioni del Consiglio _____
2. Data delle votazioni _____
3. Prospetto riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato
(Sulla scorta dei verbali parziali)

Candidati		Numero dei posti di votazione					Totale	Eletti
		1	2	3	4	5		
Categorie	Grado, Cognome e Nome	n. voti	n. voti	n. voti	n. voti	n. voti		
		Categoria A						
Categoria B								
Categoria C								
Militari di leva	Cat. D							
	Cat. E							

Presidente _____
 Scrutatori _____

TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELLE ELEZIONI

Oggetto: Atti relativi alle elezioni svolte posto di votazione n. _____
del _____

AL COMANDANTE DEL _____

Trasmetto per gli ulteriori adempimenti i seguenti documenti:

N. ORDINE	DENOMINAZIONE	COPIE

DATA _____

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL POSTO DI VOTAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Anno 128° - Numero 11

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 gennaio 1987

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

LEGGE 24 dicembre 1986, n. 958

Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

Segue Allegato “k”

La camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

(Stralcio)

Articolo 29

Attività sportiva.

1. Le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.
2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.
3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto.
4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.
5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.
6. Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati.

Articolo 30

Accordi con gli enti locali.

1. Allo scopo di assicurare un organico rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, d'intesa con i Consigli intermedi della rappresentanza militare, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382 ^(26/a), a favore dei militari in servizio.

2. L'Amministrazione militare concorda la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al comma 1 con gli organi della rappresentanza militare.
3. I suddetti programmi riguardano:
 - a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate;
 - b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto - urbani ed extraurbani - e l'accesso dei militari in servizio ai musei, ai teatri, ai cinematografi e agli impianti sportivi;
 - c) l'organizzazione, in concorso con le Amministrazioni locali, di seminari, cicli di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere il fenomeno delle tossicodipendenze;
 - d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative, nonché la partecipazione a momenti significativi della vita sociale.
4. Le autorità militari, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi.
5. Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture.

Articolo 46

Rappresentanza della leva nel COCER.

1. I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare.
2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unità per ciascuna Forza armata o Corpo armato così ripartite:
 - a) due unità in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari;
 - b) una unità in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.

GLOSSARIO

- A -	
<p>Affiancamento dei delegati</p> <p>Pag. 38 – 7.b.</p> <p>Allegato “N” . Pag. N-1</p>	<p>Periodo di tempo non definito in cui i delegati subentranti debbono essere messi in condizione di poter acquisire dai delegati uscenti, tutte le informazioni ritenute utili per un proficuo espletamento del mandato.</p> <p>La durata dell'affiancamento di ciascun Consiglio è stabilita dall'Autorità affiancata corrispondente, si ritiene, comunque, che non possa superare quella già in vigore per il COCER.</p>
<p>Apertura delle votazioni</p> <p>Pag. 45 – (2) (a)</p>	<p>Operazione svolta dal Presidente del posto di votazione atta a consentire l'inizio del voto agli aventi titolo.</p>
<p>Approssimazione nelle operazioni di voto</p> <p>Pag. 19 – d.</p> <p>Pag. 33 – 1.d.</p>	<p>Operazione matematica atta a stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero delle preferenze da esprimere in sede di votazioni; - la maggioranza assoluta per la validità di un'assemblea. <p>In entrambi i casi si approssima per difetto.</p>
<p>Assemblea</p> <p>Pag. 15 – 3.</p>	<p>Consiglio di Rappresentanza, a qualunque livello (COBAR, COIR e COCER), formalmente riunito, in presenza del numero legale dei delegati.</p>
<p>Assenze</p> <p>ART. 15 RIRM</p> <p>(Allegato “L” – Pag. 121)</p> <p>Pag. 17 – 1.b.</p>	<p>Comunicazione che il rappresentante deve far pervenire al Comitato di Presidenza del Consiglio convocato per il tramite del proprio Ente di appartenenza. L'art. 15 RIRM – “Allegato L”, ne sancisce l'obbligatorietà.</p>
<p>Astensione – votazione</p> <p>Pag. 19 – 2.b.</p>	<p>Espressione di assenza di espressione di voto in occasione di approvazione di delibera. Deve essere indicata obbligatoriamente. (vds. lettera n. 295/084002 in data 7 luglio 1988 di SME – “Allegato O”).</p>
<p>Audizioni</p> <p>Pag. 22 – e.</p>	<p>Convocazione da parte dei Consigli di Rappresentanza, previo accordo con il Comandante corrispondente, atta ad ascoltare i militari della propria base al fine di acquisire informazioni utili per l'espletamento del mandato ed in ogni caso afferenti alla sfera delle loro competenze.</p>
<p>Autenticazione schede</p> <p>Pag. 45 – (c)</p>	<p>Operazione preliminare alle votazioni, effettuata dal Presidente del posto di votazione.</p>

- C -	
Categoria Pag. 2 – b.	Articolazione dei delegati appartenenti a ciascun Consiglio di Rappresentanza.
Categoria “A” Pag. 2 – b.	L’insieme degli Ufficiali in servizio permanente ed in ferma biennale, trattenuti o richiamati di tutti i gradi.
Categoria “B” Pag. 2 – b.	L’insieme dei Sottufficiali in servizio permanente, richiamati e non di tutti i gradi e qualifiche.
Categoria “C” Pag. 2 – b.	L’insieme di militari di truppa in servizio permanente e non su base volontaria di tutti i gradi. La categoria rappresenta anche tutti gli allievi (art. 3 RARM – Allegato “B”).
Categoria “D” Pag. 2 – b.	L’insieme degli Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.
Categoria “E” Pag. 2 – b.	L’insieme dei militari di leva di tutti i gradi.
Cessazione dall’incarico di delegato Pag. 7 – g.	Motivi per cui i delegati cessano anticipatamente dal mandato. Essi sono: - cessazione dal servizio; - passaggio ad altra categoria; - trasferimento; - aspettativa; - dimissioni.
COBAR Pag. 9 – 2.	Consiglio di Base della Rappresentanza Militare.
COBAR Allievi Pag. 11 – d.	Particolare Consiglio di Base da prevedersi presso gli Enti/Reparti presso i quali vengono svolti corsi di formazione.
COBAR Speciali Pag. 11 – e.	Consigli Interforze istituiti presso Enti di stanza fuori dal territorio nazionale, dipendenti direttamente dal COCER Interforze.
COCER Pag. 13 – 4.	Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare. È interforze ed è composto dalla somma dei Consigli Centrali delle quattro Forze Armate e di rango similare (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e dal Consiglio Centrale del Corpo Armato dello Stato (Guardia di Finanza). A loro volta le tre Forze Armate compongono il COCER Comparto Difesa mentre i restanti due compongono il COCER Comparto Sicurezza.

COIR Pag. 12 – 3.	Consiglio Intermedio della Rappresentanza Militare, affiancato al Comandante dell’Alto Comando al cui livello è previsto il Consiglio.
Comitato di presidenza Pag. 15 – 4.	Organo composto dal Presidente del Consiglio di Rappresentanza e dai delegati, uno per ciascuna categoria. È l’organo esecutivo del Consiglio. Per il COCER Interforze è formato dal Presidente del COCER più un delegato per ogni Consiglio Centrale. È composto da sei componenti.
Commissione Parlamentare Pag. 22 – 3.d.	Organo parlamentare che il COCER può adire per prospettare specifiche materie di particolare importanza che interessano il personale rappresentato.
Comunicato stampa Pag. 22 – f.	Dichiarazione ai mezzi di informazione limitatamente alle materie di propria competenza che il COCER nella sua collegialità ha la facoltà di rilasciare.
Concertazione Pag. 4 – c. Pag. 23 – 1.a.	Serie di incontri previsti in occasione di scadenze contrattuali od occasioni similari atti a trovare un accordo tra le parti. A tali incontri partecipano, di norma, i rappresentanti dei Dicasteri all’uopo preposti; dello Stato Maggiore della Difesa; della Rappresentanza Militare. Contrariamente a quanto previsto per la “contrattazione”, nel contesto della concertazione i pareri espressi dalla RM non sono vincolanti per il Governo.
Conservazione degli atti delle elezioni Pag. 43 – (2) (b)	Provvedimento di custodia degli atti relativi alle operazioni di voto (verbali – schede) che, composti in appositi plichi, debbono essere conservati agli atti per 120 giorni, tempo previsto per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
Consiglio Pag. 15 – 2.	Insieme degli eletti di tutte le categorie formalmente riuniti qualora si raggiunga il numero legale dei presenti.
Contrarietà – votazione Pag. 19 – 2. b.	Espressione di dissenso in occasione di approvazione di delibera. Deve essere indicata obbligatoriamente (vds. lettera n. 295/084002 in data 7 luglio 1988 di SME – Allegato “O”).
Contenzioso elettorale Pag. 34 – h.	Controversia che può eventualmente verificarsi nel contesto di un processo elettorale. Le risoluzioni sono di pertinenza del Presidente del posto di votazione durante le elezioni e della linea di Comando ad elezioni avvenute.

Convocazione Pag. 17 – 1.a.	Procedura per l’insediamento del Consiglio dei delegati, a qualunque livello (COBAR, COIR, COCER). Essa è attuata dal Presidente: <ul style="list-style-type: none"> - d’intesa con il Comitato di presidenza; - di sua iniziativa nei casi d’urgenza; - previa richiesta di un quinto dei delegati.
Copresidenza Pag. 29 – (3)	Evenienza verificabile negli incontri tra Consigli di diverso livello. Presiede il più elevato in grado o più anziano tra pari grado.
Corrieri Pag. 50 – (c); Pag. 51 – (2) (c)	Servizio atto alla trasmissione dei dati ed atti elettorali da instaurare “ad hoc” per processi elettorali di difficile gestione.
“D”	
Delegato – tutela del Pag. 15 – 1.	Insieme di iniziative intraprese dalla “linea di Comando” atte ad agevolare le attività connesse con l’espletamento del mandato di ogni rappresentante.
Delegato subentrante Pag. 5 – e. ;Pag. 33 – f. ; Pag. 34 – g.	Delegato neoeletto a seguito di processo elettorale o nomina per subentro a delegato anticipatamente decaduto.
Delegato uscente Pag. 38 – 7.b. – terzo alinea	Delegato in procinto di essere sostituito a seguito di : <ul style="list-style-type: none"> - elezioni; - perdita dei requisiti; - trasferimento.
Delibere Pag. 19 – 2.	Conclusioni cui perviene ciascun Consiglio, votate dall’assemblea e sottoposte, sotto forma di delibera, all’Autorità affiancata.
Delibere – approvazione Pag. 19 – 2.	Procedimento atto alla trasformazione di una mozione in delibera. Comprende le seguenti fasi: iscrizione all’ordine del giorno; illustrazione; discussione; votazione. La mozione votata diviene delibera se approvata a maggioranza dei presenti-votanti.
Delibere - pubblicazione/pubblicità Pag. 21 – g.	Affissione in apposite bacheche, all’uopo riservate, delle deliberazioni cui pervengono i vari Consigli, sono inserite, per poterne far prendere la visione a tutto il personale interessato. È possibile la loro divulgazione “on-line” sul sito ufficiale della Forza Armata, unitamente alle risposte per quanto attiene alle delibere della Sezione COCER Esercito, sul sito di ciascun EDR di appartenenza, sulla rete EINET, per le delibere dei COBAR e dei COIR.

Delibere – stralcio Pag. 20 – f.	Procedura atta alla trasmissione di una delibera avente carattere di eccezionale urgenza.
Delibere – trasmissione Pag. 20 – f.	Invio delle deliberazioni approvate dall'assemblea in seno a ciascun Consiglio, portate all'attenzione dell'Autorità Militare cui l'organo della Rappresentanza Militare è affiancato, per il tramite del Comitato di Presidenza. La trasmissione in senso ascendente o discendente sarà a cura della linea di comando verso i Comandi di Enti/Reparti e della linea della rappresentanza verso COBAR-COIR-COCER e viceversa.
Dimissioni Pag. 7 – h. Pag. 33 – f.	Facoltà concessa a ciascun delegato, senza doverne indicare le motivazioni, da presentare al Presidente del Consiglio della R.M., per il successivo inoltro all'Autorità affiancata.
Documentazione caratteristica Pag. 6 – f.; Pag. 7 – g.	Documento in cui va fatta menzione unitamente alla trascrizione matricolare della nomina/deca- denza dal mandato di rappresentante.
“E”	
Eleggibilità Pag. 40 – (g) – 1° ALINEA	Condizione in cui versa ogni militare di ogni ordine e grado in possesso dei prescritti requisiti.
Eleggibili – elenco Pag. 40 – (g)	Elenco comprendente tutto il personale in forza all'Ente/Reparto o coloro che hanno riportato voti in precedenti elezioni preliminari, ordinato alfabeticamente da: - pubblicare 10 giorni prima delle elezioni; - consegnare in triplice copia al Presidente del posto di votazione; - contenere il numero delle preferenze da esprimere.
Elettore Pag. 41 – h.	Militare che risulta in forza effettiva all'Ente (amministrato) al momento delle elezioni compresi i distaccati per servizi collettivi o in servizio isolato di altra Forza Armata.
Elettori – elenchi Pag. 41 – (h)	Elenco compilato il giorno precedente le elezioni sulla base del personale effettivo. Gli elenchi, distinti per categoria, contengono l'indicazione di grado, cognome, nome ed Ente di appartenenza. Sono consegnati al Presidente del posto di votazione unitamente alle schede elettorali.

Elezioni Pagg. 36-37 – a.b.c.d. Pag. 34 – (g)	Processo elettorale per il rinnovo delle categorie del personale in seno ai Consigli di tutti i livelli della Rappresentanza Militare.
“F”	
Favorevole – votazione Pag. 19 – 2.b.	Espressione di assenso in occasione di approvazione di delibera. Deve essere indicata obbligatoriamente (vds. lettera n. 295/084002 in data 7 luglio 1988 – Allegato “O”).
“G”	
Gettoni di presenza Pag. 21 – (i)	Istituto economico spettante ai delegati che partecipano alle sedute dei Consigli e dei Comitati di Presidenza. Ne sono escluse tutte le adunanze che, per loro natura, non danno luogo a verbalizzazione.
Graduatoria elezioni Pag. 33 – 1.e.	Elenco di personale che, a seguito di votazioni, risulta aver ricevuto almeno una preferenza.
Gruppi di lavoro Pag. 19 – h.	Insieme di due o più rappresentanti appartenenti ad uno stesso Consiglio a cui, previa delibera, è data facoltà di affrontare argomenti/problematiche/studi da sottoporre all’attenzione dell’assemblea.
“I”	
Identificazione elettori Pag. 46 – (2) (d)	Operazione effettuata dal Presidente del posto di votazione, precedente alla espressione di voto e volta a constatare l’identità dell’elettore nonché la sua iscrizione nell’elenco degli elettori.
Iscrizione a parlare Pag. 18 – g.	Facoltà concessa a ciascun delegato di parlare sugli argomenti inseriti nell’ordine del giorno, previa iscrizione presso la presidenza, all’inizio di ciascuna assemblea. Ad ogni delegato, viene concesso un periodo di tempo commisurato al numero di iscritti.
“L”	
Linea di comando Pag. 26 – b. (1) (a)	Catena di organi preposti all’assolvimento dei compiti di comando attinenti all’organizzazione ed al funzionamento della Rappresentanza Militare.
Linea della rappresentanza militare Pag. 26 – b. (1) (b)	Catena di organi elettivi (Consigli) preposti alla salvaguardia degli interessi generali del personale.
“M”	
Maggioranza assoluta per la validità dell’assemblea Pag. 18 – d.	Termine matematico indicante la metà più uno dei componenti l’organismo della R.M..

Maggioranza di votazione Pag. 19 – 2.a.	Superiorità numerica atta a determinare il prevalere di una decisione sulle altre nel contesto di una votazione effettuata a maggioranza dei presenti. Qualora si ottenga parità di voti la maggioranza si determina assegnando un valore doppio al voto espresso dal Presidente.
Mandato – durata del Pag. 6 – f.	Lasso di tempo che varia a seconda della categoria che i delegati rappresentano: <ul style="list-style-type: none"> - gli Ufficiali ed i Sottufficiali (cat. “A” e “B”) durano in carica 3 anni, così come i volontari in servizio permanente; - i volontari in ferma annuale durano in carica dalla loro nomina fino al congedamento; - i militari delle categorie “D” ed “E” (militari di leva e Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina) almeno 6 mesi. Un caso particolare è quello dei delegati frequentatori delle Scuole e dei Consigli di base istituiti all’estero, la cui durata coincide per i primi con la durata del corso e comunque non può superare l’anno, mentre per i secondi con la permanenza del personale all’estero e deve comunque essere almeno di 6 mesi ed al massimo di 2 anni.
Mozione Pag. 20 – 2.d.	Strumento che consente a ciascun delegato di prospettare all’assemblea una problematica in merito all’argomento in discussione.
“N”	
Neoletto Pag. 33 – 1f.	Militare che a seguito di processo elettorale ha ricevuto suffragi sufficienti alla nomina di rappresentante in seno alla propria categoria.
Nomina Pag. 43 – (2) (a)	Determinazione ufficiale a firma del Comandante affiancato.
Nullità delle votazioni di delibere Pag. 19 – 2.c.	Possibilità concessa al Presidente a seguito di accertamento di eventuali anomalie o su segnalazione di irregolarità.
“O”	
Ordine del giorno Pag. 18 – f.	Programma dei lavori di una sessione assembleare. È stabilito dai Comitati di presidenza che lo deliberano a maggioranza assoluta.

“P”	
Percentuale	Rapporto numerico da determinare e comunicare con apposito messaggio (entro 24 ore dal termine delle operazioni di voto). Si riferisce precipuamente al rapporto esistente tra il numero dei votanti e la forza effettiva e presente.
Percentuale – variazioni Pag. 31 – 3°ALINEA	Scostamenti superiori al 20% dei: - votanti rispetto ai presenti; - sommatoria delle schede bianche e nulle rispetto ai votanti. Tali dati debbono essere opportunamente segnalati all’Autorità preposta.
Propaganda orale – partecipazione Pag. 38 – (1) (a)	Attività a premessa delle elezioni svolta dagli eleggibili su base volontaria. La mancata partecipazione non determina nessuna sanzione disciplinare.
Partecipazione alle elezioni Pag. 37 – 7.a.	Attività sancita dalla legge n. 382/1978 (Allegato “A”) che ne determina l’obbligatorietà in quanto attività di servizio. La mancata partecipazione, se non giustificata, è punita, di norma, con il richiamo.
Posto di votazione Pag. 44 – b. (1) Allegato “J” – Pag. J-8	Insieme di personale, materiali e mezzi predisposti per la corretta esecuzione del procedimento elettorale.
Posto di Votazione n. 1 Pag. 49 – (g)	Posto di votazione a cui devono pervenire i verbali delle operazioni di voto dagli altri posti di votazione distaccati. Il Presidente del posto di votazione n.1 ha il compito di sommare i dati elettorali e determinare la graduatoria finale.
Presidente Pag. 16 – 5.	Il delegato più elevato in grado di ciascun organo di Rappresentanza. Tra le attribuzioni del Presidente rientrano quelle di: - convocare e presiedere l’assemblea; - assicurare il buon andamento dei lavori facendo osservare sia le norme afferenti alla Rappresentanza Militare come ogni altra norma, che in qualità di più elevato in grado è tenuto a far rispettare; - concedere la parola ai delegati, dirigere e moderare la discussione; - convocare, d’iniziativa, il Comitato di Presidenza o di massima entro cinque giorni quando lo richieda un terzo dei membri dello stesso Comitato.

Presidente del Posto di Votazione Pag. 39 – (e)	Componente del posto di votazione più elevato in grado o più anziano tra i componenti sorteggiati.
Proclamazione eletti Pag. 43 – (2) (a)	Atto formale che il Comandante affiancato insieme al Presidente (o Presidenti) del posto di votazione ed un terzo degli scrutatori, debbono effettuare entro le 24 ore successive alla chiusura del seggio.
Propaganda orale e scritta Pag. 38 - 39	Attività a premessa delle elezioni che, svolta oralmente e/o per iscritto, ha lo scopo di far conoscere i programmi e gli intendimenti dei candidati.
Prorogatio Art. 2 RIRM (Parte Terza - Allegato “L” – Pag. 118). Circolare di SMD – Allegato “N” – Pag. N-3.	Istituto previsto dall’art. 2 del RIRM (citato Allegato “L”), finalizzato a garantire la continuità degli Organi della R.M., durante il tempo che intercorre tra il termine delle operazioni di voto ed il perfezionamento degli atti formali relativi alla proclamazione dei nuovi eletti. In tale frangente rimangono in carica i delegati uscenti.
“R”	
Rapporti con gli Enti locali Allegato “K” – Pag. 166	Possibilità concessa agli organi della Rappresentanza Militare volta a definire accordi con le Amministrazioni locali sulle problematiche di cui alla legge n. 958/1986 (Allegato “K”).
Rapporti COCER/COIR Pag. 22 – 3.a.	Incontri previsti per la preparazione del documento da presentare al Ministro della Difesa da parte degli eletti nelle categorie di leva. A livello informativo e con carattere di eccezionalità vengono di norma concesse riunioni a livello delle categorie contrattualizzate “A”, “B” e “C”.
Rapporti a livello di base Pag. 22 – 3.b.	Incontri tra eletti e base rappresentata da svolgersi a metà mandato.
Rapporti a livello intermedio Pag. 22 – 3.c.	Facoltà concessa ad uno o più COIR di adire il COCER.
Rapporti con le Commissioni Parlamentari Pag. 22 – 3.d.	Facoltà concessa al COCER di adire le Commissioni su materie di particolare importanza.
Requisiti di eleggibilità Pag. 7 – g. Pag. 40 (g) ART. 19 RARM (Allegato “B” – Pag. 79).	Condizioni necessarie ed obbligatorie atte a conseguire l’eleggibilità. La mancanza anche di un solo requisito determina l’automatica esclusione e/o la successiva revoca del mandato.

Revoca delle dimissioni Pag. 7 – h.	Ravvedimento del delegato prima della surrogazione del delegato in seno al Consiglio di Rappresentanza. Altrimenti il delegato dimissionario potrà riacquistare tale carica solo a seguito di nuove elezioni, fermo restando quanto disposto al sesto comma dell’art. 19 del RARM (citato Allegato “B”).
Rieleggibilità Pag. 33 – f. ART. 19 RARM (Allegato “B” – Pag. 79)	Possibilità non concessa dalle norme ai delegati in carica. Il rappresentante non è immediatamente rieleggibile ma può essere nuovamente eletto allo scadere del mandato successivo a quello esercitato.
Risposta alle delibere Pag. 21 – h.	Elementi forniti dall’Autorità affiancata alle delibere dei Consigli nei termini sottoindicati: <ul style="list-style-type: none"> – per le delibere COBAR e COIR entro un mese, motivando ogni eventuale mancato accoglimento; – per le delibere COCER entro due mesi e motivando ogni eventuale mancato accoglimento.
“S”	
Schede elettorali Pag. 46 – e.	Rettangoli di carta opportunamente sagomati e stampati sul quale l’elettore esprime la propria preferenza. Sono di colori diversi a seconda della categoria: <ul style="list-style-type: none"> – celesti : ctg. “A”; – verdi: ctg. “B”; – gialle: ctg. “C”; – grigie: ctg. “D”; – bianche: ctg. “E”.
Scheda bianca Pag. 48 – (3) (e)	Scheda votata ma mancante di qualsiasi segno o preferenza.
Scheda contestata Pag. 48 – (3) (e)	Scheda che risulta irregolare o che si presta ad interpretazione in merito alla regolarità.
Scheda deteriorata Pag. 46 – f.; 1° ALINEA	Scheda annullabile dal Presidente del posto di votazione.
Scheda nulla Pag. 48 – (3) (e)	Scheda da ritenere non valida a causa di errori od irregolarità.
Scheda residua Pag. 47 – (2) (i)	Scheda rimanente al termine delle operazioni di voto. Se tutti gli iscritti hanno votato il numero delle schede residue coinciderà con quelle di scorta.

Schede di scorta Pag. 44 – (b) – 6° ALINEA	Schede approntate allo scopo di far fronte ad eventuali contenziosi che prevedano la sostituzione di schede vidimate.
Scrutatori titolari Pag. 43-44 – (1)(a)	Personale sorteggiato tra gli appartenenti all’elenco degli elettori e da impiegare nel posto di votazione.
Scrutatori di riserva Pag. 44-45 – (1)(a)	Scrutatori sorteggiati e nominati come i titolari da poter utilizzare in caso di assenze improvvise dei titolari.
Segretario Pag. 16 – 6. Art. 11 RIRM (Allegato “L” – Pag. 120)	Incarico attribuito dal Presidente ad un delegato in seno al Comitato di Presidenza all’inizio di ciascuna assemblea: Tra i suoi compiti rientrano quelli di: – procedere all’appello nominale dei membri del consiglio all’inizio di ogni seduta; – prendere nota dei delegati iscritti a parlare; – collaborare con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; – trascrivere le deliberazioni su apposito registro; – redigere il verbale delle riunioni; – dare lettura del processo verbale e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato al Consiglio; – coadiuvare il Presidente nel disbrigo della corrispondenza.
Sorteggio scrutatori Pag. 44 – (1)(a)	Attività a premessa delle elezioni effettuata dalla linea di Comando. Effettuato il sorteggio degli scrutatori si può determinare la carica di Presidente di posto di votazione.
Spoglio Pag. 48 – (3) (d)	Esame e computo dei voti effettuato al termine delle operazioni di voto dai componenti il posto del votazione.
Subentranti Pag. 33 – 1.f.	Neoeletti o neonominati.
“T”	
Tempi di svolgimento delle elezioni Pag. 52 – d.	Periodo stabilito dal Ministro della Difesa entro cui devono essere svolte le elezioni di tutti i livelli.

Trasferimento Pag. 7 – i.	Iter amministrativo adottato dall'Amministrazione nei confronti di un delegato per la cui adozione deve essere richiesto il parere (non vincolante) dell'Organo della Rappresentanza Militare, ogni qualvolta dal trasferimento derivi la decadenza del mandato.
“U”	
Unità di base Pag. 33 – 1.a. Allegato “W” – Pag. 152	Elemento fondamentale del sistema rappresentativo, è l'area elettorale nella quale gli elettori possono, agevolmente, attribuire il voto agli eleggibili sulla base della conoscenza diretta.
Unità elementare Pag. 36 – 6.a. – 2° ALINEA	Enti /Reparti dipendenti da una stessa unità di base. Se lontane dalla sede dell'unità da cui dipendono, possono eseguire alcune operazioni attinenti al procedimento elettorale quali: propaganda orale; elezioni preliminari; ubicazione del posto di votazione.
“V”	
Volantino di propaganda Pag. 38 – (1) (b) Allegato “X” – Pag. 153	Foglio di dimensioni (A4) atto a propagandare le volontà del candidato.
Votazione Pag. 19 – 2.b.	Operazione che avviene per alzata di mano, per appello nominale in ordine alfabetico, per sorteggio, a giudizio del Presidente o a richiesta di un delegato su deliberazioni dell'assemblea. Per le elezioni del Comitato di Presidenza e per la formalizzazione di incarichi e funzioni a persone, la votazione avviene per scrutinio segreto.
Votazione a mezzo corriere Pag. 50 – c.	Tipo di votazione da prevedersi per i Reparti distaccati per servizi collettivi o quando l'entità del distacco non consiglia l'istituzione di un posto di votazione.
Voto – espressione di	Espressione della propria volontà mediante suffragio in seno ad un processo elettorale od una votazione assembleare.